



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

ORDINARIO n.17 del 13 Maggio 2015

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 .-363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2015 N. 9

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno 6

DECRETI

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 07.05.2015, n. 35

Elezioni del componente elettivo del consiglio delle autonomie locali – nomina componenti della sezione elettorale.....16

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 13.04.2015, n. 36

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione Club Alpino Italiano - Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo – con sede in Teramo - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.....17

DECRETO 27.04.2015, n. 39

Indizione conferenza di servizi decisoria finalizzata alla delimitazione del distretto turistico del gran sasso d'italia ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss.mm.ii;.....35

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 10.03.2015, n. 22/7

Approvazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale "Lecceta litoranea di Torino di Sangro" in Comune di Torino di Sangro (CH).37

DELIBERAZIONE 09.04.2015, n. 25/4

Risoluzione: Punti nascita di Ortona, Atri, Sulmona e Penne: una maggiore analisi prima di decidere per la chiusura.....39

DELIBERAZIONE 09.04.2015, n. 25/5

Risoluzione: Chiusura punti nascita41

DELIBERAZIONE 09.04.2015, n. 27/1

Documento: Progetto per la realizzazione della centrale elettrica a biomasse di Borgo Incile in Avezzano, promossa dalla Power Crop S.r.l. nell'ambito del processo di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, a seguito della riforma dell'Organizzazione Comune dei Mercati del settore dello zucchero emanata con i Regolamenti (CE) n. 318/2006, n. 319/2006, n. 320/200642

DELIBERAZIONE 09.04.2015, n. 27/2

Documento: Impianto Power Crop Avezzano – Riconversione zuccherificio Sadam Celano. Disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, del territorio e di salvaguardia dei livelli occupazionali50

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 20.02.2015, n. 132

Metanodotto "Sulmona-Foligno" DN 1200 (48"). Nota MiSE prot.n. 0001593 del 27.01.2015 recante: «Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 8.06.01 n.327. Convocazione della Conferenza dei Servizi». Determinazioni e provvedimenti urgenti.....55

DELIBERAZIONE 04.03.2015, n. 165

L.r. 9/8/2013 n° 23 – art. 22 e l.r. 28/4/2014 n. 23 – art. 18, commi 2 e 3: contributi individuali a marittimi imbarcati sulle unità da pesca di stanza nel porto di Pescara in relazione a periodi di forzosa inattività causati dalle problematiche dell'insabbiamento dei fondali portuali - destinazione delle risorse integrative di cui all'art. 15, della L. R. 8/01/2015, n. 177

DELIBERAZIONE 13.03.2015, n. 180

POR FSE Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014. Presa d'atto da parte della Giunta regionale e comunicazione degli esiti del negoziato al Consiglio regionale"78

DELIBERAZIONE 13.03.2015, n. 191

L.R. 16 settembre 1998, n. 86: Autorizzazione apertura Scuola di Montagna denominata "Scuola di Montagna Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia"80

DELIBERAZIONE 13.03.2015, n. 192

L.R., 24-06-2011, nr. 17, art. 9, comma 8 – Formale costituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N. 2 della Provincia di L'Aquila97

DELIBERAZIONE 13.03.2015, n. 196

Variazione al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. 3/2002. Nuove assegnazioni, variazione n. 299

DELIBERAZIONE 13.03.2015, n. 209

"POR - Regione Abruzzo PO FSE 2014 - 2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Istituzione Comitato di Sorveglianza "117

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA

DETERMINAZIONE 25.03.2015, n. DA13/105

Modifica Autorizzazione Unica n. 199 - DA13/24 del 25/02/2013 – Società Agricola C2effe srl - Via Morrice, n. 1 - 63079 Colli del Tronto (AP)121

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.03.2015, n. DA21/43

POR FERS Abruzzo 2007 – 2013. ASSE IV "Sviluppo Territoriale". Attività IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati". Discarica pubblica dismessa in località 'Cantalupo' in agro del Comune di Montediorisio (Ch). Codice ARTA VS220033. CUP B46D13001600002. Liquidazione II acconto in favore del Comune di Montediorisio. Partita IVA:00257030692121

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.03.2015, n. DA21/44

POR FERS Abruzzo 2007 – 2013. ASSE IV "Sviluppo Territoriale". Attività IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati". Discarica pubblica dismessa in località 'Fonte Canale' in agro del Comune di Pennadomo (Ch). Codice ARTA VS210018. CUP D37H13000690002. Liquidazione II acconto in favore del Comune di Pennadomo. Partita IVA 00248530693122

DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO BILANCIO**DETERMINAZIONE 18.03.2015, n. DB8/22**

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate124

DETERMINAZIONE 23.03.2015, n. DB8/23

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate128

DETERMINAZIONE 30.03.2015, n. DB8/27

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali eliminati dal conto dei residui.....130

DETERMINAZIONE 31.03.2015, n. DB8/28

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate132

ATTI DELLO STATO

Sentenza della Corte Costituzionale del 10.03.2015 n. 44.....134

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DI CHIETI

Estratto del disciplinare Repertorio 18.03.2015 n. 49.....136

PROVINCIA DI CHIETI

Determinazione 15.04.2015 n. DT/323.....142

COMUNE DI CAMPLI

Avviso di approvazione definitiva variante parziale al PRG località La Traversa.....146

UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA ORIENTALE – VERDI AVENTINO

Avviso approvazione definitiva Rapporto Ambientale e nuovo Piano Regolatore Esecutivo Comune di Civitella Messer Raimondo147

ARAP

Estratto Decreto di esproprio fratelli Ciccone di Ciccone & C.S. n. c. di Pacentro.....148

ASFALTI CENTRO S.R.L.

Procedura di verifica di assoggettabilità.....150

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Costruzione di un tratto di linea elettrica per sostituzione cavo tra le cabine DE Rugeris e Via Lucania nel Comune di Pescara151

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Costruzione di un tratto di linea elettrica e di una cabina località Villa Oliveti cliente CORE Costruzioni nel Comune di Rosciano (PE)152

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 9

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 29/3 del 21.4.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2015 N. 9

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
(Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico), è inserito il seguente:

**"Art. 35 bis
(Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico)**

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.
2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44.
3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa:
 - a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;
 - b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;
 - c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.
4. E' requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
5. Non sono soggetti alle disposizioni per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico:
 - a) i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa;
 - b) chi svolge, non professionalmente, l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative,

culturali, religiose o sociali a favore dei propri associati.".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 le parole: "e ai maestri di sci, dalle leggi regionali 24 gennaio 1984, n. 15 e 2 aprile 1980, n. 22" sono sostituite dalle parole: "dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) e ai maestri di sci dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 37 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 37

(Esercizio dell'attività di guida turistica)

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.
2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44.
3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di guida turistica sono, in alternativa:
 - a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;
 - b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di guida turistica

riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;

- c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.
4. E' requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 38

(Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)

1. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico consistono in una prova scritta e in una prova orale.
2. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;
 - b) non aver riportato condanne penali.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini di svolgimento degli esami di abilitazione sono definiti con bando emanato dalla struttura regionale competente.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
 - a) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;
 - b) le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche ai fini

dell'estensione linguistica per le guide turistiche e per gli accompagnatori turistici già abilitati;

- c) la composizione e il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione;
 - d) le materie oggetto degli esami di abilitazione.
5. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico possono essere svolti congiuntamente o disgiuntamente.
6. La spesa per lo svolgimento degli esami abilitanti è a totale carico degli aspiranti il cui importo è definito nel bando emanato dalla struttura regionale competente."

Art. 5

(Inserimento dell'art. 38 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è inserito il seguente:

"Art. 38 bis

(Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea)

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)."

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 43 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 43

(Attestati di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico)

1. Il Dipartimento competente in materia di turismo rilascia, attraverso il Servizio preposto, un attestato di abilitazione allo svolgimento della professione a chi abbia superato le prove.
2. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013)."

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 44 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 44

(Elenchi regionali)

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.
2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al comma 1.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 hanno valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.
4. L'iscrizione negli elenchi ha validità quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio.
5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non

rinnovano la richiesta di cui al comma 4.".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. All'articolo 45 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: "ed un distintivo che deve essere tenuto bene" sono sostituite dalle parole: "da tenere".
 - b) al comma 2 le parole: "e le indicazioni della licenza comunale" sono abrogate.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. All'articolo 47 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: "e, in particolare, attività di carattere commerciale" sono soppresse;
 - b) al comma 3 le parole "privi della rispettiva licenza" sono sostituite dalle parole: "non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA";
 - c) i commi 2 e 4 sono abrogati.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. All'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: "munite di licenza" sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole: "muniti di licenza," sono soppresse.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 49 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 49 (Sanzioni)

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;
 - b) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 35 bis, comma 1 e all'articolo 37, comma 1;
 - c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;
 - d) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il mancato rispetto del divieto previsto dall'articolo 47, comma 1.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata."

Art. 12

(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. All'articolo 50 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: "al Comune di residenza degli stessi e all'Ente turistico periferico competente" sono sostituite dalle parole: "ai comuni";
 - b) il comma 2 è abrogato.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

1. L'articolo 51 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

**“Art. 51
(Norme transitorie)**

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, che risultano iscritti ai rispettivi albi provvisori ai sensi della DGR n. 2470 del 24.11.1999, della DGR n. 71 del 13.2.2001 e della DGR n. 256 del 13.5.2002 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di cui all'articolo 44.”.

**Art. 14
(Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)**

1. L'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è sostituito dal seguente:

**“Art. 53
(Norma finanziaria)**

1. I proventi derivanti dalle spese per l'accesso agli esami di cui all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale, sono iscritti nello stato di previsione della entrata nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti dalle spese per l'accesso agli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico" con uno stanziamento, di competenza e cassa per l'anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.
2. Gli oneri relativi allo svolgimento degli esami di cui all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale trovano copertura finanziaria nell'ambito della unità previsionale di base (U.P.B.) 09.01.001, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spese per gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico", con uno stanziamento, per competenza e cassa per l'anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.

3. Per gli esercizi successivi, i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di bilancio.”.

**Art. 15
(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39:
 - a) articolo 39 (Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico);
 - b) articolo 40 (Requisiti di ammissione all'esame);
 - c) articolo 41 (Presentazione delle domande);
 - d) articolo 42 (Materie d'esame);
 - e) articolo 46 (Tariffe).
2. La legge regionale 13 febbraio 1990, n. 8 (Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico. Integrazione norme di funzionamento) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 Maggio 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO
DEGLI ARTICOLI 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47,
48, 50 DELLA LEGGE REGIONALE 14
LUGLIO 1987, N. 39

"Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI
MODIFICA 5 MAGGIO 2015 N. 9

"Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo

e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1987, N. 39
Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico.

Art. 36

(Ambienti naturali montani)

L'esercizio delle professioni, di cui ai precedenti articoli 33 e 35, non è consentito negli ambienti naturali montani per le attività specificatamente demandate, alle guide alpine o accompagnatori di media montagna dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) e ai maestri di sci dalla legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).

Art. 39

(Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico)

[Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, composta da:

- 1) il componente la Giunta regionale preposto al Settore turismo o suo delegato che la presiede;
- 2) un esperto in organizzazione e legislazione turistica;
- 3) un esperto in archeologia;
- 4) un esperto in geografia turistica;
- 5) un dirigente del Settore turismo;
- 6) un docente di italiano;
- 7) un docente in storia dell'arte;
- 8) un docente in ciascuna delle lingue straniere previste dal bando e delle lingue facoltative;
- 9) un rappresentante degli enti turistici periferici della Regione scelto tra quelli segnalati dagli enti medesimi;
- 10) un rappresentante delle associazioni di categoria scelto tra i nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

- 11) un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'organizzazione più rappresentativa di categoria.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale del servizio turismo di livello non inferiore al VII.

La commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta regionale, dura in carica tre anni e può essere riconfermata.

Ai componenti della commissione giudicatrice spetta il trattamento economico previsto dalle leggi regionali 10 agosto, 1973, n. 35 e 21 giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal candidato.

Per l'ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta.

Il candidato deve riportare, per il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, una votazione media complessiva non inferiore ai sette decimi e, per ciascuna prova orale, un voto non inferiore ai sei decimi.

Per le prove facoltative occorre riportare, ai fini della relativa idoneità, un punteggio non inferiore ai sette decimi che, nella valutazione complessiva, dà luogo alla attribuzione di un punto per ogni prova facoltativa superata.

La commissione provvede a redigere giorno per giorno il processo verbale dello svolgimento delle prove di abilitazione e di tutte le decisioni adottate.]

Art. 40

(Requisiti di ammissione all'esame)

[Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della C.E.E.;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica all'esercizio della professione certificata in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;
- e) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.]

Art. 41

(Presentazione delle domande)

[La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale, Servizio turismo, Ufficio attività professionali turistiche.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 40.

Nella domanda gli aspiranti devono, altresì, indicare l'attività professionale per la quale chiedono l'abilitazione, una tra le lingue straniere incluse nel bando e le eventuali lingue straniere facoltative nelle quali intendono sostenere l'esame.

I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.]

Art. 42

(Materie d'esame)

[Le materie d'esame vertono per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

- A) Guida turistica:
 - prova scritta:
 - a) caratteri storici-artistici, geografici, paesaggistici, naturalistici ed economici del territorio regionale;
 - prova orale:
 - a) materie della prova scritta;
 - b) colloquio in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso ed a scelta del candidato;
 - c) colloquio in una o più lingue straniere facoltative indicate dal candidato;
 - d) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica.
- B) Interprete turistico:
 - prova scritta:
 - a) composizione in una o più lingue scelte dal candidato, su un tema di cultura generale.
 - prova orale:

- a) colloquio ed esercizio di traduzione nelle lingue in oggetto della composizione scritta;
 - b) principi di tecnica e legislazione turistica;
 - c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.
- C) Accompagnatore turistico:
- prova scritta:
 - a) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea.
 - prova orale:
 - a) materie della prova scritta;
 - b) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale nonché nozioni generali di legislazione turistica;
 - c) nozioni di tecnica dei trasporti, valutaria e doganale;
 - d) colloquio in una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse, indicata dal candidato.]

Art. 45
(Tessera di riconoscimento)

A seguito dell'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 44 il Settore turismo della Giunta regionale rilascia agli interessati una tessera personale di riconoscimento da tenere in vista nell'espletamento dell'attività professionale.

La tessera di cui al comma precedente, munita di fotografia dell'intestatario, deve contenere i dati anagrafici dello stesso [e le indicazioni della licenza comunale].

Art. 46
(Tariffe)

[Le tariffe da applicare per le prestazioni delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici sono fissate annualmente, dalla Giunta regionale, sentiti gli enti periferici per il turismo e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Per le iniziative turistiche a carattere sociale, ed in particolare per quelle a favore del turismo giovanile e studentesco, devono essere fissate tariffe preferenziali.

Sono fatte salve le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, aventi efficacia interna, nonché gli accordi contrattuali regolanti i rapporti giuridici tra le parti in ordine alle prestazioni suddette.]

Art. 47
(Divieti)

Le guide turistiche, gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione [e, in particolare, attività di carattere commerciale].

[Il divieto comprende, inoltre, l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.]

È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico, soggetti non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA.

[È fatto, altresì, divieto ai soggetti di cui al primo comma di applicare tariffe differenti da quelle determinate ai sensi del precedente art. 46.]

Art. 48
(Agevolazioni)

Le guide turistiche [munite di licenza], nell'esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, e nelle località autorizzate, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprietà dello Stato, della Regione o di enti locali, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì agli interpreti turistici, [munite di licenza,] nel caso in cui occorra l'attività dell'interprete oltre quella della guida turistica locale.

Art. 50
(Vigilanza e controllo)

L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale

delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, è demandato ai comuni.

[I provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative posti in essere dai Comuni in forza della presente legge devono essere comunicati al Presidente della Giunta regionale ed al Settore turismo della stessa.]

I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli

imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli

eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
- 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104]
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o

attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

- 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
- 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il testo dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 3

(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK)

1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea

- abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.

DECRETI

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 07.05.2015, n. 35

Elezioni del componente elettivo del consiglio delle autonomie locali - nomina componenti della sezione elettorale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI gli articoli 71 (Il Consiglio delle Autonomie locali) e 72 (Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali) dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali" che:

- all'articolo 2, dispone che il CAL è composto di venti membri: otto componenti di diritto (i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse); dodici rappresentanti degli Enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo;
- all'articolo 3, comma 3, dispone che i collegi elettorali sono:
 - il Collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;

- il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;
 - il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;
 - il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi;
- all'articolo 3, comma 5, dispone che il Sindaco più giovane di età assume le funzioni di Presidente del Collegio elettorale;

VISTO il proprio Decreto n. 5 del 15 gennaio 2015 con cui sono state indette le elezioni del componente elettivo del CAL per il Collegio della Provincia di Teramo in sostituzione di un componente dichiarato decaduto, per il giorno 23 maggio 2015, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, presso la Sezione elettorale allestita nella sede del Consiglio provinciale di Teramo;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 202 del 16 dicembre 2010 recante "L.R. 11 dicembre 2007, n. 47 Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali - Articolo 3, comma 5" che ha approvato le "Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali", come da ultimo modificate dalla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 53 del 22 marzo 2012;

PRESO ATTO dell'intesa raggiunta tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Provincia di Teramo con note prot. n. 20345 del 30 settembre 2014 e prot. n. 308869 del 10 dicembre 2014, avente ad oggetto gli aspetti organizzativi delle elezioni;

VISTI in particolare gli articoli 9 e 10 delle citate "Modalità e criteri" ai sensi dei quali:

- le elezioni si svolgono presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale sulla base dell'intesa con i Presidenti delle Province;
- la sezione elettorale è composta dal Presidente, da un segretario e da due scrutatori;
- il segretario è nominato dal Presidente di sezione tra i consiglieri comunali aventi diritto al voto nel collegio;
- gli scrutatori sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale tra i dipendenti del Consiglio regionale;

RITENUTO di dover prevedere, per il buon andamento delle operazioni elettorali, la nomina di un Presidente e uno scrutatore supplenti;

PRESO ATTO della disponibilità confermata dai Sindaci, contattati in ordine di anzianità, a svolgere le funzioni di Presidente effettivo e di Presidente supplente;

PRESO ATTO, altresì, della disponibilità dei dipendenti del Consiglio regionale con residenza più vicina alla Sezione elettorale, a svolgere le funzioni di scrutatori effettivi e supplenti;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 10 delle suddette "Modalità e criteri", dei componenti della Sezione elettorale nella sede del Consiglio provinciale di Teramo;

DECRETA

- **di nominare** componenti della Sezione elettorale nella sede del Consiglio provinciale di Teramo:

Presidente effettivo

- Sig. Andrea Luzii, Sindaco del Comune di Sant'Omero

Presidente supplente

- Sig. Santino Di Valerio, Sindaco del Comune di Cermignano

Scrutatori effettivi

- Sig. Amedeo Pomenti
- Sig.ra Manuela Lucenti

Scrutatore supplente

- Sig. Luca Fusari

- **di comunicare** il presente decreto:
 - ai Sindaci nominati Presidente effettivo e Presidente supplente;
 - ai Dirigenti del Consiglio regionale affinché ne diano comunicazione ai dipendenti nominati scrutatori effettivi e supplenti;

- **di pubblicare** il presente decreto sul BURAT e sul sito istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Dott. Giuseppe Di Pangrazio

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 13.04.2015, n. 36

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione Club Alpino Italiano - Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo - con sede in Teramo - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 - che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione Club Alpino Italiano - Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo - con sede in Teramo Via Cona, n. 180 - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 13-10-2014 depositata a mano il 29-10-2014 ed acquisita al protocollo regionale in data 03-11-2014 del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Club Alpino Italiano - Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo - con sede in Teramo Via Cona, n. 180 - volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e

l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

VISTO l'Atto Costitutivo del 23-11-2012 (Rep. N. 125645; Racc. n. 38638) nonché copia dell'Allegato A) Statuto - a rogito del Dott. Giovanni Battista Bracone, Notaio in Alba Adriatica, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, dell'Associazione Club Alpino Italiano - Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo - con sede in Teramo Via Cona, n. 180;

ACCERTATA, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione Club Alpino Italiano - Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo - con sede in Teramo Via Cona, n. 180 - ed alla iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di due Conferenze di Servizi, tenutesi in data 15-12-2014 e 04-03-2015;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 04-03-2015 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione Club Alpino Italiano - Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo - con sede in Teramo Via Cona, n. 180 - da parte dei competenti Dipartimenti regionali;

RILEVATI l'interesse sociale e la valenza delle finalità dell'Associazione, quali "promuovere e perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la frequentazione della montagna, la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in tutte le sue forme, nonché tutte le attività didattiche relative";

VERIFICATA la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in favore dell'Associazione Club Alpino Italiano - Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo - con sede in Teramo Via Cona, n. 180 - e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

- **di concedere** ai sensi dell'art. 3, L.R. 13/2005 il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione Club Alpino Italiano - Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo - con sede in Teramo Via Cona, n. 180;
- **di iscrivere** la predetta Associazione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Luciano D'ALFONSO

Segue Allegato

Allegato "A"
el. n. 38638
di raccolta



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE "GRAN SASSO D'ITALIA"
-TERAMO-

STATUTO SEZIONALE

[Handwritten signatures and initials]

Titolo I	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	2
Titolo II	SCOPI – FUNZIONI	2
Titolo III	SOCI	3
Titolo IV	ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE	5
Capo I	L'Assemblea dei soci	5
Capo II	Il Consiglio Direttivo	8
Capo III	Il Presidente ed il Vice Presidente	9
Capo IV	Il Segretario	9
	Il Tesoriere	10
Capo V	Il Collegio dei Revisori dei Conti	10
Capo VI	I Delegati	10
Capo VII	Durata delle Cariche Sociali	10
Titolo V	PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI	10
Titolo VI	SOTTOSEZIONI	11
Titolo VII	Capo I Gruppi	12
	Capo II Scuole	13
	Capo III Commissioni	13
Titolo VIII	CONTROVERSIE	13
Titolo IX	DISPOSIZIONI FINALI	14

214
8

STATUTO

STATUTO della SEZIONE C.A.I.
di TERAMO

Titolo I

- Denominazione - Sede - Durata -

Art. 1

È costituita l'associazione denominata **Club Alpino Italiano -Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo-** (abbreviato in C.A.I. Sezione di Teramo), con sede in Teramo, soggetto di diritto privato fondata in Teramo nell'anno 1914 e ivi ricostituita nell'anno 1945.

Essa ha durata illimitata.

Art. 2

La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, uniformando il proprio Statuto allo Statuto Generale ed al Regolamento Generale del C.A.I.

Lo standard è azzurro e reca al centro lo stemma del C.A.I., in alto la scritta in oro "Club Alpino Italiano", ed in basso la scritta in oro -Sezione "Gran Sasso d'Italia" Teramo-.

Lo standard potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito a delibera del Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, su autorizzazione del Presidente.

Art. 3

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Titolo II

- Scopi e funzioni -

Art. 4

L'associazione ha per scopo di:

- promuovere e perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la frequentazione della montagna, la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo in tutte le sue forme, nonché tutte le attività didattiche relative;

- incoraggiare studi e ricerche sia nel campo scientifico che sportivo mediante pubblicazioni periodiche, manuali e monografie;

- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di problemi connessi con l'alpinismo ed in particolare della tutela dell'ambiente montano e naturale;

- collaborare all'organizzazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

- realizzare, curare, mantenere e gestire rifugi e altre opere alpine;

- tracciare, realizzare, provvedere alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;

- promuovere attività sportive nell'ambito dell'arrampicata sportiva, della bici da montagna, dello sci in tutte le sue forme, ad eccezione dello sci alpino, dello snow-alpinismo e di ogni altro sport che abbia attinenza con l'alpinismo inteso nel senso più ampio del termine;


- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, escursionismo, sci-alpinismo, sci di fondo escursionistico, arrampicata sportiva e speleologia;

- organizzare gite ed ascensioni collettive; conferenze, dibattiti, proiezioni;

- curare la biblioteca e l'archivio dell'associazione;

- pubblicizzare l'attività dell'associazione anche attraverso la pubblicazione di un notiziario sezionale;

- promuovere e sostenere, attraverso l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità sociale;



10

215
10

- assumere ogni altra iniziativa, atta al conseguimento degli scopi sociali;

Sono vietate attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle dell'associazione. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi se non in seguito a delibera del Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, su autorizzazione del Presidente.

Art. 5

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.

Titolo III

- Soci -

Art. 6

I soci dell'associazione si distinguono in benemeriti, ordinari, familiari, giovani, secondo quanto stabilito nell'art. 8 dello Statuto Generale e negli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 7

Chiunque intenda divenire socio, deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'associazione, al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio ordinario presentatore iscritto all'associazione da almeno un anno; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà; nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie dei soci.

I cittadini di stati stranieri possono chiedere di diventare soci.

Art. 8

L'ammissione dei soci spetta, ad insindacabile giudizio, al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione negativa verrà comunicata all'interessato; le

somme versate saranno restituite al medesimo.

L'ammissione ha luogo per tutto l'anno, con decorrenza dal principio del medesimo. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

L'iscrizione del socio annuale si considera tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che il socio rassegni le proprie dimissioni.

L'associazione dopo l'ammissione, trasmette alla Direzione Centrale i dati anagrafici e i dati associativi del socio e le variazioni relative, entro quindici giorni dalla loro conoscenza.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento del C.A.I., nonché ogni delibera del Consiglio Direttivo; si impegna ad agire secondo lo Statuto e il Regolamento dell'associazione; si impegna a versare, per quanto in suo potere, a tempo debito, al conseguimento degli scopi dell'associazione, il contributo ordinario previsto dallo Statuto Italiano ed a prestare la sua attività al fine di portare l'associazione al maggior grado di efficienza.

Art. 9

I soci sono tenuti a versare all'associazione:

- la quota di ammissione (comprensiva del costo della tessera);
- la quota associativa annuale nella misura che verrà stabilita anno per anno, per le rispettive categorie di soci, dall'Assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci a valere per l'anno successivo; il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Art. 10

I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli art. 9 dello Statuto Generale del C.A.I e nell'articolo 14 del Regolamento Generale del C.A.I.; in particolare, il socio ha diritto di usufruire dei servizi organizzati

dall'associazione e di ricevere le eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'associazione medesima.

Il socio riceve dall'associazione la tessera di riconoscimento secondo quanto previsto dall'art. 12, commi 4 e 5, del Regolamento Generale del C.A.I.

Ogni anno, ai soci che abbiano raggiunto una anzianità ininterrotta di iscrizione all'associazione di 25 e di 50 anni, verranno consegnati speciali distintivi ricordo.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I., se non da questo autorizzate per mezzo dei suoi Organi competenti.

Non sono ammesse iniziative di natura pubblica dei soci, comprese le figure tecniche sezionali, in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dall'associazione, salvo delibera del Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, su autorizzazione del Presidente.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro associazione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

I soci non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'associazione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio dell'associazione.

Art. 11

La qualità di socio si perde per morte (o per estinzione se trattasi di ente), per dimissioni, per morosità e per radiazione, così come previsto nell'art. 10 dello Statuto Generale del C.A.I. e nell'art. 15 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 12

Il socio che entro il 31 marzo non abbia provveduto al pagamento della quota

associativa è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti in relazione alla sua qualità di socio dell'associazione.

Il socio che alla fine del primo semestre risultasse ancora moroso potrà, previo avvertimento scritto, essere cancellato dall'elenco dei soci con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Tale cancellazione non esonera il socio moroso dall'obbligo di versare la quota per l'anno in corso, mentre l'associazione conserva il diritto di esigere la quota annuale relativa, restando a carico del socio la eventuale maggiore spesa conseguente.

La riammissione dei soci esclusi per morosità potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo; in ogni caso sarà subordinata al pagamento dell'annualità insoluta.

Art. 13

Il Socio che abbia perduto per dimissioni o morosità la qualifica di socio la può riacquistare, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'associazione, o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11 ed al presente articolo, il socio può presentare ricorso come previsto dal Regolamento Disciplinare del C.A.I.

Art. 15

Il socio è libero di trasferirsi presso una qualsiasi sezione.

Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicato alla sezione di provenienza dalla sezione alla quale il socio si iscrive ed ha effetto dalla data di comunicazione.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della associazione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Per i soci aggregati fare riferimento a come previsto nell'art. 11 del Regolamento Generale del C.A.I.

Titolo IV

- Organi dell'Associazione -

Art. 16

Sono organi dell'associazione :

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sono vincolanti nei confronti dei soci dell'associazione.

Art. 17

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere conferite solo ai soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti; per il conferimento delle cariche sono assunti come unici criteri di selezione l'idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni volontarie e gratuite svolte a favore dei soci e di terzi con professionalità ad un buon livello di competenza e di efficienza (art. 70 del Regolamento Generale).

Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale secondo quanto stabilito dall'art. 72 del Regolamento Generale.

L'elezione a membro del Consiglio Direttivo o membro del Collegio dei Revisori dei Conti non preclude la nomina ad altre cariche sociali regionali, interregionali e nazionali né a delegato alle diverse assemblee, fatte salve le limitazioni dell'art. 72 del Regolamento Generale.

CAPO I

Art. 18

- L'Assemblea dei soci -

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti; l'Assemblea è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'Assemblea dei soci:

- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente dell'Associazione, i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed il Presidente dei Revisori dei Conti;
- delibera sulla quota associativa, sulla relazione del Presidente e sui bilanci consuntivi e preventivi;

- delibera sull'acquisto, sull'alienazione e sulla costituzione di beni immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;

- delibera sullo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;

- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione scritta e sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 15 ottobre o il 31 dicembre per la successiva Assemblea ordinaria;

- elegge i Delegati all'Assemblea dei Delegati, all'Assemblea Regionale dei Delegati;

- le delibere prese dall'Assemblea dei Soci saranno rese note mediante esposizione nella sede e nella bacheca sociale.

Art. 19

L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo, per la elezione alle cariche sociali e per l'approvazione del bilancio preventivo. Può



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12
216

essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata anche quando ne facciamo richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o il Collegio dei Revisori dei Conti; se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedere il Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede e nella bacheca sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Inoltre l'avviso stesso sarà spedito a tutti i soci aventi diritto con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Art. 20

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci della Sezione in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i soci minori di anni 18 non hanno diritto al voto.

La verifica del diritto al voto dei partecipanti spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti le loro responsabilità.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio e farlo votare in sua

vece anche in votazioni a scrutinio segreto, mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 21

L'Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario, il quale dovrà curare la redazione del verbale, e tre scrutatori, quando ritenuto necessario.

Art. 22

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese normalmente per alzata di mano o, in casi eccezionali per appello nominale o per scrutinio segreto, a seconda delle decisioni dei soci presenti aventi diritto al voto. Il voto per corrispondenza è escluso.

Tutte le votazioni relative a persone e/o questioni personali sono effettuate a scrutinio segreto.

Art. 23

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti; tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, ovvero modifiche statuarie, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti in Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e in regola con il versamento della quota sociale;
- la deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 24

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche allo Statuto non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale del Club Alpino Italiano, come previsto nello Statuto Generale del C.A.I.

Art. 25

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna ed amministrate per due anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale Abruzzo.

Art. 26

- Comitato elettorale -

Per le elezioni delle cariche sociali:

- Presidente dell'Associazione;
- Consiglio Direttivo;
- Revisori dei Conti;
- Presidente dei Revisori dei Conti;

L'Assemblea Ordinaria dell'anno precedente, alla scadenza del Consiglio Direttivo, può nominare un Comitato Elettorale e definirne i termini del mandato, che comunque non dovrà essere inferiori a quattro mesi.

Il Comitato Elettorale è l'organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali per la elezione dei componenti degli organi dell'associazione; è composto di tre membri che eleggeranno al loro interno un Presidente. Il Comitato Elettorale risolve ogni questione relativa alle elezioni, ivi incluse le controversie tra candidati, dal momento della designazione a quello della proclamazione degli eletti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti del comitato. I presenti sottoscrivono le decisioni e il verbale delle sedute; il Presidente del Comitato Elettorale dà immediata comunicazione scritta agli interessati delle decisioni prese e rende pubblico il verbale con l'affissione all'albo sezionale.

Il Comitato Elettorale, nel raccogliere le liste dei candidati soci resisi disponibili entro i termini che, nella sua discrezionalità, riterrà opportuno, ne formerà una unica; ha, fra l'altro, il compito di proclamare gli eletti alle cariche sociali, mediante verbale sottoscritto anche dagli Scrutatori, da affiggere all'albo sezionale e, nel giorno delle votazioni, nei locali dove la medesima si svolgerà.

247

Art. 27

- Elezioni -

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto come previsto nell'art. 35 dello Statuto Generale del C.A.I.

Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione prevista nell'art. 70, comma 2, del Regolamento Generale del C.A.I.

I soci eleggeranno con votazione unica, separatamente, il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed il Presidente dei Revisori dei Conti.

Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di eleggibili per ogni organo. Le preferenze vengono espresse indicando nelle scheda elettorale, riportante il timbro dell'Associazione, il nome e il cognome del candidato; una volta espresso il voto, la scheda verrà deposta in un'urna sigillata.

Vengono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato socio avente maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le schede scrutinate devono essere firmate dagli scrutatori.

L'elezione del Presidente si effettua con voto preferenziale, che può essere attribuito a quei candidati a Consigliere che abbiano anche accettato la candidatura a Presidente, il voto preferenziale per la nomina a Presidente è valido in subordine per la nomina a Consigliere.

Il candidato alla carica di Presidente dell'Associazione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi delle strutture sezionali o periferiche.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAPO II

Art. 28

- Il Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei consiglieri eletti fra i soci tra i quali verrà eletto un Vice Presidente.

Art. 29

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Qualora l'incarico del Segretario o del Tesoriere non venisse accettato da nessuno dei consiglieri, l'incarico può essere affidato dal Consiglio ad un socio dell'associazione.

Art. 30

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo la competenza dell'Assemblea dei soci ex art. 19 del presente statuto, ed in genere salvo le limitazioni contenute nel presente statuto, nello Statuto Generale e nel Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il Consiglio Direttivo:

- Propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo e delibera sulla relazione del Presidente;
- convoca le assemblee dei soci;
- propone all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale;
- delibera i provvedimenti nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'associazione, determinandone comunque i poteri; in particolare autorizza il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati, o altre elargizioni sotto qualsiasi forma, con o senza condizioni o termini, a sua discrezione;
- delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci;



15
prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività associative, fissandone le direttive di massima ed i termini entro i quali ciascun incaricato o commissione dovrà riferire al Consiglio Direttivo sull'attività svolta;

- delibera la costituzione e lo scioglimento delle sottosezioni e dei gruppi;
- decide sui ricorsi proposti dai soci avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dagli organi direttivi dei gruppi;
- approva preventivamente i programmi di attività dei Gruppi, Scuole e Commissioni dell'Associazione;
- ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le direttive dell'Assemblea dei soci;
- propone nominativi di soci per cariche sociali o per commissioni regionali, interregionali;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto e ne cura l'osservanza unitamente allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I.;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;
- assegna a commissioni, gruppi, scuole e sottosezioni i fondi per la loro attività e stabilisce i criteri di finanziamento degli stessi. Ne verifica e controlla i bilanci.
- comunica al C.D.R. del Gruppo Regionale Abruzzo e agli organi tecnici competenti, la costituzione di commissioni, comitati, gruppi, scuole e sottosezioni.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Di regola il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta al mese, mediante avviso da comunicare non meno di cinque giorni prima della seduta con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito; in caso di urgenza le convocazioni avvengono a mezzo telefonico. Le riunioni del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente o dal Vice Presidente.

Gli argomenti dell'O.d.G. vengono decisi dal Presidente con il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Devono essere inseriti nell'O.d.G. della prima riunione successiva alla richiesta eventuali argomenti pervenuti per iscritto dalle scuole, dai gruppi dalle commissioni sezionali o da almeno un terzo dei soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se invitati, i delegati alle Assemblee, i soci che ricoprono incarichi presso gli organi centrali e periferici; possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo i soci ed anche non soci, aventi specifica competenza sugli argomenti da discutere;

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e può far inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non ha diritto di voto.

Art. 32

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

Ai consiglieri deceduti, a quelli decaduti a norma del comma precedente ed a quelli dimissionari, subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea dei soci dovrà essere fatta nel termine di trenta giorni a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO III

Art. 33

- Il Presidente ed il Vice Presidente -

Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'associazione;
- ha poteri di rappresentanza che può delegare;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale dell'associazione;
- convoca l'Assemblea dei soci con delibera del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi; nonché la firma sociale;
- firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di urgenza adotta i provvedimenti provvisori necessari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di tale organo nella prima riunione successiva.

In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di iscrizione all'associazione.

Al Presidente dimissionario o che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo non eletto dei candidati a Presidente. Questo assume l'anzianità del sostituito ed il suo mandato è limitato allo scadere del Consiglio in carica.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Qualora non vi sia altro candidato, il Collegio dei Revisori effettua visite collegiali ed provvederà alla convocazione di una riunione individuale agli atti contabili e amministrativi formalizzandole con appositi verbali inviati al Presidente.

CAPO IV

Art. 34

- Il Segretario -

Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo; cura l'attuazione delle deliberazioni di tale organo, e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Art. 35

- Il Tesoriere -

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità. Partecipa, qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo, alle sedute dello stesso con parere consultivo.

CAPO V

- Collegio dei Revisori dei Conti -

Art. 36

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente, due membri effettivi ed un supplente.

Il revisore dei conti supplente partecipa a tutte le riunioni collegiali e sostituisce a tutti gli effetti un revisore dei conti effettivo, per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato, fino al suo rientro o alla sua sostituzione.

Art. 37

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile ed amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'associazione nelle sue componenti, esaminando bilanci ed eventuali variazioni, redigendo apposite relazioni e riferendo al Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ispettivi.

CAPO VI

- I Delegati -

Art. 38

I Delegati all'Assemblea dei delegati del C.A.I., all'Assemblea del Gruppo Regionale Abruzzo rappresentano, con il Presidente, l'associazione alle relative assemblee.

Concordano con il Consiglio Direttivo le direttive generali circa gli argomenti all'ordine del giorno da discutere alle predette assemblee.

CAPO VII

- Durata delle cariche sociali -

Art. 39

La durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti è di tre anni.

La durata in carica dei delegati è di un anno.

Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito come previsto nell'art. 35 dello Statuto Generale e nell'art. 70, comma 3, del Regolamento Generale del C.A.I.

Gli eletti alla carica di Presidente durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione come previsto nell'art. 35 dello Statuto Generale del C.A.I..

Titolo V

- Patrimonio - Entrate - Esercizi Sociali -
Bilanci -

Art. 40

- Patrimonio -

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'associazione e di quelli che lo diverranno;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 41

- Entrate -

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

- dalle quote annuali di nuova iscrizione detratta la parte spettante alla sede centrale del C.A.I.;
- dalle quote annuali di rinnovo delle quote spettanti alla sede centrale del C.A.I.;
- dalle quote annuali di nuova iscrizione e di rinnovo delle Sottosezioni;
- dall'utile della vendita di pubblicazioni e materiali prodotti dal C.A.I. e riportanti il logo del C.A.I. stesso;
- dall'attività di Gruppi, Scuole, Commissioni;
- da convenzioni con Enti Pubblici e privati per l'erogazione di servizi;
- da ogni altro eventuale provento a carattere periodico.

Nel bilancio debbono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art. 42

- Esercizi Sociali -

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio comprensivo dei bilanci di Scuole, Gruppi, Commissioni e Sottosezioni che, unitamente alle relazioni del

Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione.

Art. 43

- Bilancio -

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

I fondi liquidi dell'associazione che non siano necessari per esigenze di cassa devono essere versati su un conto corrente bancario intestato all'associazione.

Art. 44

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

I utili e gli avanzi di gestione debbono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

Titolo VI

- Sottosezioni -

Art. 45

L'associazione può costituire una o più sottosezioni su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni.

La costituzione delle sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificare i regolamenti; la costituzione delle sottosezioni deve essere altresì approvata dal Gruppo Regionale Abruzzo.

Art. 46

Le sottosezioni avranno un proprio regolamento, redatto con l'osservanza delle norme e dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. e del presente statuto, che

diventa esecutivo dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Art. 47

Le sottosezioni sono dirette ed amministrare da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci della sottosezione, presieduto da un reggente, anch'esso eletto dall'Assemblea.

Entro venti giorni dall'elezione i nomi del reggente e dei componenti del Consiglio Direttivo della sottosezione dovranno essere comunicati per la ratifica al Consiglio Direttivo della Sezione.

Il reggente partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo della Sezione con voto consultivo.

Art. 48

L'Assemblea dei soci della sottosezione deve essere convocata una volta l'anno, con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti.

Art. 49

I rapporti economici tra la sezione e le sottosezioni, per quanto attiene alla quote sociali, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo della sezione, in relazione a quanto previsto nello statuto e nel regolamento generale del C.A.I.

Art. 50

Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza.

Non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale; non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale.

I soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci della sezione.

Art. 51

La sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione.

Avverso tale delibera del Consiglio Direttivo è ammesso in prima istanza ricorso

all'Assemblea della Sezione da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo della sottosezione entro trenta giorni dalla comunicazione raccomandata della deliberazione di scioglimento; in seconda istanza è ammesso un ulteriore ricorso, entro trenta giorni dalla deliberazione dell'Assemblea, al Gruppo Regionale Abruzzo.

Con la deliberazione di scioglimento la Sezione nomina uno o più liquidatori, sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti ed incamera l'equivalente della gestione economica, nella eventualità di una possibile ricostituzione della Sottosezione.

Decorso un periodo di due anni incamera nel suo patrimonio quanto nel frattempo amministrato.

Art. 52

Quando i soci di una sottosezione, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di venticinque, la sottosezione, deve intendersi automaticamente sciolta.

In tal caso, e salvi pur sempre i ricorsi di cui all'art. 51, il Consiglio Direttivo della Sezione, accertata la sussistenza di detto presupposto, provvede alla nomina del o dei liquidatori; anche in tal caso trova applicazione il terzo comma dell'art. 51.

Titolo VII

Gruppi - Scuole - Commissioni

CAPO I

- Gruppi -

Art. 53

L'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di gruppi di soli soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'associazione, o comunque attività compatibili con i fini dell'associazione stessa. I gruppi devono darsi un proprio regolamento interno, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo. Al loro interno devono eleggere un Responsabile e un Segretario con

l'avallo del Consiglio Direttivo. Il Responsabile ed il Segretario dei gruppi non possono essere eletti alle cariche sociali dell'associazione.

I gruppi non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia tecnico-organizzativa; uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa dell'Associazione.

Gli organi direttivi dei gruppi dovranno presentare entro il 30 ottobre di ogni anno i propri programmi al Consiglio Direttivo dell'associazione per l'approvazione. La relazione dell'attività svolta deve essere presentata entro il 15 gennaio dell'anno successivo o alla chiusura dell'attività stagionale.

Entro il 15 gennaio di ogni anno andranno presentati anche i bilanci preventivi e consultivi al Consiglio Direttivo dell'Associazione per l'approvazione.

Al Consiglio Direttivo dell'associazione spetta l'approvazione dei bilanci preventivi e consultivi dei Gruppi.

Eventuali contributi di Enti pubblici, privati e di altre organizzazioni dovranno presentare al Consiglio Direttivo i loro programmi e i loro bilanci delle varie attività dei Gruppi dovranno essere consolidati nei bilanci consuntivi e preventivi dell'associazione. Resta facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione, con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, destinare ai Gruppi tali contributi.

I Revisori dei Conti, possono effettuare verifiche ispettive durante il corso dell'anno. Alle sedute del Consiglio Direttivo dell'associazione partecipano i rappresentanti dei gruppi con voto consultivo.

I Gruppi non decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo; essi ottengono dal nuovo Consiglio nella sua prima riunione il mandato valido per tutta la durata del nuovo Consiglio che, comunque, non potrà essere superiore ai tre anni secondo quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto Generale.

I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento con motivata delibera dal Consiglio Direttivo.

I Gruppi non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale

CAPO II

- Scuole -

Art. 54

Il Consiglio Direttivo dell'associazione, con propria deliberazione ed in accordo con l'Organo Tecnico Territoriale può istituire Scuole di alpinismo, sci alpinismo, sci di fondo escursionismo, escursionismo, speleologia. Gli ordinamenti di tali scuole e le loro successive eventuali modifiche, disciplinati dall'Organo Tecnico Territoriale e dall'Organo Tecnico Centrale sono redatti e approvati dal Consiglio Direttivo. Le Scuole non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale

Il Consiglio Direttivo con delibera motivata o su richiesta motivata del competente Organo Tecnico Territoriale o dell'Organo Tecnico Centrale può deliberare lo scioglimento di una scuola sezionale dandone alla stessa motivata comunicazione ufficiale.

I Gruppi dovranno presentare al Consiglio Direttivo i loro programmi e i loro bilanci preventivi, nonché le modalità di finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno ed i bilanci consuntivi entro il 15 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'attività stagionale. Hanno autonomia tecnica, organizzativa oltre che gestionale e amministrativa e nei limiti dei fondi a loro disposizione annualmente ed, eventualmente, assegnati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I bilanci consuntivi devono essere controllati dai Revisori dei Conti in quanto parte integrante del bilancio sezionale. Gli stessi possono anche effettuare verifiche ispettive nel corso dell'anno.

CAPO III

- Commissioni -

Art. 55

Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di particolari attività, può costituire speciali Commissioni, i cui componenti vengono scelti per le competenze specifiche e le capacità nel campo in cui debbono operare.

[Handwritten signatures and stamps]

21

Le commissioni sono organi tecnici, di supporto al Consiglio Direttivo; hanno funzione consultiva, deliberativa soltanto nello svolgimento dei programmi di attività stabiliti ed approvati dal Consiglio Direttivo. Sono rette da un regolamento interno che recepisce finalità e modalità di funzionamento degli Organismi Regionali e Centrali ed uniformano la propria gestione e contabilità alla normativa amministrativa ufficiale dell'associazione. Per il loro funzionamento provvede direttamente il Consiglio Direttivo attraverso specifici capitoli di spesa del bilancio dell'associazione. Non hanno autonomia tecnica e amministrativa e non hanno bilanci propri.

Alla scadenza del Consiglio Direttivo scade automaticamente il mandato delle commissioni. Le commissioni ottengono dal nuovo Consiglio Direttivo il mandato valido per tutta la durata del nuovo Consiglio, che comunque non potrà essere superiore ai tre anni secondo quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto Generale.

Le commissioni possono essere sciolte in qualsiasi momento con motivata delibera del Consiglio Direttivo. Le Commissioni non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale.

Titolo VIII
- Controversie -
Art. 56

Le controversie che dovessero insorgere fra soci, o fra soci ed organi dell'associazione, o fra soci ed organi direttivi dei gruppi, o fra sottosezione e la sezione, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, da effettuarsi dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso.

Organi competenti ad esperire il tentativo di conciliazione sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra soci, e fra soci ed organi direttivi dei gruppi;

- Il Gruppo Regionale Abruzzo per le controversie fra soci ed organi della sezione, e fra sottosezioni e la sezione.

Art. 57

Avverso le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengano in violazione del presente Statuto o dello Statuto Generale e del Regolamento Generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso al Collegio Regionale dei Proviviri.

Titolo IX

Disposizioni finali -
Art. 58

È previsto dal presente Statuto Generale ed il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e le loro successive modifiche e integrazioni, nonché le norme del Codice Civile.

Art. 59

Il presente Statuto riserva all'associazione la facoltà di dotarsi di personalità giuridica.

Art. 60

L'adeguamento del presente Statuto alle eventuali modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. con deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I.

Statuto approvato a Teramo nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2006 e ratificato a Milano dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo nella seduta del 28 giugno 2008.



autenticata

Handwritten signatures and names: Paolo Marcelli, Carlo Saputo, Giulio Casareto, Paolo Marcelli, Antonio Cristofari.

Certifico che la patecata sopra, contenente in diciannove pagine
è conforme al suo originale, conservato nei gli atti originali
in una copia e si riferisce per uso Amministrativo
Dalle scale, 12/9/2014

[Handwritten signature]



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 27.04.2015, n. 39

Indizione conferenza di servizi decisoria finalizzata alla delimitazione del distretto turistico del gran sasso d'italia ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss.mm.ii;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss.mm.ii ha previsto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti i Distretti turistici, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate;
- gli obiettivi dell'istituzione del distretto turistico, ai sensi del citato articolo 3, comma 4, sono: riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 3, comma 5, del citato decreto legge n. 70 del 2011 e ss.mm.ii. prevede che la delimitazione dei Distretti sia effettuata dalle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori; prevede altresì che alla conferenza di servizi debba sempre partecipare l'Agenzia del demanio;
- il Vice Presidente della Regione on. Giovanni Lolli, in data 6 ottobre 2014, 21 ottobre 2014, 30 ottobre 2014, 21 novembre 2014, 13 gennaio 2015, 12 febbraio 2015, al fine di avviare un percorso di confronto sul tema in oggetto, ha convocato tutti i principali attori del territorio: i Comuni, le DMC in rappresentanza degli operatori economici, le Associazioni Separate dei Beni di Uso Civico, il Parco Gran Sasso Monti della Laga, il CAI, il Laboratorio dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare, il Centro Turistico Gran Sasso, la Gran Sasso Prati di Tivo, le associazioni sportive e turistiche locali, imprenditori, esperti, appassionati del settore.
- in data 20 marzo 2015, presso il Municipio di Castel del Monte (AQ), al termine del percorso di confronto avviato con gli tutti i principali attori del territorio di cui al punto precedente, si è tenuta la riunione costitutiva dell'Associazione "Distretto Turistico Montano del Gran Sasso d'Italia" portavoce degli stessi.
- l'Associazione "Distretto Turistico Montano del Gran Sasso d'Italia" ha richiesto, con nota acquisita al prot. RA/102835 del 17.04.2015, la conferenza di servizi decisoria per la delimitazione del Distretto Turistico ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss.mm.ii;
- il citato comma 5, modificato dall'art. 17, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 66, comma 1-bis, legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 10, comma 6, lettera a), legge n. 106 del 2014 stabilisce che la delimitazione sia effettuata entro il 31 dicembre 2015;

RICHIAMATO l'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che disciplina i lavori in conferenza di servizi;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. RA/102835/SA del 17.04.2015 l'Associazione "Distretto Turistico Montano del Gran Sasso d'Italia" ha richiesto la convocazione della conferenza di servizi decisoria per la

delimitazione del Distretto Turistico Montano del Gran Sasso d'Italia.

EVIDENZIATO che la suddetta nota prot. RA/102835/SA è da considerarsi quale richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 70 del 2011 e ss.mm.ii;

RITENUTO pertanto di procedere all'indizione della conferenza di servizi per la delimitazione del distretto turistico del Gran Sasso d'Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss.mm.ii;

RILEVATO che alla predetta conferenza dei servizi debbono partecipare, ai sensi del citato articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 70 del 2011 e ss.mm.ii, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Abruzzo, i Comuni interessati e l'Agenzia del Demanio;

PRESO ATTO che i 60 Comuni interessati dalla delimitazione del distretto turistico del Gran Sasso d'Italia sono i seguenti: L'Aquila, Campotosto, Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Montereale, Pizzoli, Scoppito, Barisciano, Poggio Picenze, San Demetrio ne' Vestini, Prata D'Ansionia, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Navelli, San Pio delle Camere, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castel del Monte, Capestrano, Ofena, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Calascio, Teramo, Montorio al Vomano, Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Penna S. Andrea, Pietracamela, Tossicia, Basciano, Bisenti, Campli, Castel Castagna, Civitella del Tronto, Cortino, Crognaleto, Isola del Gran Sasso, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cugnoli, Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Corvara, Farindola, Penne, Pescosansonesco, Pietranico, Vicoli, Villa Celiera;

RITENUTO di invitare altresì a partecipare, senza diritto di voto, alla conferenza di servizi l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia di L'Aquila, la Provincia di Teramo, la Provincia di Pescara, la Camera di Commercio di L'Aquila, la

Camera di Commercio di Teramo, la Camera di Commercio di Pescara, il Corpo Forestale dello Stato, le Amministrazioni Separate degli Usi Civici, il Parco Gran Sasso Monti della Laga, il CAI, DMC in rappresentanza degli operatori economici, Laboratorio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Centro Turistico Gran Sasso, Gran Sasso Prati di Tivo nonché tutti i principali attori del territorio di cui ai punti precedenti.

DECRETA

1. **di indire** la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss.mm.ii., per la delimitazione del distretto turistico del Gran Sasso d'Italia comprendente i Comuni di L'Aquila, Campotosto, Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Montereale, Pizzoli, Scoppito, Barisciano, Poggio Picenze, San Demetrio ne' Vestini, Prata D'Ansionia, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Navelli, San Pio delle Camere, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castel del Monte, Capestrano, Ofena, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Calascio, Teramo, Montorio al Vomano, Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Penna S. Andrea, Pietracamela, Tossicia, Basciano, Bisenti, Campli, Castel Castagna, Civitella del Tronto, Cortino, Crognaleto, Isola del Gran Sasso, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Valle Castellana, Cugnoli, Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Corvara, Farindola, Penne, Pescosansonesco, Pietranico, Vicoli, Villa Celiera;
2. **di stabilire** che le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi indetta con il presente atto saranno svolte dall'Assessore on. Giovanni Lolli con delega alle Attività Produttive; Crisi Industriali; Valorizzazione Beni Culturali; Politiche della Ricostruzione; Appennino Italic; Rapporti con le Commissioni Consiliari; Impulso e Monitoraggio per le Riforme Istituzionali, il quale provvederà, anche a mezzo di proprio

delegato, alla convocazione della prima riunione della stessa ed alla sua trasmissione alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data;

3. **alla conferenza** dei servizi sono tenuti a partecipare, attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Abruzzo, i Comuni interessati di cui al punto 1 e l'Agenzia del Demanio;

Alla conferenza di servizi sono altresì invitati a partecipare, senza diritto di voto, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia di L'Aquila, la Provincia di Teramo, la Provincia di Pescara, la Camera di Commercio di L'Aquila, la Camera di Commercio di Teramo, la Camera di Commercio di Pescara, il Corpo Forestale dello Stato, le Amministrazioni Separate degli Usi Civici, il Parco Gran Sasso Monti della Laga, il CAI, DMC in rappresentanza degli operatori economici, Laboratorio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Centro Turistico Gran Sasso, Gran Sasso Prati di Tivo nonché tutti i principali attori del territorio di cui ai punti precedenti.

Copia del presente Decreto, unitamente alla nota di convocazione indicante il luogo e la data della prima riunione della Conferenza, sarà inoltrata a tutti i soggetti invitati alla conferenza medesima.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Luciano D'Alfonso

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 10.03.2015, n. 22/7

Approvazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale "Lecceta litoranea di Torino di

Sangro" in Comune di Torino di Sangro (CH).

IL CONSIGLIO REGIONALE

UDITA la relazione della 2^a Commissione consiliare permanente svolta dal presidente Pietrucci che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta regionale n. 757/C del 18 novembre 2014 avente ad oggetto: Approvazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale "Lecceta litoranea di Torino di Sangro" in Comune di Torino di Sangro (CH);

PRESO ATTO che, sulla base dell'istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione, la Giunta regionale ha:

VISTO la L.R. n. 67 del 19 dicembre 2001, con la quale si istituisce la Riserva Naturale Regionale "Lecceta di Torino di Sangro" nel territorio del Comune di Torino di Sangro (CH);

VISTO l'art. 3 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 67, che demanda al Comune di Torino di Sangro (CH) la gestione della Riserva;

VISTO l'art. 4 della L.R. 67/2001 che demanda al Comune di Torino di Sangro (CH) di provvedere all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva;

VISTO il parere favorevole n. 2310 del 29/10/2013 espresso dal Comitato di Coordinamento regionale per la V.I.A. relativo alla Valutazione di Incidenza (all. "A");

VISTO la nota n. 7378 del 16/09/2014 (allegato "B") redatta in risposta alla comunicazione di questa Direzione n. 2058 del 30/04/2014 recante "*Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione*", con la quale l'Amministrazione comunale dichiara la conformità delle previsioni del PAN in oggetto al vigente PRG;

PRESO ATTO che il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva (allegato "C") inviato dal Comune di Torino di Sangro (CH) è composto da:

- a. Piano di Assetto Naturalistico (volume 1);
- b. Piano di Assetto Naturalistico (volume 2 - *Linee guida per la gestione, norme tecniche di attuazione e regolamenti*);
- c. Documentazione cartografica composta dalle seguenti tavole:
 1. Inquadramento territoriale;
 2. Inquadramento territoriale della Riserva su base aereofotogrammetrica;
 3. Inquadramento territoriale della Riserva su base catastale;
 4. Inquadramento territoriale della Riserva su ortofotocarta;
 5. Inquadramento territoriale della Riserva sulla Carta della Pericolosità;
 6. Inquadramento territoriale della Riserva nel Piano Paesistico regionale;
 7. Carta della vegetazione;
 8. Carta delle proprietà pubbliche;
 9. Carta del paesaggio agrario storico;
 10. Carta con indicazioni del PCTP;
 11. Stralcio PRG;
 12. Carta della fauna e delle emergenze floristiche;
 13. Zonazione;
 14. Carta degli interventi;

DATO ATTO che il comune di Torino di Sangro (CH) ha adempiuto, per il fine autorizzativo del PAN in oggetto, alle procedure di cui all'art. 22, comma 3 della L.R. 38/1996;

VISTO la nota n. 7722 del 15/09/2011 con la quale, in riferimento alle procedure di cui all'art. 22, comma 3 della L.R. 38/1996, il Comune di Torino di Sangro (CH) ha inviato assieme alla documentazione relativa al PAN copia dei seguenti documenti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 16/02/2011 di adozione del PAN (allegato "D");
- Determinazione direttoriale della Direzione Affari della presidenza

della Regione Abruzzo, n. 146 del 15/12/2010 "Provvedimento di non assoggettabilità a VAS del Piano di Assetto naturalistico della "Riserva naturale regionale guidata Lecceta di Torino di Sangro" (allegato "E");

VISTO la nota n. 8651 del 19/11/2011 con la quale l'Amministrazione del comune di Torino di Sangro ha inviato copia della Delibera di C.C. relativa all'esame delle osservazioni pervenute al PAN (allegato "F");

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia ha attestato la legittimità della citata deliberazione n. 757/C del 18 novembre 2014 e la sua regolarità sotto il profilo tecnico e amministrativo apponendo in calce la propria firma;

RITENUTO di poter approvare il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale "Lecceta litoranea di Torino di Sangro" in Comune di Torino di Sangro (CH), così come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 757/C del 18 novembre 2014, unitamente ai documenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

UDITO l'intervento del Consigliere Smargiassi;
all'unanimità

DELIBERA

- **di approvare**, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 38/96 nel testo in vigore, il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale "Lecceta litoranea di Torino di Sangro" in Comune di Torino di Sangro (CH), composto dai relativi elaborati così come adeguati dal Comune stesso (allegato C), come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 757/C del 18 novembre 2014, unitamente ai seguenti documenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa:

- a. Piano di Assetto Naturalistico (volume 1);
- b. Piano di Assetto Naturalistico (volume 2 - *Linee guida per la gestione, norme tecniche di attuazione e regolamenti*);
- c. Documentazione cartografica composta dalle seguenti tavole:
 1. Inquadramento territoriale;
 2. Inquadramento territoriale della Riserva su base aereofotogrammetrica;
 3. Inquadramento territoriale della Riserva su base catastale;
 4. Inquadramento territoriale della Riserva su ortofotocarta;
 5. Inquadramento territoriale della Riserva sulla Carta della Pericolosità;
 6. Inquadramento territoriale della Riserva nel Piano Paesistico regionale;
 7. Carta della vegetazione;
 8. Carta delle proprietà pubbliche;
 9. Carta del paesaggio agrario storico;
 10. Carta con indicazioni del PCTP;
 11. Stralcio PRG;
 12. Carta della fauna e delle emergenze floristiche;
 13. Zonazione;
 14. Carta degli interventi;

- **di trasmettere** il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti di competenza del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali.
-

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.04.2015, n. 25/4

Risoluzione: Punti nascita di Ortona, Atri, Sulmona e Penne: una maggiore analisi prima di decidere per la chiusura

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la risoluzione a firma dei consiglieri Sospiri, Mercante, D'Ignazio, Di Dalmazio, Febbo, Chiodi, Gatti, Iampieri, Ranieri, Marcozzi, Smargiassi, Pettinari e Bracco recante: Punti nascita di Ortona, Atri, Sulmona e Penne: una maggiore analisi prima di decidere per la chiusura;

UDITA l'illustrazione del consigliere Febbo;

UDITI gli interventi dei consiglieri D'Ignazio, Gatti e Mercante;

A Maggioranza Statutaria

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

«Il Consiglio regionale

PREMESSO CHE:

- il Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin ha recentemente dichiarato, così come riportato dagli organi di stampa: "La deroga ai punti nascita si può dare, dipende soprattutto dalle condizioni morfologiche territoriali. Però, un conto è se un punto nascita ne fa 490 al posto di 500, un conto se ne fa 200. Gli ospedali dove nascono i bambini devono essere in sicurezza per i piccoli e per le madri. Questa deve essere l'unica cosa che ci deve guidare nelle nostre scelte";
- il Comitato per il percorso nascita regionale (C.P.N.R.), chiamato ad esercitare i compiti previsti dall'accordo approvato dalla Conferenza Unificata e dai provvedimenti regionali di recepimento della stessa, in data 16.12.2014 avrebbe determinato in via definitiva la chiusura dei punti nascita in oggetto, provocando vero e proprio

panico sociale come confermano le notizie riferite dai quotidiani in data odierna in riferimento in particolare a Sulmona;

PRECISATO CHE

- prima della chiusura è necessaria l'attivazione del servizio di trasporto per le emergenze neonatali (STEN) e del servizio di trasporto materno assistito (STAM) per la tutela della qualità e della sicurezza della paziente e del nascituro, nonché il potenziamento strutturale e organizzativo dei reparti di ostetricia e ginecologia che resteranno attivi e si dovrà valorizzare ulteriormente il collegamento funzionale dei punti nascita e delle neonatologie con la rete regionale di emergenza per un miglior collegamento dell'ospedale con il territorio e che tali esigenze, malgrado da noi sottolineate nella precedente risoluzione discussa nella seduta di Consiglio regionale del 14.10.2014, sono rimaste fundamentalmente inevase;

RICORDATO CHE

il documento di riorganizzazione dei Punti Nascita della Regione Abruzzo redatto dall'Agenzia Sanitaria Regionale ha basato lo studio sull'analisi delle SDO (ricoveri ospedalieri) fino all'anno 2013;

PRESO ATTO CHE

per esempio il punto nascite di Ortona, indicato tra quelli da chiudere, ha raggiunto 513 parti nel 2010, 520 nel 2011, 529 nel 2012 e solo nel 2013 ne ha raggiunto 488, mentre nel 2014 ha superato ampiamente la soglia dei 500 e rispetta tutti gli standard di qualità (tecnologici, strutturali e organizzativi) previsti dall'Accordo Stato Regioni del 2010, il cosiddetto Piano Fazio. Inoltre, ad Ortona nell'ambito della programmazione regionale si è voluto istituire l'Ospedale della Donna con la Breast Unit dal 2011 e si è conclusa, proprio in questi giorni, la procedura per il conseguimento della certificazione EUSOMA: certificazione di eccellenza molto prestigiosa conseguita ad oggi da sole 5 strutture in Italia e 10 in Europa;

CONSIDERATO CHE

Il documento pubblicato nei primi mesi del 2014 dall'Agenas relativo ai punti nascita

pubblici e privati da chiudere, distinti per regione, in base ai dati del Piano Nazionale Esiti per l'Abruzzo esclude il punto nascite di Ortona tra quelli da chiudere;

DATO ATTO

- che il punto nascita di Atri rispetta perfettamente i parametri previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 in quanto:
- il numero di parti nel 2014 è stato pari a 517 e nel 2015, sulla base dei dati fino ad ora registrati, si presume superiore ai 600;
- la media dei parti cesarei è più bassa (pari al 37,5%) sia di quella regionale (pari al 38,2%) che di quella nazionale (pari al 35%);
- si tratta di un punto nascita con elevatissimi standard di sicurezza e dispone di una UUOO di Neonatologia pediatrica;

e pertanto deve esserne assolutamente esclusa la chiusura.

VALUTATO ANCORA UNA VOLTA CHE

per esempio il punto nascite di Sulmona, nel primo documento di riorganizzazione dei punti nascita dell'Agenzia Sanitaria Regionale è indicato tra quelli da mantenere attivi con deroga al principio dei 500 parti l'anno per fattori strettamente orografici del territorio legati alla necessità di garantire adeguati tempi di percorrenza. Infatti, il tempo medio di percorrenza tra Sulmona e i Presidi Ospedalieri più vicini (Chieti e Avezzano) è prossimo ai 50 minuti e il tempo medio di percorrenza tra il territorio di Castel di Sangro e i Presidi più vicini (Chieti, Avezzano e Vasto) è prossimo ad un'ora e trenta;

PRESO ATTO CHE

la chiusura dei punti nascita riverserebbe l'attività su quelli già esistenti, per esempio quella di Penne si sposterebbe a Pescara che è già al massimo dell'operatività con una media di 2037 parti l'anno e la chiusura di quello di Atri avrebbe ripercussioni sull'operatività di quello di Teramo che già supera gli 800 parti l'anno;

tutto quanto premesso

IMPEGNA**il Presidente della Giunta regionale,
Commissario ad acta**

- **a mantenere** i reparti di ostetricia e ginecologia di Sulmona, Atri, Ortona e Penne, i cosiddetti Punti Nascita, attivi, assicurando ogni iniziativa per garantire sempre maggior sicurezza dei nascituri e delle madri;
- **a sospendere** e ritirare immediatamente il Decreto Commissariale 10/2015, che disponeva la chiusura dei punti nascita di Sulmona, Atri, Ortona e Penne».

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.04.2015, n. 25/5

Risoluzione: Chiusura punti nascita**IL CONSIGLIO REGIONALE**

VISTA la risoluzione a firma dei consiglieri Gerosolimo, Monticelli, Berardinetti, D'Alessandro, Mazzocca, Di Nicola, Mariani, Pietrucci, Olivieri, Balducci, Pepe, Di Pangrazio, Monaco e Paolini recante: Chiusura punti nascita;

UDITA l'illustrazione del consigliere D'Alessandro;

UDITI gli interventi dei consiglieri Di Dalmazio, Marcozzi, Monticelli e Di Nicola;

a maggioranza Statutaria

L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

"Il Consiglio regionale

PREMESSO CHE:

- il dibattito sulla chiusura dei punti nascita in Abruzzo, come da direttive ministeriali, si protrae sin dall'insediamento di questo esecutivo;
- il 23 dicembre 2011, Presidente Gianni Chiodi deliberava con DGR 897 la chiusura dei punti nascita in Abruzzo,

con un numero di nascite inferiore a 500, che recepiva l'Accordo Stato-Regioni n. 137/CU, del 16.12.2010 "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo", con l'Istituzione del Comitato Percorso Nascita Regionale (C.P.N.R.);

RITENUTO CHE sull'argomento sono state diramate comunicazioni non puntuali da parte dell'opposizione e che resta prioritario rendere trasparente il percorso avviato nel 2011 dal Presidente Chiodi, e definire una posizione univoca del Consiglio;

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione recepiva l'Accordo Stato-Regioni n. 137/CU del 16.12.2010 "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo", con l'Istituzione del Comitato Percorso Nascita Regionale (C.P.N.R.). Il punto "1" dell'accordo Stato-Regioni prevedeva la "razionalizzazione progressiva dei punti nascita";
- nell'allegato all'Accordo relativo alla "riorganizzazione dei punti nascita", "... si raccomanda stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale, fissando il numero di almeno 1000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere ... La possibilità di punti nascita con numerosità inferiore e comunque non al di sotto dei 500 parti/anno potrà essere prevista solo su base di motivate valutazioni... delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione dello STAM";
- sulla base di tali atti normativi ha operato con le sue conclusioni il Comitato percorso nascita regionale. Tali conclusioni sono alla base dei provvedimenti del Commissario Luciano D'Alfonso;

IMPEGNA

**il Presidente della Giunta e Commissario
alla sanità**

- **a riesaminare** il decreto n. 10/2015, nel quadro delle compatibilità programmatiche, mediante una nuova riorganizzazione dei punti nascita anche attraverso il ricorso a strumenti che tengano conto delle particolarità geomorfologiche territoriali, attivando al riguardo iniziative sostenibili adeguate nei confronti degli uffici competenti”.

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.04.2015, n. 27/1

Documento: Progetto per la realizzazione della centrale elettrica a biomasse di Borgo Incile in Avezzano, promossa dalla Power Crop S.r.l. nell'ambito del processo di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, a seguito della riforma dell'Organizzazione Comune dei Mercati del settore dello zucchero emanata con i Regolamenti (CE) n. 318/2006, n. 319/2006, n. 320/2006

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il documento a firma dei consiglieri Ranieri, Smargiassi, Pettinari, Mercante, Marcozzi, Febbo, Sospiri, Iampieri, Bracco, Di Dalmazio e Chiodi recante: Progetto per la realizzazione della centrale elettrica a biomasse di Borgo Incile in Avezzano, promossa dalla Power Crop S.r.l. nell'ambito del processo di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, a seguito della riforma dell'Organizzazione Comune dei Mercati del settore dello zucchero emanata con i Regolamenti (CE) n. 318/2006, n. 319/2006, n. 320/2006;

UDITA l'illustrazione del consigliere Ranieri;

ALL'UNANIMITÀ

LO APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive

«Il Consiglio regionale

PREMESSO che:

1. La riforma OCM zucchero, introdotta con i Regolamenti (CE) n. 318/2006, n. 319/2006, n. 320/2006, ha reso non competitiva la produzione nazionale della barbabietola da zucchero;
2. Nello specifico, con l'introduzione della nuova Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dello zucchero, sono state riviste le quote di produzione assegnate ad ogni Stato membro. In tale contesto, l'Italia ha visto ridursi sensibilmente la quota di produzione assegnata a livello europeo, rispetto alla quota precedente, con dirette conseguenze sull'intera filiera bieticolo-saccarifera;
3. A seguito della riforma OCM zucchero, viene emanato il Regolamento (CE) n. 320/2006 recante "Regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune". Tale Regolamento, all'art. 1, istituisce il "Fondo di ristrutturazione temporanea" il quale ha lo scopo di finanziare una serie di contributi per la dismissione, riconversione e diversificazione della filiera bieticolo-saccarifera, lo smantellamento degli impianti di lavorazione e la bonifica delle aree industriali;
4. L'art. 3 del Regolamento (CE) n. 320/2006, rubricato "Aiuto alla ristrutturazione", prevede la concessione di un contributo economico per la realizzazione di interventi di riconversione, nelle Regioni degli stati membri coinvolte dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero;
5. Lo stesso Regolamento prevede all'art. 4, paragrafo 3, gli elementi essenziali del piano di ristrutturazione, piano che le imprese devono necessariamente presentare per accedere al contributo previsto per la ristrutturazione. In particolare, alla lettera a) del medesimo paragrafo viene stabilito che il piano di ristrutturazione debba contenere "una presentazione dei fini e delle azioni previsti, che mostri tra di essi un valido equilibrio sotto il profilo economico e coerenza con gli obiettivi del fondo di ristrutturazione e della politica di

- sviluppo rurale nella regione interessata come approvato dalla Commissione”, evidenziandosi chiaramente che l’aiuto alla ristrutturazione è legato allo sviluppo dell’attività rurale, nell’interesse dei coltivatori e delle comunità di riferimento;
6. Il Regolamento (CE) n. 320/2006 attribuisce il monitoraggio, il controllo e la verifica dell’attuazione del piano di ristrutturazione, così come è stato approvato, agli Stati membri;
 7. In base all’art. 6 del Regolamento comunitario, viene poi concesso un ulteriore contributo per interventi di diversificazione, sempre nell’ambito della ristrutturazione dell’industria dello zucchero, destinato alle imprese bieticole e saccarifere che cessano la produzione ed erogato dallo Stato membro in cui operano;
 8. Per far fronte alla crisi del settore saccarifero in Italia, è stato emanato il decreto legge n. 2/2006 recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa” convertito con modificazioni dalla Legge n. 81/2006, il quale all’art. 2 ha demandato ad un apposito “Comitato interministeriale” la redazione del Piano per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, il coordinamento delle misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali e la formulazione di direttive per l’approvazione dei progetti di riconversione;
 9. Detto Comitato Interministeriale ha approvato un Piano di indirizzo e di coordinamento per tutti i progetti di riconversione presenti sul territorio nazionale in data 31/01/2007;
 10. Nella premessa del Piano si afferma: “I progetti di riconversione e i relativi fabbisogni finanziari non costituiscono un impegno per le autorità nazionali quanto piuttosto un orientamento al fine di conseguire un ottimale utilizzo della materia prima agricola con l’obiettivo di trovare nuovi sbocchi di mercato”;
 11. Il “Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera”, approvato il 31 gennaio 2007 dal Comitato interministeriale di cui all’art. 2 del richiamato D.L. 2/2006, prevede all’allegato n. 1 “Direttive per l’approvazione dei progetti di riconversione”, che le Regioni promuovano, relativamente ai progetti di riconversione produttiva degli ex zuccherifici ricadenti nel territorio di competenza, un “accordo di riconversione produttiva”, nonché degli accordi di filiera territoriali;
 12. L’Allegato n. 1 al Piano ex art. 2, comma 2, del decreto legge n. 2/2006, prevede espressamente che “i progetti di riconversione devono essere ispirati a logiche di libera concorrenza e gli impianti post-riconversione devono presentare caratteristiche industriali, finanziarie e di mercato tali da consentire che i progetti mantengano nel tempo la capacità di competere sul mercato senza ulteriori sovvenzioni”;
 13. Il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, disposto dal Comitato interministeriale, ha definito quale primo obiettivo degli interventi quello di: “sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, in un ottica di filiera”;
 14. Il Comitato interministeriale ha provveduto a predisporre ed aggiornare annualmente il “Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera”, all’interno del quale, per ciò che attiene i progetti di riconversione degli zuccherifici dismessi, stabilisce quanto segue: “Le principali alternative produttive collegate alla riconversione degli ex zuccherifici furono inizialmente individuate nella filiera bioenergetica e, soprattutto, in Abruzzo ed in Emilia-Romagna, in connessione rispettivamente alla ristrutturazione dello stabilimento di Celano e di Pontelagoscuro, nell’orticoltura.”;
 15. Il Piano predisposto dal Comitato interministeriale sulla base dell’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 2/2006, nella versione revisionata ed approvata nel febbraio del 2009, indica come

- progetto di riconversione dello stabilimento di Celano (AQ) la realizzazione di una produzione in serra e un impianto di trasformazione orticola, senza fare alcun riferimento alla realizzazione di una centrale elettrica alimentata da biomasse lignocellulosiche;
16. L'impianto di raffinazione industriale dello zuccherificio di Celano, della società Eridania Sadam S.p.A., del Gruppo Maccaferri, ha seguito l'iter di dismissione produttiva, smantellamento degli impianti, bonifica e ipotesi di riconversione;
17. L'Intesa Quadro di filiera agro energetica, sottoscritta in data 31 Agosto 2007 tra la proponente Eridania Sadam S.p.A., Power Crop S.r.l., l'A.R.S.S.A. e le Organizzazioni agricole professionali locali ad eccezione di Copagri, prevede espressamente che l'avvio dei lavori possa avvenire solamente a seguito di uno specifico accordo di filiera con le organizzazioni di produttori quale condizione inderogabile per la sostenibilità dell'intervento, alla luce soprattutto di un progetto che prevede, fra l'altro, la realizzazione di una centrale elettrica della potenza di 30 MW elettrici alimentata da biomasse lignocellulosiche, provenienti da una filiera agricola locale che interessa 4.500 Ha di superficie fucense e da coltivazioni dedicate nell'arco di 70 km per un quantitativo di biomassa pari a 270.000 tn/anno al 40% di umidità;
18. L'Accordo di riconversione presentato e sottoscritto il 19 settembre del 2007 tra la proponente Eridania Sadam S.p.A., la Regione Abruzzo, la Provincia de L'Aquila, il Comune di Celano, Power Crop S.r.l., le sigle sindacali dei lavoratori prevede la realizzazione di un impianto per la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli ubicato nell'area dell'ex Zuccherificio di Celano e la realizzazione di una centrale elettrica di 30Mw (elettrici), alimentata da biomassa lignocellulosica;
19. Per l'attivazione della filiera, le proponenti Eridania Sadam S.p.A. e Power Crop S.r.l. e le Organizzazioni agricole territoriali, con il coordinamento dell'A.R.S.S.A., hanno concordato la realizzazione di una sperimentazione di colture arboree mai avviata;
20. In data 6 Marzo 2009 le Organizzazioni Professionali Agricole, Confagricoltura L'Aquila, Coldiretti L'Aquila e CIA L'Aquila, con nota indirizzata a tutte le parti in causa, ritirano la propria firma su tutte le intese per la palese violazione di clausole ed impegni che qui si riassumono:
- Eridania Sadam S.p.A. - Power Crop S.r.l. non hanno dimostrato alcun concreto interesse e non si sono impegnate, come per la Centrale a biomasse, per far partire il progetto riguardante la c.d. filiera agricola, rinviando ad una ipotetica disponibilità a collaborare con l'imprenditoria locale, peraltro mai sufficientemente informata, per la realizzazione di un "Centro di trasformazione Orticola";
 - Eridania Sadam S.p.A. - Power Crop S.r.l. non hanno fornito il numero delle aziende agricole che hanno sottoscritto i contratti di coltivazione sperimentali, né hanno fornito i dati della produzione delle biomasse e le risultanze della sperimentazione effettuata sui vari comprensori;
 - Né la Regione Abruzzo né l'A.R.S.S.A. hanno dimostrato interesse all'iniziativa, la prima non prevedendo alcun tipo di beneficio per le aziende che si impegnano alle riconversioni produttive ai sensi del Reg. CE n. 320/2006, l'Agenzia di Sviluppo Agricolo non avendo svolto alcuna attività di monitoraggio della sperimentazione condotta, né producendo alcuna informativa ufficiale sullo stato dell'arte del progetto.
21. Negli Accordi intervenuti tra luglio e settembre del 2007, propedeutici all'intervento di riconversione del sito di Celano (AQ), veniva espressamente previsto che, il sito dove sarebbe sorta la centrale a biomasse, sarebbe stato scelto dagli Enti locali coinvolti dal progetto e che, a fronte di questa scelta, sarebbe stato necessario previamente esperire una "verifica della sostenibilità

- territoriale, agricola ed economica" dell'intervento previsto, in relazione al luogo individuato;
22. Il Decreto del 2 marzo 2010 del Ministero politiche agricole alimentari e forestali di Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica, all'articolo 2 definisce la "biomassa da intese di filiera" come "la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005";
23. Il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 definisce chiaramente quali siano i soggetti titolati alla firma degli accordi di filiera o contratti quadro e cioè le imprese agricole e le organizzazioni di produttori; queste ultime per essere riconosciute devono avere, tra l'altro, caratteristiche di scopo, forme giuridiche, requisiti espressamente normati;
24. In data 7 settembre 2010, con giudizio n. 1559, Il Comitato CCR VIA della Regione Abruzzo, senza prendere atto (come si evince dal verbale) delle osservazioni inviate dai legittimi portatori di interesse (art.24, comma 9 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006) esprime parere favorevole al Progetto presentato da Eridania Sadam S.p.A. - Power Crop S.r.l., con prescrizioni. Tra queste si legge: "la ditta dovrà predisporre una relazione annuale sulle eventuali ricadute ambientali relative alle emissioni in atmosfera sulla piana del Fucino, sulla riserva e sul SIC"; alla luce di ciò appare evidente come lo stesso Comitato CCR VIA della Regione Abruzzo abbia implicitamente riconosciuta la posizione strategica della localizzazione dell'impianto rispetto ai siti Natura 2000;
25. Contro la valutazione del Comitato CCR VIA n. 1559 del 2010, sono attualmente pendenti presso il TAR Abruzzo due ricorsi:
- Ricorso proposto dal Comune di Luco dei Marsi in data 15 novembre 2010 (con l'intervento ad adiuvandum del Comune di Avezzano) avverso il giudizio n. 1559/2010 del Comitato CCR V.I.A;
 - Ricorso proposto in data 14 novembre 2011 dalle tre confederazioni agricole (CIA, Confagricoltura, Coldiretti), da due associazioni ambientaliste (Legambiente e Fare Verde) e da vari cittadini di Avezzano e Luco dei Marsi avverso il giudizio n. 1559 del 2010 del Comitato CCR V.I.A.
26. In data 8 Novembre 2011 il Consiglio regionale dell'Abruzzo approva all'unanimità una risoluzione con cui si impegna il Presidente della Giunta e l'assessore competente Mauro Di Dalmazio a:
- Sospendere il procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto a biomasse in attesa della decisione del Tar Abruzzo;
 - Chiedere una nuova valutazione ambientale, sulla base di quanto previsto dal predetto articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006;
 - Valutare l'ipotesi di predisporre una normativa che contempli il vincolo di rilascio del parere di Valutazione di Impatto Sanitario, così come richiesto dalle Amministrazioni di Avezzano e Luco dei Marsi.
27. Con due delibere consiliari successive, n. 75/2010 e n. 85/2010, il Comune di Avezzano ha stabilito che nella fascia contigua della Riserva Naturale del Monte Salviano, la quale viene ad includere il sito proposto dalla Power Crop S.r.l., si applichino le prescrizioni della zona "D" delle NTA;
28. Tali delibere del Comune di Avezzano, sono state successivamente impugnate dinanzi al TAR Abruzzo dalla Power Crop S.r.l., risultando tutt'ora aventi piena efficacia, non essendo stata disposta la sospensione o intervenuta la pronuncia del Giudice di merito di annullamento;
29. In data 16 settembre 2014, il Consiglio regionale dell'Abruzzo approva la risoluzione a firma dei consiglieri Ranieri, Mercante, Bracco, Marcozzi, Berardinetti, Gerosolimo, Di Nicola, Smargiassi e Pettinari recante: "Provvedimento urgente centrale Power Crop S.r.l. di Avezzano. Autorizzazione a proporre ricorso in via principale avanti

- la Corte costituzionale, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91”;
30. La Regione Abruzzo, con ricorso n. 85 depositato presso la cancelleria della Suprema Corte il 27 ottobre 2014, ha provveduto ad impugnare in via principale la norma che prevede il commissariamento dei progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero. La stessa Corte Costituzionale ha fissato la data dell'udienza pubblica del ricorso per il prossimo 7 luglio c.a.;
31. Il 24 marzo 2015, la “Conferenza di servizi” di cui alla legge 241/1990, indetta al fine di valutare il rilascio dell'Autorizzazione Unica e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ha espresso parere negativo nei confronti del progetto di centrale elettrica alimentata presentato dalla Power Crop S.r.l.;
32. Il 31 marzo 2015, il Comitato Interministeriale di cui all'art. 2 del decreto legge 2/2006 ha emesso una circolare indirizzata al prefetto de L'Aquila quale commissario ad acta per la riconversione dell'ex zuccherificio di Celano (AQ).
33. A seguito della ricordata circolare ministeriale, il Prefetto de L'Aquila, in qualità di commissario ad acta, provvede a disdire con nota n. 14321 del 31 marzo 2015 la riunione fissata con le parti sociali, indetta per il 2 aprile c.a.. Contemporaneamente, riporta a tutti i soggetti coinvolti dal processo di riconversione quanto deciso dal Comitato Interministeriale. In particolare, viene sottolineato come sia compito del commissario ad acta quello di individuare un sito alternativo, a seguito della pronuncia negativa da parte della Conferenza di Servizio. All'individuazione del nuovo sito concorreranno la Regione Abruzzo, la Provincia de L'Aquila, il Comune di Celano e le R.S.U. dell'ex zuccherificio Eridania Sadam S.p.a.

CONSIDERATO che:

1. L'impianto presentato dalla Power Crop S.r.l., ad oggi, non è supportato da nessuna filiera agro energetica locale, non sussistendo alcun accordo di filiera o contratto quadro con gli agricoltori locali o con il coinvolgimento delle Organizzazioni Professionali Agricole, stante il ritiro delle firme dal precedente accordo di filiera ad opera delle stesse Organizzazioni;
2. La normativa sulla riconversione, disposta dal Comitato interministeriale con l'allegato n. 1 al Piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, prevedendo la necessità di accordi di filiera che garantiscano la realizzazione dei progetti di riconversione, allo stato attuale, non potrebbe dirsi rispettata nel caso in cui la Regione Abruzzo rilasciasse i permessi necessari per la realizzazione della centrale elettrica a biomasse, che la Power Crop S.r.l. vuole realizzare in località Borgo Incile ad Avezzano (AQ);
3. Non risulta depositato alcun progetto per lo sviluppo della “filiera orticola”, con la realizzazione di un Centro di trasformazione per la valorizzazione delle suddette colture, non possono dirsi rispettati i requisiti richiesti per dare avvio ai lavori di costruzione della centrale elettrica a biomassa, così come stabilito dall'accordo di riconversione presentato e sottoscritto nel settembre del 2007 nonché come previsto dal “Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera”, approvato dal Comitato interministeriale nel febbraio del 2009, il quale parla di impianto di trasformazione congiuntamente alla produzione in serra;
4. All'interno dello stesso Piano per la razionalizzazione e riconversione del settore bieticolo-saccarifero, in più punti si fa riferimento alla riconversione dello stabilimento nell'ottica di una valorizzazione del prodotto orticolo, senza alcun riferimento ad una centrale elettrica alimentata da biomassa lignocellulosica, con potenza elettrica di 30 Mw, un consumo di 270.000 tn/anno di biomassa provenienti da una filiera agricola locale che interessa 4.500 Ha di superficie fucense e da coltivazioni

- dedicate nell'arco di 70 km e un costo stimabile intorno ai 100 milioni di euro;
5. Nel settore delle energie rinnovabili, con specifico riferimento alla termovalorizzazione delle biomasse, la possibilità di ottenere ritorni economici positivi è strettamente legata alla disponibilità di incentivi pubblici come certificati verdi, conto energia, tariffa omnicomprensiva, certificati bianchi, coefficienti moltiplicativi dell'energia prodotta;
 6. Sono stati fissati, ai sensi dell'articolo 1, comma 382 della legge finanziaria 2007, il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo $k = 1,8$, riconosciuti alla produzione di energia da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti - quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005;
 7. L'impianto proposto da Power Crop S.r.l. risulta essere economicamente vantaggioso solo in presenza degli incentivi statali alla produzione di energia da biomassa, implicando il venir meno di uno dei requisiti fissati dalla disciplina nazionale ovvero la previsione del mantenimento "nel tempo della capacità di competere sul mercato senza ulteriori sovvenzioni";
 8. La valutazione circa l'impatto dell'impianto proposto da Power Crop S.r.l. all'interno di un contesto come quello fucense, risulta essere stata superficiale ed imprecisa, non avendo preso in considerazione né le caratteristiche orografiche e fisiche proprie della Conca del Fucino, né la vocazione di questo territorio all'interno del quale trovano spazio colture di pregio come le IGP, contribuendo alla produzione di un terzo del PIL agricolo dell'intera Regione Abruzzo, le quali resterebbero danneggiate dalla realizzazione di un simile progetto;
 9. La mancata valorizzazione della vocazione propria del territorio fucense, con il contestuale danneggiamento delle produzioni di pregio come le produzioni IGP non può ritenersi in linea con quanto disposto dal Piano di ristrutturazione approvato dal Comitato interministeriale, nell'ambito del quale viene disposto che gli interventi di riconversione devono realizzare "un ottimale utilizzo della materia prima agricola con l'obiettivo di trovare nuovi sbocchi di mercato";
 10. Allo stesso modo, un progetto di riconversione realizzato con i contributi europei, di cui al Regolamento (CE) 320/2006, che mortifichi una realtà consistente e di pregio, come quella della Piana del Fucino, non può trovarsi in linea con quanto disposto dalla stessa disciplina comunitaria, la quale ha ben evidenziato come la concessione del contributo per la ristrutturazione degli impianti dismessi debba essere realizzata nell'ottica di uno sviluppo dell'attività rurale, nell'interesse dei coltivatori e delle comunità di riferimento;
 11. Il sito proposto dalla Power Crop S.r.l. per la realizzazione della centrale, ricade all'interno della fascia contigua della Riserva Naturale del Monte Salviano. Le delibere del Comune di Avezzano n. 75/2010 e n. 85/2010 ne impediscono la realizzazione in base alla disciplina di cui all'art. 10 della L.R. n. 134/1999;
 12. In più occasioni le Amministrazioni locali, le Organizzazioni Professionali Agricole e i Cittadini hanno dimostrato la forte avversione ad un simile progetto, auspicando un intervento di riconversione non in contrasto con la vocazione e specialità del territorio fucense;
 13. Lo stesso Consiglio regionale, in occasioni distinte, ha approvato due risoluzioni che impegnano la Regione, da un lato, a non dar seguito all'iter autorizzativo in sede di CCR VIA e a provvedere all'introduzione di una disciplina riguardante la Valutazione di Impatto Sanitario, dall'altro, il deposito di un ricorso costituzionale volto ad impugnare la norma sul commissariamento delle opere di riconversione, vincolando la Regione ad una presa di posizione contraria alla realizzazione dell'opera proposta da Power Crop S.r.l.;
 14. Non vi sono le condizioni, definite in sede Comunitaria per l'aiuto alla

- riconversione, finalizzate allo sviluppo di colture alternative alle bietole da zucchero e allo sviluppo dell'attività agricola locale;
15. Il Coordinamento Distrettuale del Corpo Forestale dello Stato in data 24/09/2009 riferisce che "l'approvvigionamento dell'ingente biomassa legnosa lascia serie incertezze in termini di disponibilità quantitativa sia per l'attualità che per il futuro, avendo al riguardo circostanziati elementi valutativi sia per la fornitura in loco che per quella reperibile in un raggio di azione di 70 Km dall'impianto";
 16. Il progetto non tiene conto delle reali esigenze delle aziende agricole del Fucino: razionalizzazione di centri per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli, creazione di una piattaforma commerciale, ecc.;
 17. Il parere positivo rilasciato dal Comitato Valutazione di Impatto Ambientale, risulta essere oggetto di seri e concreti dubbi circa la correttezza, sia formale sia sostanziale, delle valutazioni operate, non avendo preso in considerazione né il parere negativo rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato in ordine all'effettiva capacità di approvvigionamento delle biomasse necessarie, prevista dal progetto presentato, né le valutazioni ed approfondimenti eccettuati dalle OO.PP.AA. nonché dal Comitato di cittadini e dalle associazioni ambientaliste, raffiguranti una realtà agricola ed ambientale in sicuro contrasto con gli obiettivi del progetto di riconversione, né infine ha tenuto conto delle ricordate delibere del Comune di Avezzano che impedirebbero la realizzazione della centrale sul sito individuato dalla stessa Power Crop S.r.l.;
 18. Risultano pendenti due ricorsi al TAR Abruzzo, presentati dalle Amministrazioni di Luco dei Marsi ed Avezzano, nonché dalle OO.PP.AA., dalle associazioni ambientaliste Fare Verde e Legambiente e da diversi Cittadini marsicani, volti ad impugnare proprio il parere positivo rilasciato in sede di Comitato CCR VIA, soprattutto alla luce delle forti criticità rilevate;
 19. Risulta inoltre pendente un ricorso costituzionale promosso dalla stessa Regione Abruzzo, per ottenere la
20. declaratoria di illegittimità dell'art. 30 ter del D.L. 91/2014, norma che dispone la nomina dei Commissari ad acta nell'ambito dei progetti di riconversione;
 21. Non è mai stata avviata la sperimentazione in ordine alla coltura di biomassa, come previsto nell'iniziale accordo di filiera;
 22. La scelta del sito per la realizzazione della centrale elettrica a biomasse, rimessa in base alle Intese sottoscritte nel 2007 agli Enti locali coinvolti, è stata operata unilateralmente e senza preavviso dalla Power Crop S.r.l., la quale ha provveduto a richiedere al Consorzio Industriale di Avezzano l'assegnazione di un'area inserita nel perimetro gestito dal Consorzio medesimo. In aggiunta, stante l'individuazione unilaterale del sito operata dalla Power Crop S.r.l., è venuta meno anche la "verifica di sostenibilità", elemento da ritenere essenziale per l'individuazione di un sito idoneo e non in contrasto con le esigenze del territorio;
 23. Nella riunione del Comitato Interministeriale per il settore bieticolo-saccarifero del 5 febbraio scorso, l'Assessore alle Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale Dino Pepe ha comunicato, come si legge nel verbale, l'incompatibilità del progetto presentato dalle società Eridania Sadam S.p.A. - Power Crop S.r.l. con la naturale vocazione del Fucino per la produzione di prodotti orticoli. Lo stesso Assessore ha ribadito la criticità dell'iter autorizzativo per l'esistenza di due ricorsi al TAR, nei confronti del parere favorevole rilasciato dal Comitato CCR VIA e del contenzioso inerente la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 30 ter del D.L. 25 giugno 2014, n. 91 tra l'avvocatura regionale Abruzzo e la Corte Costituzionale, per la nomina del commissario ad acta;
 24. Il Prefetto della Provincia de L'Aquila ha rilevato, in qualità di Commissario ad acta per la riconversione, il mancato rispetto di quanto stabilito in sede di Accordo di riconversione in ordine alla progettazione e realizzazione di un impianto di trasformazione del prodotto orticolo, ponendo seri dubbi sulla

- validità del progetto della centrale a biomasse;
24. La stessa Provincia de L'Aquila ha disposto il ritiro della firma dell'Accordo di riconversione a seguito della mancata previsione di un impianto di lavorazione degli ortaggi, come previsto dall'Accordo di riconversione e dal Piano di ristrutturazione approvato dal Comitato interministeriale;
 25. Il progetto di riconversione, allo stato attuale, non è in grado di garantire realmente e con stabilità il reimpiego effettivo delle maestranze inizialmente impiegate presso lo zuccherificio Eridania Sadam S.p.A. di Celano (AQ), venendo meno uno dei requisiti previsti sia dai Regolamenti comunitari che dalle Direttive assunte dal Comitato interministeriale per la riconversione del settore bieticolo-saccarifero;
 26. La centrale sarebbe in grado di sfruttare solo l'energia prodotta sotto forma di elettricità, pari a 30 Mw, andando persa l'altra parte di energia, ben più cospicua, ottenuta sotto forma di calore, pari a 90 Mw, a causa della mancata previsione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ciò comportando un'inefficienza dal punto di vista non solo energetico ma anche economico;
 27. La nota inviata dal Comitato Interministeriale del 31 marzo 2015 e recepita dal Prefetto de L'Aquila in qualità di commissario ad acta, richiede che la Regione Abruzzo partecipi alla definizione del nuovo sito per la realizzazione della centrale a biomasse;
 28. Sempre a seguito della ricordata nota ministeriale, il Prefetto de L'Aquila in qualità di commissario ad acta ha indetto una riunione per il prossimo 29 aprile, alla quale potranno partecipare soltanto i sottoscrittori dell'accordo del 2007, ovvero la Regione Abruzzo, la Provincia de L'Aquila, il Comune di Celano e le R.S.U. dell'ex zuccherificio di Celano (AQ)

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale

1. **ad assumere** ufficialmente una posizione di contrarietà nei confronti del progetto di centrale elettrica a biomasse, proposto dalla Power Crop S.r.l., riconoscendone l'incompatibilità con il contesto socio-economico ed ambientale che contraddistingue la Piana del Fucino e, più in generale, la Marsica e l'Abruzzo;
2. **a ritirare qualsiasi** adesione rilasciata dalla Regione Abruzzo ad Accordi o Intese, nell'ambito dei progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero a seguito della riforma OCM zucchero, che non prevedano l'effettiva valorizzazione delle vocazioni del territorio abruzzese, con particolare riferimento all'Accordo di riconversione stipulato, in data 19 settembre del 2007, tra la proponente Eridania Sadam S.p.A. e la Regione Abruzzo, la Provincia de L'Aquila, il Comune di Celano, la Power Crop S.r.l. e le sigle sindacali dei lavoratori dell'ex zuccherificio di Celano;
3. **a non sottoscrivere** Accordi o Intese, nell'ambito dei progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero a seguito della riforma OCM zucchero, che non prevedano l'effettiva valorizzazione delle specifiche vocazioni dei territori abruzzesi cui fanno riferimento i medesimi Accordi o Intese, in risposta alla perdita subita con la chiusura dell'impianto di Celano (AQ);
4. **ad interessare** il Comitato interministeriale circa le lacune, mancanze ed inadeguatezze riscontrate nel progetto di riconversione presentato da Eridania Sadam S.p.A. - Power Crop S.r.l., al fine di rivedere l'Accordo di riconversione nell'ottica di una reale valorizzazione del territorio marsicano e delle sue peculiarità;
5. **ad assumere** tutti gli atti necessarie per regolare l'impiego e la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sul territorio abruzzese, compatibilmente con le peculiarità culturali, paesaggistiche, ambientali, economiche, sanitarie e turistiche dei singoli territori, alla luce della disciplina prevista dal D.lgs. n. 387/2003 e dal Decreto 10 settembre 2010 emanato dal Ministero per lo Sviluppo Economico;
6. **a predisporre** una disciplina che introduca la Valutazione di Impatto

Sanitario, quale parere positivo al cui rilascio è subordinata la realizzazione di progetti che possano influire negativamente sulle condizioni di salubrità ed integrità dei luoghi e dei territori;

7. **a provvedere** ad una revisione del parere rilasciato dal Comitato CCR VIA n. 1559 del 2010, alla luce delle criticità rilevate in narrativa e che hanno dato luogo a ben due ricorsi dinanzi al TAR Abruzzo;
8. **a non rilasciare** l'Autorizzazione Unica e L'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla luce delle gravi mancanze, criticità e dubbi riportati in narrativa, con particolare riferimento ai casi di contrasto fra la normativa nazionale e comunitaria e il progetto presentato dalla Power Crop S.r.l. alla Regione Abruzzo, nonché in ordine alle criticità dovute all'incompatibilità dell'intervento con le caratteristiche propria della Piana del Fucino e con gli obiettivi individuati nell'ambito della riconversione del settore bieticolo-saccarifero;
9. **a recepire**, in base alla L.R. n. 38/1996, la fascia contigua della Riserva del Monte Salviano e le misure già definite dal Comune di Avezzano, al fine di superare gli ipotetici vizi formali contestati dalla Power Crop S.r.l. con l'impugnazione delle delibere, ricordate in narrativa, assunte dall'Amministrazione Comunale;
10. **ad approvare** nel minor tempo possibile il Piano di Assetto Naturalistico, presentato dal Comune di Avezzano ed attualmente sottoposto a V.A.S., secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. n. 134/1999;
11. **a trasmettere** tempestivamente la presente delibera al Prefetto dell'Aquila, al Comitato interministeriali di cui all'art. 2 del D.L. 2/2006 nonché alla Dirigente del Servizio "Politica Energetica - Qualità dell'Aria - SINA" della Regione Abruzzo, la Dott.ssa Iris Flacco.
12. **a ribadire**, durante la riunione con il commissario ad acta del prossimo 29 aprile c.a., la contrarietà della Regione Abruzzo alla realizzazione del suddetto progetto presentato dalla Power Crop S.r.l., sottolineando la necessità di una ridefinizione dell'Accordo di riconversione al fine di individuare un

progetto diverso, che possa conciliarsi con le peculiarità della Marsica e dell'Abruzzo, permetta il reimpiego totale delle maestranze dell'ex zuccherificio di Celano (AQ) e costituisca un reale sviluppo del territorio e dell'economia marsicana»

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 09.04.2015, n. 27/2

Documento: Impianto Power Crop Avezzano - Riconversione zuccherificio Sadam Celano. Disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, del territorio e di salvaguardia dei livelli occupazionali

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il documento a firma dei consiglieri Berardinetti, Di Pangrazio, Pepe, Mazzocca, Di Nicola, Mariani, D'Alessandro, Paolini, Balducci, Paolucci, Iampieri, Pietrucci, Gerosolimo, Olivieri, Monticelli, Sclocco e D'Alfonso recante: Impianto Power Crop Avezzano - Riconversione zuccherificio Sadam Celano. Disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, del territorio e di salvaguardia dei livelli occupazionali;

UDITA l'illustrazione del consigliere Berardinetti;

a maggioranza Statutaria

LO APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive

«Il Consiglio regionale

PREMESSO CHE:

- Con la riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) Zucchero del 2006 il nostro Paese ha dovuto rinunciare alla produzione di un milione di tonnellate di zucchero, passando da 1,5 milioni pre-riforma alle attuali 508 mila;
- Con questa drastica riduzione di quote gli zuccherifici in Italia sono passati da 19 a 4, con la chiusura di ben 15 stabilimenti

e, di conseguenza, le superfici coltivate a barbabietola sono scese da 250 a circa 50-60 mila ettari;

- Lo zuccherificio Sadam Abruzzo di Celano, in concomitanza con altri stabilimenti nazionali, è tra quelli che sono stati costretti alla chiusura;
- Per far fronte alle gravi conseguenze socio occupazionali che hanno investito la filiera agro-industriale, a seguito dei nuovi Regolamenti comunitari, è stato insediato, ai sensi della legge 81/2006, un Comitato Interministeriale;
- In data 19 settembre 2007 è stato sottoscritto un accordo di riconversione produttiva, sulla base delle direttive previste dall'allegato 1 del "Piano per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera" approvato dal Comitato Interministeriale del 31 gennaio 2007, insediato ai sensi dell'ex articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 81/2006, tra la Regione Abruzzo, la Provincia dell'Aquila, il Comune di Celano, la società Eridania Sadam S.p.a., la Powercrop s.r.l., le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FLAI CGIL - FAI CISL - UILA UIL e le RSU dello stabilimento di Celano che prevedeva:
 - la realizzazione di un impianto di trasformazione di prodotti orticoli da realizzare nell'area dello zuccherificio di Celano;
 - la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomassa della potenza di 30 MWe (Mega Watt elettrico) da realizzare nel nucleo industriale di Avezzano più precisamente al confine con la frazione di Borgo Incile, ed in particolare, ricadente in parte in zona D1, Aree Industriali, di competenza del Consorzio industriale di Avezzano, ed in parte in Zona E1, agricola, di competenza del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Avezzano;
- In data 7 agosto 2008 la Powercrop Srl ha presentato alla Regione Abruzzo istanza di Autorizzazione Unica;
- In data 18 agosto 2008 la società Powercrop Srl ha presentato alla Regione

Abruzzo istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (Via);

- In data 9 settembre 2008, il Consiglio comunale di Avezzano ha approvato, con voto unanime, un Ordine del Giorno dove si deliberava la più netta contrarietà alla realizzazione della centrale a biomasse, promossa dalla Powercrop, da realizzare nel nucleo industriale del capoluogo marsicano;
- In data 1° ottobre 2008, il Comando provinciale dell'Aquila del Corpo Forestale dello Stato ha rimesso una nota alla società Powercrop, alla Direzione Parchi Territorio Ambiente ed Energia - Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - della Regione Abruzzo e ai Coordinamenti Distrettuali del CFS di Avezzano, Sulmona e Pescasseroli dove, nel merito della valutazione di impatto ambientale e di approvvigionamento della biomassa necessaria, veniva espresso il parere negativo all'impianto;
- In data 5 marzo 2009, le Organizzazioni di Categoria degli Agricoltori: Confagricoltura, Coldiretti e la Cia, manifestando la loro contrarietà al progetto di riconversione proposto dalla Powercrop, hanno ritirato formalmente il proprio assenso dall'intesa quadro di filiera precedentemente sottoscritta;
- In data 5 ottobre 2010 è stata emanata una delibera dal Comune di Avezzano, la numero 75/2010, che ha approvato una fascia contigua di rispetto alla Riserva Naturale del Monte Salviano, istituita con L.R. 134/1999, stabilendo, a tale fascia contigua di rispetto, le misure di salvaguardia previste dall'art. 10 della L.R. 134/1999 ed approvando gli indirizzi utili alla definizione del regime normativo per la stessa fascia che certamente con consentono la realizzazione della centrale a biomasse;
- Il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Regionale "Monte Salviano" adottato dal Consiglio Comunale della Città di Avezzano, con deliberazione n. 85 del 26 ottobre 2010, attende ancora di essere approvato in via definitiva dalla Regione Abruzzo;
- L'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Regionale "Monte Salviano" sarebbe in grado di

- scongiurare una volta per tutte la realizzazione del progetto della Powercrop di costruzione di una centrale a biomasse nel Comune di Avezzano località Borgo Incile, proteggendo gli importanti valori naturalistici che si trovano nell'area della Riserva, del tutto incompatibili con tale forma di impianto;
- Il fondo ove è prevista la realizzazione dell'impianto ricade nella "fascia contigua" della Riserva Regionale "Monte Salviano";
 - Contro il Giudizio del Comitato CCR VIA n. 1559 del 2010 pendono attualmente presso il Tar Abruzzo 3 ricorsi:
 - Ricorso proposto dal Comune di Avezzano promosso in data 08.10.2011;
 - Ricorso proposto dal Comune di Luco dei Marsi promosso in data 15.11.2010;
 - Ricorso proposto dalle tre confederazioni agricole (CIA, Confagricoltura, Coldiretti) da due associazioni ambientaliste (Legambiente e Fare Verde) e da vari cittadini di Avezzano e Luco dei Marsi promosso in data 14.11.2011.
 - In data 26 maggio 2011, il Consiglio provinciale dell'Aquila ha approvato, con voto unanime, un Ordine del Giorno dove veniva posta in evidenza l'incompatibilità dell'impianto con l'ambiente della piana del Fucino in considerazione di tre aspetti:
 - la eccessiva dimensione della centrale;
 - le problematiche relative all'approvvigionamento delle biomasse;
 - il mancato rispetto del coinvolgimento di tutti gli Enti Locali e delle comunità interessate;
 - In data 8 novembre 2011, il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato, con voto unanime, una risoluzione recante: "Impianto a biomasse PowerCrop", che impegnava il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente a "chiedere una nuova valutazione ambientale sulla base dell'articolo 6 del D.Lgs n. 152/2006".
- Il PSR, Piano di Sviluppo Rurale, 2007-2013 e la proposta di Piano 2014 - 2020 in discussione in Commissione considera il Fucino uno dei territori ad agricoltura maggiormente intensiva specializzata dell'Abruzzo che prevede tra i punti forza produzioni orticole e industriali di alto reddito per alcune delle quali vanta posizioni di leadership a livello nazionale ed europeo;
 - La tecnologia proposta nell'impianto powercrop è incompatibile con le produzioni agricole dei terreni del Fucino IGP e biologico. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse, l'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003 impone che "... Nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come al patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art 14", ovvero alle aree interessate da produzioni agroalimentari di qualità e quindi produzioni IGP, DOP, DOC, produzioni Biologiche etc;
 - L'impianto proposto è incompatibile sotto il profilo socio economico con il territorio del Fucino. A fronte dei vantaggi per l'azienda Powercrop numerose sarebbero le ricadute negative economiche e sociali. A titolo di esempio si possono citare:
 - danni d'immagine e reali, connessi ai rischi dell'impianto, ai prodotti agricoli d'eccellenza della Piana del Fucino (carote e patate IGP, ortaggi);
 - ripercussioni negative sulle aziende agricole del Fucino e sull'indotto delle attività agricole come le Cooperative per le sementi, rivenditori di attrezzi e mezzi agricoli, attività commerciali connesse all'agricoltura, banche e servizi finanziari in generale;
 - impoverimento della struttura sociale del Territorio, calo del reddito pro capite, calo sui

CONSIDERATO CHE:

- consumi e quindi ripercussioni sul terziario;
- L'impianto rappresenta un reale rischio per l'ambiente naturale e la sua realizzazione costituirebbe una palese incongruenza con le finalità e gli obiettivi del Progetto Appennino Parco d'Europa (A.P.E.), progetto di sviluppo sostenibile, che coinvolge le Regioni dell'arco appenninico di cui l'Abruzzo è la regione capofila;
 - Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici per l'Abruzzo - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo ha ritenuto chiedere, in via preventiva, al fine di procedere ad una valutazione sulla fattibilità dell'intervento promosso da Powercrop e per poter esprimere la valutazione di propria competenza, l'esecuzione di saggi archeologici nell'area interessata al progetto;
 - L'area proposta per il progetto è in prossimità dell'antica sponda del lago Fucino, interessata da infrastrutture di epoca romana (Emissario di Claudio) e in parte resa praticabile a seguito delle opere di bonifica della prima età imperiale (I e II secolo d.C.): l'utilizzo del settore è testimoniato dai ritrovamenti effettuati in anni recenti nella località Vigne Vecchie e da precedenti ulteriori ritrovamenti;
 - In data 5 febbraio 2015, l'assessore all'agricoltura della Regione Abruzzo Dino Pepe ha comunicato al comitato interministeriale del bieticolo-saccarifero l'incompatibilità socio-economica tra il progetto presentato dal gruppo Powercrop e la naturale vocazionalità della Piana del Fucino, strategica dal punto di vista agro-alimentare per la produzione di colture orticole diversificate che contribuiscono alla produzione del 25% del PIL agricolo regionale;
 - Lo stesso assessore Pepe, interpellato dal comitato del bieticolo saccarifero in merito alla nomina del commissario ad acta, ha espresso la volontà di attendere la risoluzione del contenzioso tra l'avvocatura regionale Abruzzo e la Corte Costituzionale, inerente la declaratoria di illeggibilità costituzionale dell'art. 30 ter del D.L 25 giugno 2014, n. 91;
 - Nella riunione presso la Prefettura dell'Aquila del 12 marzo 2015, il Prefetto dell'Aquila, Dott. Francesco Alecci, nelle sue funzioni di Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 2, del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 91, convertito dalla Legge 11 Agosto 2014, n. 116, per le operazioni di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, ex stabilimento Sadam Zuccherificio di Celano, ha aggiornato le proprie conclusioni, previa valutazione delle risultanze della Conferenza dei Servizi convocata presso il Servizio Politica Energetica, Qualità Aria e SINA - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, della Regione Abruzzo in data 24 marzo 2015, oltre che alla verifica, presso il Comitato interministeriale per il settore bieticolo-saccarifero, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della mancata attuazione in riconversione dell'ex zuccherificio Sadam di Celano della parte relativa alla filiera orticola, attraverso la realizzazione di un "Centro di Trasformazione Orticola" per concorrere alla valorizzazione delle carote e delle patate quali prodotti tipici dell'area interessata alla riorganizzazione, salvaguardando di fatto i livelli occupazionali;
 - La Conferenza dei Servizi, tenutasi presso il Servizio Politica Energetica, Qualità Aria e SINA - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, della Regione Abruzzo, nella seduta del 24 marzo 2015, ha concluso l'istruttoria con esito negativo all'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 387/2003 e dell'articolo 29-ter del Decreto Legislativo 152/2006 e Successive Modifiche ed Integrazioni, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomassa della potenza di 30 MWe (Mega Watt elettrico) e da fotovoltaico della potenza di 300 KWp, (Kilo Watt picco) da ubicarsi nel Comune di Avezzano (Aq) su proposta della Società PowerCrop Srl;
 - L'esito negativo della citata Conferenza dei Servizi è motivato, in particolare,

relativamente al contrasto dell'impianto "PowerCrop" con la misura MD3 (Divieto di insediamento di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, ad eccezione degli impianti e delle attività (SOx, NOx, CO2,PM10) di cui all'art. 272 commi 1 e 2) del Piano Regionale di Tutela e qualità dell'Aria della Regione Abruzzo.

TENUTO CONTO INOLTRE CHE:

- Nella riunione svoltasi in Prefettura all'Aquila il 12 marzo 2015 e nella Conferenza di Servizio del 24 marzo 2015 tutti gli Enti interessati, le Associazioni di Categoria ed i Comitati spontanei dei cittadini hanno confermato la loro più netta contrarietà alla realizzazione dell'impianto proposto dalla Società PowerCrop Srl;
- L'obiettivo prioritario, in forza agli accordi sindacali sottoscritti, è quello di ricollocare il personale prima impiegato nello stabilimento Sadam di Celano;
- Il 30 Giugno 2015 verranno a scadere gli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per riconversione di settore e con la stessa decorrenza cesserà definitivamente anche la possibilità per le maestranze di rimanere agganciate alla riconversione, qualora essa non venisse attuata entro tale data. Dal 1° Luglio 2015 i lavoratori in cassa integrazione verrebbero licenziati e posti in mobilità. Tali considerazioni sono state evidenziate più volte, nel corso degli incontri ampiamente richiamati nella presente ed anche pubblicamente sugli organi di stampa, dalle organizzazioni sindacali e le RSU dello Zuccherificio di Celano.

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta

- **a sostenere** presso i Ministeri competenti e presso il Prefetto

dell'Aquila, Dott. Francesco Alecci, nella sua qualità di Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 30-ter comma 2, del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 91, convertito dalla Legge 11 Agosto 2014, n. 116, per le operazioni di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, dell'ex stabilimento Sadam Zuccherificio di Celano, il parere negativo alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomassa della potenza di 30 MWe (Mega Watt elettrico) e da fotovoltaico della potenza di 300 KWp (Kilo Watt picco) da ubicarsi nel Comune di Avezzano (Aq) proposto dalla Società PowerCrop Srl per le seguenti motivazioni:

- In ragione del verbale della Conferenza di Servizio del 24 marzo 2015, che ha espresso esito negativo in particolare, relativamente al contrasto dell'impianto "PowerCrop" con la misura MD3 (Divieto di insediamento di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrastrutturate nell'ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, ad eccezione degli impianti e delle attività (SOx, NOx, CO2,PM10) di cui all'art. 272 commi 1 e 2) del Piano Regionale di Tutela e qualità dell'Aria;
- In ragione del mancato rispetto dell'accordo di riconversione produttiva dell'ex Zuccherificio di Celano, sottoscritto il 19 settembre 2007, nella parte in cui era prevista l'istituzione di una filiera orticola attraverso la realizzazione di un "Centro di Trasformazione Orticola" per concorrere alla valorizzazione delle carote e delle patate quali prodotti tipici dell'area interessata alla riorganizzazione salvaguardando di fatto i livelli occupazionali;
- In ragione della manifesta incompatibilità tra la centrale PowerCrop e la forte vocazione agricola della Piana del Fucino,

caratterizzata da una agricoltura ad alta specializzazione, capace di produrre colture orticole diversificate di eccellente qualità in un contesto produttivo che, con le oltre 2mila imprese agricole presenti e i circa 10.000 lavoratori, genera circa il 30% del PIL regionale;

- **a recepire** e determinare i limiti della Area contigua della Riserva Regionale del Monte Salviano, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Avezzano n. 75 del 5 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 38/1996;
- **ad approvare** definitivamente il Piano di Assetto Naturalistico (P.A.N.) della Riserva del Monte Salviano, adottato dal Comune di Avezzano con deliberazione n. 85 del 26 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 22 L.R. n. 38/1996;
- **ad adottare**, con la massima urgenza, alla luce delle scadenze richiamate in premessa, ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, ad oggi fortemente compromessi, dei lavoratori ancora attivi dell'ex zuccherificio di Celano, prevedendo adeguate progettualità ed intese economiche coerenti ed innovative, nell'ambito della programmazione regionale per lo sviluppo ambientale e delle qualità del territorio e delle produzioni agricole, collegate anche con lo sviluppo delle bonifiche del Fucino e dell'agroindustria e più nello specifico:
 - mettere in atto, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ogni azione volta a determinare la possibilità, per i lavoratori dell'ex Zuccherificio di Celano, di un'eccezionale proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) anche con la eventualità di concorrere, in quota parte, al suo sostenimento in virtù dell'Accordo di Riconversione firmato, dalla Regione Abruzzo, in data 19 settembre 2007;
 - istituire un tavolo permanente con le Organizzazioni Sindacali, con lo scopo di promuovere l'assunzione dei dipendenti attualmente in carico ad Eridania Sadam Spa presso società terze che investiranno nel territorio Marsicano, attraverso

accordi che vedono coinvolta la Regione stessa;

- adottare, in ogni caso, tutti gli strumenti idonei a ricollocare le maestranze dell'ex zuccherificio di Celano.
- **a trasmettere** la presente deliberazione, al Prefetto dell'Aquila, nella sua qualità di commissario ad acta per le operazioni di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, dell'ex stabilimento Sadam Zuccherificio di Celano, ai Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Comitato Interministeriale (insediato ai sensi dell'ex articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 81/2006), ai Sindaci dei Comuni di: Avezzano, Luco dei Marsi, al Commissario Straordinario del Comune di Celano, alle Organizzazioni di Categoria degli Agricoltori: Coldiretti, Confagricoltura, Cia, alle Organizzazioni Sindacali: FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, alle Associazioni Ambientaliste, ai Comitati Spontanei dei Cittadini di Borgo Incile e della Marsica».

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 20.02.2015, n. 132

Metanodotto "Sulmona-Foligno" DN 1200 (48"). Nota MiSE prot.n. 0001593 del 27.01.2015 recante: «Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 8.06.01 n.327. Convocazione della Conferenza dei Servizi». Determinazioni e provvedimenti urgenti.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, con nota prot. n. 0001593 del 27.01.2015, il Ministero per lo Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche - Divisione V -, a valere sul procedimento avviato giusta nota prot. n. 0024079 del 1° dicembre 2011, ha

convocato una apposita Conferenza di Servizi per il giorno 24 febbraio 2015 avente ad oggetto «Metanodotto "Sulmona-Foligno" DN 1200 (48)". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 8.06.01 n.327. Convocazione della Conferenza dei Servizi» ai sensi dell'art. 52 quinquies del d.p.r. 8.6.2011 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che, riguardo all'argomento citato e per l'intima connessione con l'oggetto del presente deliberato, si ritiene opportuno ripercorrere, di seguito e sinteticamente, le tappe salienti del precedente procedimento inerente «Centrale di compressione gas della Snam a Sulmona. Convocazione della Conferenza dei Servizi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico», conclusosi con il Diniego all'intesa ex art. 52 quinquies del DPR 8 giugno 2001, n. 327, e ss.mm. e ii da parte della Regione Abruzzo e conseguente "Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi" giusta atto dirigenziale Ministero per lo Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche - Divisione V -, prot. n. 0002711 del 10.02.2015, ancorché trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai soli sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii:

a. nel lontano 2005 la SNAM Rete Gas ha promosso presso il competente Ministero per lo Sviluppo Economico l'avvio del procedimento inerente la «Centrale di compressione gas della Snam a Sulmona», presentando consequenzialmente istanza di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 per l'esercizio dell'impianto denominato "Centrale di compressione di Sulmona", da ubicarsi nel Comune di Sulmona, località Case Pente. Detta istanza, relativa al rilascio AIA per l'esercizio della categoria industriale di cui al punto 1.1 "impianti di combustione per potenza termica di combustione di oltre 50MW" per una potenza termica di combustione pari a 99 MW, era stata già presentata dalla Società SNAM Rete Gas S.p.a., era stata quindi sospesa in attesa della conclusione del procedimento di

Valutazione di Impatto Ambientale e successivamente riattivata in seguito alla emanazione del decreto ministeriale di VIA, inerente la compatibilità ambientale del progetto "Metanodotto Sulmona - Foligno e Centrale di Compressione Sulmona";

- b. il Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie, con parere 1/2013 ex L.R. 42/2007, ha espresso "parere di contrasto con la legge regionale n. 28 del 2012 del procedimento volto al rilascio dell'aia con riguardo al progetto relativo alla realizzazione della centrale di compressione e spinta che la Snam intende realizzare a Sulmona in località Case Pente giacché allo stato la legge impedisce la localizzazione e la realizzazione dell'opera in zona sismica di I categoria e non è ancora concessa l'autorizzazione unica che costituisce presupposto necessario per l'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'impianto";
- c. con nota del 13.2.2013 i Consiglieri Regionali Giuseppe Di Pangrazio, Franco Caramanico, Giovanni D'Amico, Cesare D'Alessandro, Maurizio Acerbo, Claudio Ruffini, Giuseppe Di Luca, Antonio Saia e Gino Milano hanno fatto espressa richiesta che in sede di Conferenza di Servizi convocata per le questioni relative al metanodotto SNAM e alla Centrale di Compressione, la Regione Abruzzo si esprima negando l'autorizzazione "in quanto il parere del Collegio costituisce disposizione ufficiale e di rilevanza amministrativa di un organo della Regione Abruzzo";
- d. in data 18.10.2011 il Consiglio Regionale d'Abruzzo ha approvato una prima risoluzione, ad oggetto: 'Metanodotto Sulmona-Foligno', con cui «impegna il Presidente della Regione a mettere in atto le necessarie iniziative istituzionali nei confronti del Governo nazionale affinché venga istituito un apposito tavolo tra tutti i soggetti interessati per l'individuazione di un tracciato del metanodotto alternativo a quello della dorsale appenninica»;
- e. in data 26.10.2011 la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione di impegno del Governo "ad assumere tutte le

- iniziative di competenza anche dopo un necessario approfondimento attraverso un tavolo tecnico, ed in accordo con le amministrazioni interessate, per disporre la modifica del tracciato ed escludere la fascia appenninica al fine di evitare, sia gli alti costi ambientali che ne deriverebbero, sia l'elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura prova la vulnerabilità del metanodotto;
- f. in data 14.02.2012 il Consiglio Regionale d'Abruzzo ha approvato all'unanimità una seconda risoluzione, ad oggetto: 'Metanodotto Sulmona-Foligno', con cui «impegna il Presidente della Regione a:
1. trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico il parere contrario della Regione Abruzzo sull'opera per come attualmente progettata nell'ambito della procedura dell'intesa Stato-Regione;
 2. richiedere al suddetto Ministero di riunificare i procedimenti relativi alla centrale e al metanodotto, di fermarne comunque l'iter e di disporre la modifica del tracciato, così come stabilito dalla risoluzione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati;
 3. sospendere ogni procedimento in atto, relativo all'opera in oggetto, da parte di organi o strutture della Regione Abruzzo in merito al rilascio di pareri o autorizzazioni;
 4. richiedere subito ai competenti organi del Governo nazionale, in sintonia con quanto deciso a livello parlamentare, l'istituzione di un apposito tavolo tra tutti i soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione alternativa alla dorsale appenninica sia per il metanodotto che per la centrale di compressione»;
- g. la Conferenza di Servizi, nella seduta del 15.2.2013, si è conclusa con esito negativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- h. il provvedimento AIA n. 235/86 del 22.2.2013 ha quindi determinato la conclusione del procedimento, con il diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società SNAM Rete Gas S.p.a. per l'esercizio dell'impianto denominato "Centrale di compressione gas di Sulmona", da ubicarsi a Sulmona, località Case Pente;
- i. in data 03.12.2013 il Consiglio Regionale d'Abruzzo ha approvato all'unanimità una terza risoluzione, ad oggetto: 'Metanodotto "Rete Adriatica" e centrale di compressione SNAM', con cui «impegna il Presidente della Regione a dare attuazione, senza ulteriori indugi, alle due risoluzioni del 18 ottobre 2011 e del 14 febbraio 2012, trasmettendo al Ministero dello Sviluppo Economico il parere contrario della Regione Abruzzo sull'opera in questione», sollecitando al contempo il Governo nazionale affinché «... dia attuazione alla risoluzione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati del 26 ottobre 2011 ...»;
- j. in data 26.10.2011, la VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati del 26.10.2011 approvava all'unanimità una specifica 'Risoluzione', con la quale si impegna il Governo nazionale a "disporre la modifica del tracciato" del gasdotto e ad istituire un apposito tavolo per la individuazione di soluzioni alternative che escludano, comunque, "la fascia appenninica al fine di evitare, sia gli alti costi ambientali che ne deriverebbero, sia l'elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura prova la vulnerabilità della condotta";
- k. a tal riguardo, questa Giunta Regionale si è ripetutamente espressa, esplicitando la propria inequivocabile posizione sull'argomento attraverso l'adozione di tre specifici atti deliberativi di seguito indicati e riassunti:
1. D.G.R. n. 500 del 29 luglio 2014, con la quale l'organo esecutivo regionale:
 - 1.1. ha fatto proprio il provvedimento di diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del titolo III, parte II, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla Società SNAM Rete Gas S.p.a. per l'esercizio dell'impianto denominato "Centrale di compressione gas Sulmona", per le motivazioni contenute nel detto provvedimento

- di diniego;
- 1.2. ha quindi negato l'intesa all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento di cui all'art. 52 quinquies, comma 5, del d.p.r. n. 327 dell'8.6.2001 e ss.mm. e ii.;
 - 1.3. ha dato mandato al Presidente della Giunta Regionale, al Vice Presidente ed all'Assessore all'Ambiente di richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati l'istituzione di un Tavolo tra i soggetti interessati finalizzato alla individuazione di un tracciato alternativo al di fuori della dorsale appenninica, per il metanodotto e per la centrale di compressione;
2. D.G.R. n. 597 del 23.09.2014, con la quale l'organo esecutivo regionale decideva di richiedere:
- 2.1. al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Divisione VI, con urgenza e per le motivazioni di cui in premessa, la sconvocazione della Conferenza di Servizi fissata per il 30 settembre 2014 e relativa a "Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di collegamento alla rete Snam esistente";
 - 2.2. al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Commissione Ambiente della Camera dei deputati la prosecuzione dell'attività concertativa per mezzo di un Tavolo Istituzionale tra i soggetti interessati finalizzato alla individuazione di un tracciato alternativo al di fuori della dorsale appenninica, per il metanodotto e per la centrale di compressione;
- conferendo, al contempo, il relativo e consequenziale mandato al Presidente, al Vice Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore competente in materia;
3. D.G.R. n. 623 del 07.10.2014, con la quale l'organo esecutivo regionale confermava:
- 3.1. il diniego all'intesa volta all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento di cui all'art. 52 quinquies del d.p.r. 8.6.2001 n.

327, per le ragioni aggiuntive espresse nella parte motiva della presente deliberazione, qui da intendersi per riprodotte e trascritte;

- 3.2. IL MANDATO al Presidente ed al Vice Presidente della Giunta Regionale, oltre che all'Assessore all'Ambiente, di richiedere in via preliminare, in seno alla Conferenza dei Servizi dell'8.10.2014, la sospensione facoltativa della stessa per un periodo di tempo di 6 mesi al fine di provvedere, a mezzo di un Collegio tecnico da costituirsi di intesa tra la Regione e il Ministero, ad una nuova valutazione dell'opera e della eventuale proposta alternativa che verrà formulata dalla Regione.
 - l) in data 01.10.2014, convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuta una riunione del Tavolo tecnico interistituzionale relativo all'intero progetto di gasdotto Sulmona - Foligno; i lavori del predetto Tavolo si sono conclusi negativamente, senza l'individuazione di un tracciato alternativo al di fuori della dorsale appenninica, per il metanodotto e per la centrale di compressione;
 - m) in ordine al procedimento inerente «Centrale di compressione gas della Snam a Sulmona» ed alla consequenziale "Determinazione conclusiva" giusta atto dirigenziale Ministero per lo Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche - Divisione V - , prot. n. 0002711 del 10.02.2015, in sede di Conferenza dei Servizi del 12 novembre 2014, oltre a registrare il parere contrario degli altri Enti locali intervenuti (COMUNE DI SULMONA, PROVINCIA DELL'AQUILA E COMUNITÀ MONTANA PELIGNA), la Regione Abruzzo aveva formalmente fatto rilevare la persistenza di alcune sostanziali criticità, ovvero:
 - 1° PUNTO. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ASSENZA DELLA V.A.S. E DELLA V.I.A. UNICA.
 Questa Regione ritiene che le opere rispondenti a una finalità unitaria come i cinque tratti dell'unico gasdotto "Rete Adriatica" e che

vengano realizzate in tempi e procedure diversi, assurgono in realtà al livello di programmi o piani; ragion per cui l'opera andrebbe assoggettata nel suo complesso a preventiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica. L'opera medesima, inoltre, dato il suo carattere di decisa unitarietà, va sottoposta ad una procedura di V.I.A. unica e non a cinque procedure V.I.A. separate, come è avvenuto. Tale opinione, infatti, è anche confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in base alla quale non risulta accettabile il cosiddetto "salami slicing", una pratica per cui un progetto complesso viene artificialmente ed arbitrariamente suddiviso in varie parti con l'effetto di sottrarne illegittimamente alcune all'applicazione della direttiva V.I.A. (85/337/CEE).

La prassi amministrativa seguita risulta, pertanto, discostarsi decisamente dalla giurisprudenza comunitaria e amministrativa nazionale (vedansi: Es. Corte Giustizia U.E., sez. II, 28/02/2008, causa 2/07; Corte Giustizia U.E., 16/09/1999, causa 435/97; Cons. Stato, sez. VI, 15/06/2004, n.4163; Cons. Stato, sez. IV, 7/05/2004, n.2874; TAR Sardegna, sez. II, 30/03/2010, n.412; TAR Lazio, LT, 16/12/2002, n.1456). Or bene, pur se in presenza di un programma di interventi connotato da una attuabilità gradualizzata e dal carattere pluriennale, lo stesso non risulta essere stato debitamente sottoposto sia a procedura di V.A.S. che a quella di V.I.A. unica senza che il competente MiSE avesse nulla ad eccepire.

Ne consegue che, qualora la sopra descritta evenienza risulti verificata, nel senso che venga riscontrata la mancanza di tali 'Valutazioni' tra gli atti propedeutici alla definitiva autorizzazione della 'Centrale di compressione' di Sulmona oggetto della Conferenza dei Servizi del 12 novembre, la Regione, sin d'ora, si pronuncia per la non chiusura della Conferenza dei Servizi per difetto di documentazione sostanziale e per il contestuale rinvio degli atti al Ministero dell'Ambiente al fine di completare la documentazione necessaria.

- 2° PUNTO. NUOVA DISCIPLINA REGIONALE.

Alla luce della avvenuta approvazione dell'emendamento sulle procedure che disciplinano gli atti successivi al diniego dell'intesa, riempiendo il vuoto giuridico che il decreto cd 'Passera' ha prodotto con l'abolizione del comma 6, articolo 52 quinquies, della legge n. 327 dell'8 giugno 2011, con la presente si ritiene doveroso presentare, giusta atto di giunta in data

odierna, una più che opportuna richiesta di sospensione della decisione di cui alla Conferenza dei Servizi odierna.

Si richiamano gli effetti dell'approvazione dell'emendamento di cui sopra, che esplica la propria piena efficacia ed operatività quanto meno fino alla eventuale pronuncia della Corte Costituzionale (in caso di impugnativa da parte del Governo entro 60 gg.).

- 3° PUNTO. INSUFFICIENTI VALUTAZIONI IN MERITO ALLE POSSIBILI ALTERNATIVE AL PROGETTO PRESENTATO DALLA SNAM.

La società afferma che "La ricerca di un corridoio idoneo ad ospitare l'opera in progetto è stata in prima battuta indirizzata in prossimità della linea di costa adriatica. Una volta, però, constatata la preclusione di questa fascia territoriale, per cause ambientali e/o geologiche e/o urbanistiche, la ricerca del tracciato si è progressivamente spostata nell'entroterra, fino ad individuare, in prossimità dello spartiacque appenninico, la direttrice migliore in termini di continuità, sicurezza e compatibilità ambientale".

La Snam aggiunge alcune considerazioni sulla preclusione della linea di costa con le seguenti affermazioni:

"Per quanto riguarda la parte Sud della 'Rete Adriatica' il posizionamento del tracciato non ha incontrato ostacoli fino a Biccari (FG). Successivamente, la scelta del corridoio è stata condizionata dall'impossibilità di trovare una via percorribile, che da Biccari si spingesse in prossimità della fascia costiera, risalendo verso nord, in direzione di Pescara. Ciò a causa delle criticità geologiche presenti, soprattutto nel tratto Biccari-San Salvo e per l'elevato grado di urbanizzazione che caratterizza tutta la linea di costa. Per i suddetti motivi, in corrispondenza di Biccari, si è dovuta abbandonare l'ipotesi di un tracciato prossimo alla costa e puntare verso l'interno, in direzione di Campochiaro". Le citate 'criticità geologiche' individuate per lo più 'nel tratto Biccari-San Salvo', non sembrano trovare rispondenza alcuna con la realtà: nel tratto in questione, infatti, la stessa società ha realizzato il tratto di metanodotto 'San Salvo-Biccari' (di lunghezza pari a km. 83,9 e di diametro pari a mm.500), in esercizio ormai fin dal 1968; va rilevato come, all'epoca, non furono sollevate criticità geologiche, situazione ad oggi assolutamente inalterata (i cambiamenti geologici di un territorio si misurano in ere o periodi temporali molto lunghi). Sarebbe bastata l'osservazione di una mappa dell'area

per constatare agevolmente come sussistano ampi spazi privi di agglomerati urbani; infatti, la 'Rete Nazionale Gasdotti' include previsioni relative a gasdotti di altra società lungo proprio quel percorso che la Snam non ha evidentemente considerato all'epoca della progettazione della "Rete Adriatica".

Il mancato approfondimento di una possibile e reale alternativa di un percorso in prossimità della fascia interna della linea di costa (dorsale adriatica) evidentemente influenza anche il comportamento della Commissione V.I.A., che si è limitata a prendere in esame esclusivamente il tracciato proposto sulla dorsale appenninica e cioè proprio la soluzione che presenta le più elevate criticità sul piano ambientale, idrogeologico e, soprattutto, sismico.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che anche le suesposte osservazioni vadano a costituire, insieme alle altre, il bagaglio delle argomentazioni da evidenziare in seno al procedimento di cui alla Conferenza di Servizi del 12 novembre p.v., sollevando al contempo la necessità che la Commissione V.I.A. del Ministero dell'Ambiente proceda a riconsiderare il procedimento stesso che ha portato al rilascio del Decreto per il metanodotto Sulmona-Foligno e centrale di compressione ad esso funzionalmente connesso.

CONSIDERATO, inoltre, che:

- riguardo all'opera denominata "Metanodotto Sulmona - Foligno DN1200 (48") DP 75 BAR e Centrale di compressione gas Sulmona", la Società SNAM Rete Gas S.p.a., con nota del 21.6.2011, ha dichiarato che la detta opera "fa parte di una più ampia dorsale denominata "Rete Adriatica" che si snoderà dal sud Italia fino al centro - nord ... Accanto alla suddetta finalità globale vi sono, inoltre, una serie di finalità parziali - locali che vengono soddisfatte dalla realizzazione di vari lotti funzionali del progetto; in particolare il metanodotto Sulmona - Foligno ... permetterà di magliare la rete dei metanodotti delle regioni attraversate, incrementandone così le potenzialità e l'affidabilità, collegandole al sistema d'importazione dal nord Africa (gasdotto Transmediterraneo). In tale ottica si inserisce il programma di dare avvio anticipatamente, rispetto al metanodotto, alla realizzazione della

"Centrale di compressione gas Sulmona" e delle "quattro linee di collegamento alla rete Snam esistente" ed a tal fine sono state presentate due distinte istanze di autorizzazione alla costruzione, in modo da assicurare la tempestività dell'aumento di capacità di trasporto per gli ulteriori quantitativi di gas naturale disponibili in corrispondenza del "campo di stoccaggio" di Fiume Treste (in Comune di San Salvo, provincia di Chieti), già collegate alla "Rete Nazionale dei Gasdotti" mediante gli esistenti gasdotti "Vastogirardi - San Salvo" e "Campochiaro - Sulmona";

- sia il parere positivo con prescrizioni espresso in data 7.10.2010 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sia il decreto di compatibilità ambientale (VIA) in data 7.3.2011 ad opera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed infine il decreto di pubblica utilità in data 23.5.2011 ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico, sono antecedenti rispetto alla predetta nota in data 21.6.2011 della Società SNAM Rete Gas S.p.a., ragione per cui i predetti atti sono stati adottati senza poter valutare gli ulteriori scopi evidenziati nell'allinea che precede, che risultano differenti rispetto a quelli originariamente valutati;
- in particolare, tali atti sono stati adottati senza che si sia potuto procedere all'istruttoria inerente alla valutazione, all'esito di apposita ponderazione degli interessi coinvolti ed anche alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione 4, 29.4.2014, n. 2222, riguardante l'effettiva necessità di operare un aumento di "capacità di trasporto per gli ulteriori quantitativi di gas naturale disponibili in corrispondenza del "campo di stoccaggio" di Fiume Treste (in Comune di San Salvo, provincia di Chieti), già collegate alla "Rete Nazionale dei Gasdotti" mediante gli esistenti gasdotti "Vastogirardi - San Salvo" e "Campochiaro - Sulmona", nonché l'eventuale possibilità di realizzare tale scopo mediante soluzioni tecniche

- alternative, ivi compresi quelle volte ad eventualmente potenziare le strutture già esistenti;
- sotto altro punto di vista, ne discende che il parere positivo con prescrizioni espresso in data 7.10.2010 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il decreto di compatibilità ambientale (VIA) in data 7.3.2011 ad opera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed infine il decreto di pubblica utilità in data 10.12.2010 ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico, hanno avuto ad oggetto una differente opera rispetto a quella per la quale risulta convocata la Conferenza dei Servizi dell'8.10.2014, ovverosia la realizzazione del metanodotto Sulmona - Foligno della lunghezza di km. 168,720 nonché della Centrale di compressione gas Sulmona allo stesso strumentalmente connessa;
 - conseguentemente, deve ritenersi che la realizzazione dell'opera per la quale risulta convocata la Conferenza dei Servizi in data 8.10.2014 non sia a sua volta sorretta dalla previa adozione del necessario decreto di compatibilità ambientale (VIA) e del necessario decreto di pubblica utilità;
 - qualora l'opera complessiva sia qualificabile "piano o programma", il d.lgs. 3.4.2006, n. 152, agli artt. 4 e ss stabilisce che i piani o programmi che possono avere effetti sensibili sull'ambiente devono essere sottoposti a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) unitario, in applicazione della direttiva n. 42/2001/CE, che disciplina l'obbligo di applicazione della procedura, e della direttiva 94/43/CEE, che disciplina la salvaguardia degli habitat naturali;
 - quand'anche la detta opera non fosse da ricondursi al concetto di "piano o programma" e, conseguentemente, si ritenesse non necessario acquisire la positiva valutazione ambientale strategica (VAS), la direttiva n. 85/337/CEE e la direttiva n. 97/11/CE, nonché l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea,

Sezione 2, 28.2.2008, proc. n. C-2/07, conducono a ritenere che, in presenza di una opera funzionalmente unitaria quale quella rappresentata dal progetto denominato "Rete Adriatica", debba procedersi all'ottenimento di un decreto di valutazione di impatto ambientale (VIA) di tipo complessivo, che tenga conto dell'effetto complessivo dell'intera opera, pur se la stessa venga realizzata attraverso la presentazione di differenti progetti frazionati, funzionalmente connessi, dandosi atto che il DM 27.02.2013 n. 65 afferente "Regolamento, di cui all'art. 16, comma 1 del Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale." individua le reti elettriche quali Piani Nazionali;

- ad oggi non risultano essere adeguate le documentazioni afferenti le procedure di cui al DM 27.02.2013 tali da consentire la adeguata valutazione da parte della Regione e di tutti gli enti locali coinvolti e quindi l'espletamento della procedura di consultazione;

VISTA la DGR n.605 del 26/09/2014 avente ad oggetto: "Piani Decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale. Richiesta pareri alle regioni." con la quale la Giunta Regionale esprimeva parere contrario agli interventi di cui al "Piano Decennale di Sviluppo delle reti di trasporto gas naturale 2014-2023 della SNAM RETE GAS", ai sensi del DM 27.02.2013 n.65;

VISTA la nota n. 670/AT/AAGG del 19/02/2015 (**Allegato 1**) afferente il Metanodotto Sulmona-Foligno con cui il Servizio Pianificazioni Territoriali della Regione Abruzzo ai fini dell'esame istruttorio ritiene indispensabile acquisire documentazione integrativa ai fini del pronunciamento di propria competenza e che con successiva nota n. 674/AT/AAGG del 20/02/2015 (**Allegato 2**) lo stesso ribadisce che l'asservimento, le fasce di rispetto e le distanze di prima approssimazione comportano un profondo cambiamento della disciplina urbanistico-edilizia della zona interessata dall'attraversamento del metanodotto dando atto che ai fini dell'intesa occorre acquisire motivato parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture;

VISTA la nota prot. n. 0001593 del 27.01.2015 di convocazione di apposita Conferenza di Servizi per il giorno 24 febbraio 2015 da parte da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche – Divisione V –, a valere sul procedimento avviato giusta nota prot. n. 0024079 del 1° dicembre 2011, avente ad oggetto «Metanodotto "Sulmona-Foligno" DN 1200 (48)". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 8.06.01 n.327. Convocazione della Conferenza dei Servizi» ai sensi dell’art. 52 quinques del D.P.R. 8.6.2011 n. 327 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO, a tal specifico riguardo, che:

- l’intervento denominato "Metanodotto Sulmona - Foligno DN1200 (48)" di 169,2 km di lunghezza, è parte di un più ampio progetto denominato "Rete Adriatica" che prevede la realizzazione di un grande metanodotto della lunghezza complessiva di 687 km, da Massafra (TA) a Minerbio (BO), con attraversamento di dieci Regioni. La "Rete Adriatica" si compone dei seguenti lotti: Massafra-Biccari di 194,7 km; Biccari-Campochiaro di 70,6 km; Sulmona-Foligno di 169,2 km; Foligno-Sestino di 113,8 km; Sestino-Minerbio di 142,6 km. E' prevista una condotta con un diametro di 1200 mm, l'interramento a 5 metri di profondità, servitù di pertinenza di 40 metri (20 per lato) e una pressione di esercizio di 75 bar; la centrale di compressione, da ubicarsi a Sulmona, occuperebbe una superficie di 12 ettari. Sono previsti tre turbocompressori, con una potenza termica complessiva di 99 MW;
- all’opera sono interessati 26 Comuni ricompresi nelle Regioni Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio; la maggioranza di questi (18) sono ubicati in Abruzzo; precisamente, n. 17 Comuni (L’Aquila, Sulmona, Pratola Peligna, Roccasale, Corfinio, Collepietro, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia, San Demetrio né Vestini, Poggio Picenze, Barisciano, Pizzoli, Barette, Cagnano

Amiterno e Montereale) ricadono in provincia dell’Aquila (attraversata dal metanodotto per oltre 103 km) e solo n.1 (Popoli) in provincia di Pescara;

- in data 28 novembre 2014 è stato pubblicato all’albo pretorio dei Comuni interessati l’avviso di avvio del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, del metanodotto Sulmona - Foligno. L’avviso contiene l’elenco dei fogli e delle particelle catastali interessate dalla fascia di vincolo preordinato all’esproprio (VPE) e delle aree da occupare temporaneamente con termine per la presentazione delle osservazioni è il 17 gennaio 2015;
- la denominazione di "Rete Adriatica" è della stessa Snam in quanto l’opera era stata inizialmente concepita come raddoppio della infrastruttura di trasporto già esistente lungo il versante adriatico; tuttavia, il tracciato del metanodotto, sorprendentemente, giunto all’altezza di Biccari (FG), è stato dirottato lungo la dorsale appenninica adducendo da parte della Snam presunte insuperabili criticità di natura ambientale, geologica ed urbanistica che avrebbero impedito di proseguire lungo il versante adriatico. Tale scelta presenta forti elementi di arbitrarietà sia perché le asserite criticità non sono dimostrate da adeguati studi e sia per la superficialità con cui vengono liquidate le alternative di tracciato, al solo scopo di giustificare la soluzione adottata; in realtà, la deviazione del metanodotto sulla dorsale appenninica, fa sì che l’opera incontri ben più rilevanti criticità rispetto a quelle esistenti lungo la fascia costiera:
 1. La prima, e più consistente, di tali criticità è quella relativa al rischio sismico. Il tracciato del gasdotto si snoda infatti lungo le depressioni tettoniche dell’Appennino centrale. Sovrapponendo il tracciato alle carte sismiche delle Regioni interessate balza in modo del tutto evidente che la condotta corre in parallelo o interseca le linee di faglia attive di territori caratterizzati storicamente da un notevole tasso di sismicità che si

manifesta, non di rado, attraverso eventi di magnitudo elevata. Incredibilmente il metanodotto attraversa tutte le località devastate dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 (oltre ad alcune di Umbria e Marche colpite dal sisma del 1997). Concepire la realizzazione di un metanodotto e di una centrale di compressione in aree ad altissima sismicità significa esporre il territorio e le popolazioni residenti ad ulteriori gravi rischi; mentre le scelte progettuali relative a simili infrastrutture - già di per sé molto pericolose a causa del prodotto trasportato, altamente infiammabile e esplosivo - non dovrebbero mai prescindere dalla rigorosa applicazione del principio di precauzione, sancito sia nella normativa europea che nella nostra legislazione;

2. il fortissimo impatto che l'opera avrà su territori che presentano una qualità ambientale molto elevata. Scegliendo la dorsale appenninica il tracciato interferisce pesantemente con numerose aree protette (molti siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale facenti parte della Rete Natura 2000, aree che interessano in modo diretto o indiretto Parchi nazionali come quello del Gran Sasso - Monti della Laga, Monti Sibillini, Majella, e il Parco regionale Sirente-Velino), aree sottoposte a vincolo idrogeologico, paesaggistico, o gravate da uso civico. Lo sbancamento di fondovalli e crinali, coperti da boschi e foreste secolari - anche per l'apertura di nuove strade e piste necessarie per i lavori - lascerebbe una ferita profonda per centinaia di chilometri lungo l'Appennino. La realizzazione del metanodotto comporterà l'abbattimento di migliaia di alberi e l'attraversamento di decine di corsi d'acqua. In questo modo verrà cambiato in modo irreversibile lo stato dei luoghi, compromettendo

un complesso sistema geologico ed ecologico considerato strategico per la conservazione della biodiversità nel nostro Paese;

3. notevoli, poi sono anche i problemi legati alla gestione del territorio e alle ricadute negative sulle già deboli economie locali. Gli scavi necessari per la posa in opera dei giganteschi tubi e le servitù richieste dall'impianto, per una estensione di 40 metri, rappresenterebbero un elevato consumo di territorio ed un serio ostacolo ad una corretta pianificazione urbanistica. Consistenti sarebbero i limiti e quindi i danni che l'attraversamento del metanodotto causerebbe alle attività agricole. I terreni sezionati e frammentanti dalla condotta, con le relative servitù di pertinenza, non potrebbero più essere utilizzati per le colture migliori e più redditizie (uliveti, vigneti, frutteti) con conseguente deprezzamento del valore immobiliare dei terreni stessi e la perdita netta del reddito dei coltivatori. Oltre all'agricoltura, a risentirne sarebbe l'intero comparto turistico che opera con tante piccole imprese diffuse sul territorio e costituisce una delle poche speranze per il rilancio economico e sociale dell'area appenninica;
4. inoltre, sotto il profilo squisitamente procedurale, va rilevato che la Snam ha suddiviso artatamente il grande gasdotto "Rete Adriatica" in più segmenti, sottoponendo gli stessi a valutazioni di impatto ambientale separate e quindi parziali. In realtà si tratta di un'opera unitaria, incardinata su un unico tracciato, dal sud fino al nord Italia, le cui parti sono funzionalmente connesse e facenti parte di un unico progetto. Pertanto l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera deve essere assoggettata a preventivo e vincolante procedimento di

- valutazione ambientale strategica - V.A.S., in quanto nel suo insieme va considerata quale "piano" o "programma" (direttiva n.42/2001/CE) ovvero come opera unitaria ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale V.I.A. (direttive n.85/337/CEE e n. 97/11/CE);
5. Il grande gasdotto "Rete Adriatica" è una infrastruttura energetica di mero attraversamento territoriale. Questa Regione non trarrà alcun beneficio dall'opera in quanto la sua finalità è di natura commerciale, come si evince dai programmi della Snam (vedi il Piano Strategico 2012-2015), il suo scopo, infatti, è funzionale alla realizzazione dell'HUB del gas del sud Europa, vale a dire che i nuovi quantitativi di gas importati dall'estero sono destinati ad essere rivenduti ad altri Paesi europei. "Rete Adriatica" è infatti agganciata con il TAP (Trans Adriatic Pipeline), che dovrebbe trasportare sul suolo italiano 10 miliardi di metri cubi di gas l'anno provenienti dai giacimenti dell'Azerbaijan. Ciò che non si comprende, né può trovare giustificazione, è per quale ragione una operazione prettamente commerciale, destinata a portare enormi profitti nelle casse della Snam, debba essere pagata in bolletta dai cittadini italiani e scaricata sui territori attraversati in termini di devastazione ambientale, di aumento dei rischi per la sicurezza e la salute pubblica, nonché di impoverimento economico delle aree interessate. Il progetto della Snam ha incontrato la decisa opposizione non solo delle popolazioni residenti, attraverso le iniziative promosse da comitati di cittadini e associazioni, ma anche di tutti i livelli istituzionali: Comuni, Province, e lo stesso Parlamento italiano. Numerose sono le deliberazioni di contrarietà

adottate dagli Enti locali e altre Regioni interessate;

6. La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, il 26 ottobre 2011, ha approvato alla unanimità una risoluzione che impegna il Governo nazionale a "disporre la modifica del tracciato" del gasdotto e ad istituire un apposito tavolo per la individuazione di soluzioni alternative che escludano, comunque, "la fascia appenninica al fine di evitare, sia gli alti costi ambientali che ne deriverebbero, sia l'elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura prova la vulnerabilità della condotta". A questa decisione del massimo organo elettivo del nostro Paese non è mai stata data attuazione. Il Governo nazionale non ha disposto la modifica del tracciato né è stato mai convocato un vero e proprio tavolo nazionale per la individuazione di soluzioni alternative;
7. Soluzioni alternative che, al contrario, possano sussistere ed essere conseguentemente considerate (Opzioni di tracciato 1, 2,3) anche ai fini della redazione del Piano decennale di sviluppo (**Allegato 3**);

CONSIDERATO, a tal specifico riguardo, che:

- nell'elenco delle aree interessate al vincolo preordinato all'esproprio (VPE) allegato all'avviso di avvio del procedimento in oggetto, sono riportati gli elenchi delle particelle catastali dei vari Comuni oggetto di VPE (terreni soggetti ad imposizione di servitù ed occupazione temporanea);
- gran parte delle particelle catastali indicate risultano di Uso Civico e quindi sottoposte alla "particolare" gestione dei Comuni o delle Amministrazioni Separate;
- i Comuni ed ASBUC abruzzesi sotto un profilo formale e sostanziale, ai sensi della Legge n. 1766/27 e della L.R. n. 25/88, hanno l'obbligo di tutelare il demanio civico frazionale;

- la fascia di terreni soggetta al mutamento o alla concessione è di ben 40 m di larghezza per chilometri di lunghezza, con evidenti ripercussioni sulla unitarietà dei demani e sulla loro conduzione;
- l'Amministrazione proponente non sembra aver attivato nessuna delle procedure necessarie e propedeutiche all'utilizzo dei terreni gravati da uso civico. Anzi, la stessa ha erroneamente anticipato indennizzi a molti dei cittadini occupatori-abusivi;

EVIDENZIATO che:

- il territorio sottoposto a VPE, ricadente negli Usi civici ha una straordinaria valenza ambientale, agricola e strategica;
- il complesso delle aree ricadenti negli Usi civici è ricompresa nel Progetto regionale Appennino Parco d'Europa e perciò, interessata dai programmi dei Distretti turistici montani, e che queste stesse aree perderebbero ogni potenzialità di sviluppo agrosilvopastorale e turistico, con gravi e notevoli danni economici, nel caso il tracciato non fosse modificato;
- il tracciato del metanodotto, così come cartografato sulle particelle di Uso civico, sotto un profilo sostanziale, arreca un grave pregiudizio al Demanio civico compromettendone migliaia di ettari;
- per l'intervento sulle particelle indicate al punto precedente non risulta vi sia stata alcuna autorizzazione nelle forme previste dalla legge e neppure un provvedimento di sdemanializzazione;
- il Servizio Usi Civici e la stessa Direzione Territorio e Ambiente della Regione sono stati sollecitati a intervenire per sospendere i lavori;
- che in tale ottica sia perciò necessario assumere un propedeutico Atto di Autotutela da parte di questa Regione;

RICHIAMATO l'incontro tenutosi a Pescara in data 20/02/2015 al quale hanno preso parte i rappresentanti politici e i funzionari tecnici di Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, conclusosi con la definizione di una tesi comune, incentrata sostanzialmente su tre assunti: 1) sciogliere il nodo del tratto pugliese Massafra-Biccari dell'infrastruttura; 2) non esprimere alcun assenso all'Intesa sul progetto

fintantochè non saranno sciolti i nodi relativi alla centrale di compressione di Sulmona; 3) spostare la discussione sui tavoli della Conferenza Stato/Regioni; nel corso dell'incontro è stata altresì delegata la Regione Abruzzo, per il tramite dell'Assessore Mazzocca, a rappresentare alla riunione della Conferenza dei Servizi del 24.02.2015 le Regioni intervenute all'incontro.

EVIDENZIATO che, anche alla luce delle criticità tratteggiate e delle considerazioni sopra esposte, oltre che del pronunciamento negativo espresso, ai sensi dell'art. 6 della ai sensi della Legge n. 1766/27 e della Legge Regionale n. 25/88 dai Sindaci di tutti i suindicati Comuni abruzzesi, a nome e per conto delle intestate Amministrazioni Comunali hanno espresso la contrarietà all'intesa nonché all'autorizzazione di concessione o mutamenti di destinazione, anche provvisoria o temporanea, dei terreni di uso civico ricadenti nel progetto del metanodotto SNAM in parola, nonché parere negativo all'opera nella sua integrità, costituita dal metanodotto SNAM nel suo tracciato Sulmona (L'Aquila- Pescara)- Foligno

RITENUTO pertanto di:

1. doversi esprimere il diniego all'intesa avverso l'adozione positiva dell'atto conclusivo del procedimento di cui all'art. 52 quinquies del d.p.r. 8.6.2001 n. 327, relativa all'opera denominata "Metanodotto 'Sulmona-Foligno' DN 1200 (48)";
2. dover esprimere, in conformità ai propri vigenti strumenti (QRR, PRP e PSR) e con specifico riferimento all'art. 6 L.R. 25/88, la propria contrarietà, come atto di indirizzo politico, in autotutela, ed il diniego all'Intesa di cui all'art. 81 e all'autorizzazione di concessioni o mutamenti di destinazione, anche provvisoria o temporanea, dei terreni di uso civico ricadenti nel progetto del metanodotto Snam in parola;
3. ribadire il proprio parere negativo all'opera nella sua integralità, costituita dalla "Centrale di compressione Snam in Sulmona" e dal metanodotto nel suo tracciato "Sulmona (L'Aquila- Pescara)-Foligno";
4. di richiedere in via preliminare, in seno alla Conferenza dei Servizi del prossimo

24 febbraio 2015, la sospensione facoltativa della stessa per un periodo di tempo di 6 mesi al fine di provvedere, a mezzo di un Collegio tecnico-istituzionale da costituirsi di intesa tra il Ministero, la Regione e la Snam, ad una nuova e più approfondita valutazione dell'opera e della eventuale proposta alternativa che verrà formulata dalla Regione di concerto con i Comuni interessati.

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Per le ragioni sopra espresse e a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di condividere** le risultanze dell'incontro congiunto tenutosi a Pescara il 20/02/2015 con i rappresentanti tecnici ed istituzionali delle Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, consistenti nella definizione di una tesi comune incentrata su tre sostanziali assunti: 1) sciogliere preventivamente il nodo del tratto pugliese Massafra - Biccari dell'infrastruttura; 2) non esprimere alcun assenso all'Intesa sul progetto fintantochè non saranno sciolti i nodi relativi alla centrale di compressione di Sulmona; 3) trasferire la discussione sui tavoli della conferenza Stato-Regioni; e nella decisione di delegare la Regione Abruzzo per il tramite dell'Assessore Regionale all'Ambiente, Ecologia, Servizio Idrico, Integrato, Protezione Civile, Cave e Torbiere, Termalismo, Enti Locali, Assistenza Tecnica ai Piccoli Comuni, Associazionismo Territoriale a rappresentare alla riunione della conferenza dei servizi del 24/02/2015 le Regioni intervenute all'incontro;
2. **di esprimere** il diniego all'Intesa avverso l'adozione positiva dell'atto conclusivo del procedimento di cui all'art. 52 *quinquies* del D.P.R. 8.6.2001 n.

327, relativa all'opera denominata "Metanodotto 'Sulmona-Foligno' DN 1200 (48)", per le ragioni nel presente atto evidenziate, qui da intendersi per riprodotte e trascritte;

3. **di esprimere**, in conformità ai propri vigenti strumenti (QRR, PRP e PSR) e con specifico riferimento all'art. 6 L.R. 25/88, la propria contrarietà, come atto di indirizzo politico, in autotutela, ed il diniego all'Intesa di cui all'art. 81 e all'autorizzazione di concessioni o mutamenti di destinazione, anche provvisoria o temporanea, dei terreni di uso civico ricadenti nel progetto del metanodotto Snam in parola, sempre per le ragioni nel presente atto evidenziate, qui da intendersi per riprodotte e trascritte;
4. **di ribadire** il proprio parere negativo all'opera nella sua integralità, costituita dalla "Centrale di compressione Snam in Sulmona" e dal metanodotto nel suo tracciato "Sulmona (L'Aquila- Pescara)-Foligno";
5. **di ribadire** il proprio parere negativo, al proposto Piano Decennale di Sviluppo delle reti di trasporto del Gas naturale predisposto da Snam Rete Gas, ai sensi dell'art 4 del D.M. 27.02.2013 n. 65;
6. **di dare mandato** al Presidente ed al Vice Presidente della Giunta Regionale, oltre che all'Assessore all'Ambiente, Ecologia, Servizio Idrico, Integrato, Protezione Civile, Cave e Torbiere, Termalismo, Enti Locali, Assistenza Tecnica ai Piccoli Comuni, Associazionismo Territoriale, di richiedere in via preliminare, in seno alla Conferenza dei Servizi del prossimo 24 febbraio 2015, la sospensione della stessa al fine di consentire la valutazione e la consultazione del Piano Decennale di Sviluppo delle Reti di Trasporto del Gas naturale al fine di conseguire il necessario dovuto parere propedeutico all'avvio delle conseguenti e successive procedure autorizzative, provvedendo, a mezzo di un Collegio tecnico-istituzionale da tenersi nei tavoli della Conferenza Stato/Regioni, da costituirsi di intesa tra il Ministero, le Regioni e la Snam, ad una nuova e più approfondita valutazione del tracciato e della eventuale proposta alternativa che verrà

formulata dalle Regioni di concerto con i Comuni interessati:

7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero per lo Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche - Divisione V - , oltre che a tutti i soggetti pubblici interessati (Province, Comuni, Comunità Montane, ecc.) ed al competente Dipartimento regionale per i provvedimenti consequenziali;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e
Delegazione di Roma

Prot. RA/ **N. 50950**

L'AQUILA **26 FEB. 2015**

Riferimento

OGGETTO: Delib. n. 132 del 20 Febbraio 2015

Metanodotto -Sumona-Foligno- DN 1200 (48). Nota MiSE prot. n. 0001593 del 27.01.2015 recante - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR 8.06.01 n. 327. Cponvocazione della Conferenza dei Servizi - determinazioni e provvedimenti urgenti.

 Signor Componente la Giunta
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo
Del Territorio e Politiche Ambientali
L'AQUILA

Alla Commissione di Vigilanza
Consiglio Regionale
L'AQUILA

Per quanto di competenza, a norma dell'art. 21 del regolamento per l'esercizio dell'attività della Giunta Regionale, si trasmette la deliberazione indicata in oggetto.

IL Segretario della G. R.
(Dr. Walter Gariani)

e, p.c.

UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE
SEDE

Allegato n. ¹.....



GIUNTA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci, 1 - 67100 L'AQUILA □ tel. 0862/3631- fax 0862/363233 □

Sito Web: urbanistica.regione.abruzzo.it □ E-mail: territorio@regione.abruzzo.it

E-mail del Servizio: pianificazione territoriale@regione.abruzzo.it

DIPARTIMENTO

"DPC- Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali"

SERVIZIO

"Pianificazione Territoriale"

UFFICIO

"Piani complessi e sperimentali - Aree Urbane"

Prot. 670/AT/DAQG

L'Aquila li **19 FEB. 2015**

Al Comune di SULMONA
67039 SULMONA (AQ)

Al Comune di PRATOLA PELIGNA
67035 PRATOLA PELIGNA (AQ)

Al Comune di ROCCACASALE
67030 ROCCACASALE (AQ)

Al Comune di CORFINIO
67030 CORFINIO (AQ)

Al Comune di POPOLI
65026 POPOLI (PE)

Al Comune di COLLEPIETRO
67020 COLLEPIETRO (AQ)

Al Comune di NAVELLI
67020 NAVELLI (AQ)

Al Comune di CAPORCIANO
67020 CAPORCIANO (AQ)

Al Comune di SAN PIO DELLE CAMERE
67020 SAN PIO DELLE CAMERE (AQ)



Al Comune di PRATA D'ANSIDONIA
67020 PRATA D'ANSIDONIA (AQ)

Al Comune di SAN DEMETRINO NE' VESTINI
67028 SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ)

Al Comune di POGGIO PICENZE
67026 POGGIO PICENZE (AQ)

Al Comune di BARISCIANO
67021 BARISCIANO (AQ)

Al Comune di L'AQUILA
67100 L'AQUILA (AQ)

Al Comune di PIZZOLI
67017 PIZZOLI (AQ)

Al Comune di BARETE
67010 BARETE (AQ)

Al Comune di CAGNANO AMITERNO
67012 CAGNANO AMITERNO (AQ)

Al Comune di MONTEREALE
67015 MONTEREALE (AQ)

Alla Snam Rete Gas S.p.A.
Direzione Realizzazione progetti di investimento
Via Maastricht, n.1
20097 S. DONATO MILANESE (MI)

e, p.c.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento
e le infrastrutture energetiche - Divisione V
Via Molise, n.2
00187 ROMA

Al Servizio "Politica energetica, Qualità
dell'aria, Inquinamento Acustico,
Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA"
Via Passolanciano, n.75
65100 PESCARA



OGGETTO: Metanodotto "Salmona-Foligno" DN 1200 (48"). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 08.06.2001 n.327, art. 52-quinquies e ss.mm.ii..

Con riferimento alla nota Prot. n. 0001224 del 21.01.2015, acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 29.01.2015 al Prot.n. 400/AT/AAGG, con la quale codesto Ministero ha inviato il progetto delle opere specificate in oggetto si fa presente che, ai fini dell'esame istruttorio della pratica, è indispensabile acquisire la seguente documentazione integrativa:


- planimetria del metanodotto in oggetto in scala adeguata con evidenziate le modifiche conseguenti alle ottimizzazioni di tracciato del metanodotto medesimo rispetto al progetto originario;
- stralci autenticati degli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni interessati all'opera con sovrapposto l'intero tracciato del metanodotto, corredati degli estremi di approvazione dei medesimi, nonché con le relative N.T.A. delle zone di che trattasi;
- formato digitale della sopracitata documentazione sovrapposta ad ogni singolo stralcio dello strumento urbanistico, con particolare riguardo alla tavola sinottica di ciascun Comune;
- copia delle delibere di Consiglio Comunale dei Comuni interessati all'opera con le quali si esprime il parere nei confronti della soluzione progettuale di che trattasi.

Nel precisare che, in attesa di quanto sopra richiesto, la pratica resta sospesa ai fini del pronunciamento di competenza dello scrivente Servizio ai sensi e per gli effetti della normativa specificata in oggetto, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Arch. Donatella Veluscek)



Il Dirigente del Servizio
(Ing. Pasquale DI MEO)



Allegato n. 2

SPEDITO

GIUNTA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci, 1 - 67100 L'AQUILA ☐ tel. 0862/3631- fax 0862/363233 ☐

Sito Web: urbanistica.regione.abruzzo.it ☐ E-mail: territorio@regione.abruzzo.itE-mail del Servizio: pianificazione territoriale@regione.abruzzo.it

DIPARTIMENTO

"DPC- Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali"

SERVIZIO

"Pianificazione Territoriale"

UFFICIO

"Piani complessi e sperimentali - Aree Urbane "

Prot. n. 674/AT/AAGGL'Aquila, li 20 FEB. 2015

Al Sig. Sindaco del Comune di Sulmona
Via Mazara, n.21
67039 SULMONA (AQ)

e, p.c. Al Sig. Presidente della Giunta Regionale
Dott. Luciano D'Alfonso
SEDE

" Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Giuseppe Di Pancrazio
SEDE

" Al Componente la Giunta preposto al Settore
"DPC- Opere Pubbliche, Governo del Territorio
e Politiche Ambientali"
SEDE

" Al Direttore del Dipartimento
"DPC- Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali"
SEDE

OGGETTO: Metanodotto "Sulmona-Foligno" DN 1200 (48"). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 08.06.2001 n.327, art. 52-quinquies e ss.mm.ii.. Nota Prot. n. 3769 del 02.02.2015 del Comune di Sulmona.

Con riferimento alla nota Prot. n. 3769 del 02.02.2015 di pari oggetto di codesto Comune, inviata per Posta Certificata (PEC) e acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 10.02.2014 al Prot. n. 540/AT/AAGG, si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art.2 della L.R. 23.09.1998 n.89, che disciplina la determinazione del contributo delle concessioni edilizie nella Regione Abruzzo, è necessario precisare che l'opera in oggetto non è in alcun modo assimilabile ad una comune opera di urbanizzazione primaria di cui alla sopracitata L.R. n.89/98 e all'art.2 comma 60 della Legge 662/96, cui la L.R. n.89/98 rinvia.

Pertanto nei confronti degli impianti a rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, rete idrica etc... tale norma, in quanto di ambito regionale, si riferisce a reti energetiche locali di urbanizzazione

primaria a servizio dei centri abitati dei Comuni, per le quali non necessita il procedimento di accertamento di conformità urbanistica previsto invece per le infrastrutture di trasporto energetico di preminente interesse statale, come nella fattispecie dell'opera in oggetto che, per la loro consistenza e finalità, possono attraversare diversi territori regionali o addirittura altri Stati.

Tali infrastrutture di importanza nazionale, le quali come già sopra evidenziato non sono in alcun modo assimilabili ad una comune opera di urbanizzazione primaria di cui al predetto art.2 della L.R. 23.09.1998 n.89, per le caratteristiche tecniche delle opere da realizzare e il dimensionamento delle condotte finalizzate ad un trasporto energetico di notevole entità comportano altresì l'occupazione di suolo derivante dalle fasce di rispetto a tutela dell'abitato, previste per legge, con un conseguente incremento di impatto sul territorio.

A tal proposito si ribadisce il concetto che asservimenti, fasce di rispetto e distanze di prima approssimazione comportano un profondo cambiamento della disciplina urbanistico-edilizia della zona interessata all'attraversamento del metanodotto (o elettrodotto) in considerazione peraltro che in tali ambiti è interdetta qualsiasi attività edilizia.

Nel caso delle predette opere statali il Ministero competente avvia il procedimento previsto dal D.P.R. 19.04.1994 n.383 - (*Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale*) ovvero dall'ex D.P.R. 08.06.2001 n.327, art. 52-quinquies e ss.mm.ii. per le infrastrutture di trasporto energetico, finalizzato all'intesa Stato-Regione, previa acquisizione del parere motivato degli enti locali ove ricadono le infrastrutture per cui, ai fini della verifica di conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il sopraccitato parere agli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.


In relazione a quanto sopra specificato, lo scrivente Servizio, come per prassi, con nota Prot. n. 670/AT/AAGG del 19.02.2015, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha richiesto agli Enti interessati alla realizzazione dell'opera in oggetto la documentazione integrativa necessaria al previsto accertamento di conformità urbanistica nonché i pareri dei medesimi Comuni, da esprimersi attraverso delibere di Consiglio Comunale.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Arch. Donatella Veluscek)



Il Dirigente del Servizio
(Ing. Pasquale Di MEO)



Allegato n. 3



Opzione 1 (Tracciato SNAM – 'Da Rete Nazionale Gasdotti')

20 febbraio 2015



Allegato n. 3



Opzione 2 (Tracciato SGI – 'Da Rete Nazionale Gasdotti')

20 febbraio 2015



Allegato n. 3



Opzione 3 (Tracciato proposto da Comitati ed Associazioni)

20 febbraio 2015



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.03.2015, n. 165

L.r. 9/8/2013 n° 23 - art. 22 e l.r. 28/4/2014 n. 23 - art. 18, commi 2 e 3: contributi individuali a marittimi imbarcati sulle unità da pesca di stanza nel porto di Pescara in relazione a periodi di forzosa inattività causati dalle problematiche dell'insabbiamento dei fondali portuali - destinazione delle risorse integrative di cui all'art. 15, della L. R. 8/01/2015, n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 15, della L. R. 8/01/2015, n. 1, che dispone che "Con Deliberazione della Giunta regionale le risorse stanziare sul capitolo 142330 del bilancio 2015, denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali - L.R. 5 agosto 2004, n. 22", sono destinate, nel limite di euro 200.000,00, ad integrare, maggiorandolo, il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 17, comma 7 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, a favore dei lavoratori marittimi imbarcati in esso individuati";

VISTE le Determinazioni DH32/44 del 9/8/2013 e DH32/49 del 11/09/2013 con le quali, rispettivamente, in attuazione della predetta disposizione normativa:

- è stato approvato lo specifico Avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle istanze;
- è stato approvato l'elenco degli ammessi, degli esclusi e la quantificazione degli aiuti spettanti, e disposti la liquidazione ed il pagamento delle risorse disponibili in favore dei lavoratori marittimi ammessi;

VISTA la L.R. 28-4-2014 n. 23 recante " Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative.", ed in particolare l'art. 18 (Ulteriori interventi per la marineria di Pescara), commi 1 e 2;

RILEVATO che, ai sensi delle citate disposizioni normative, la Giunta Regionale, con DGR n. 783 del 26/11/2014, ha destinato la ulteriore somma di euro 15.539,00 all'erogazione, previa istruttoria tecnica, dei contributi di cui alle premesse a favore dei lavoratori marittimi che non ne avessero proposto istanza, per difetto di conoscenza, in esito all'Avviso sopra indicato;

RILEVATO che, espletata l'istruttoria tecnica, con Determinazione DH42/145 del 28/11/2014, è stato approvato un secondo elenco di 7 beneficiari;

DATO ATTO che la platea dei potenziali lavoratori marittimi beneficiari delle risorse integrative di cui all'art. 15 della L. R. 8/01/2015, n. 1, corrisponde ai soggetti già individuati con Determinazioni DH32/49 del 11/09/2013 e DH42/145 del 28/11/2014;

RAVVISATA l'opportunità che il competente Servizio del Dipartimento dello Sviluppo Economico e Politiche Agricole acquisisca, prima di procedere al pagamento, elementi informativi idonei a consentire le erogazioni;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di utilizzare l'importo di euro 200.000,00, a valere sul capitolo di spesa U.P.B. 07.02.013 - 142330 del Bilancio regionale corrente, per corrispondere contributi ai marittimi imbarcati come precedentemente individuati;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento dello Sviluppo Economico e Politiche Agricole che riveste altresì l'incarico di Dirigente del Servizio Economia Ittica e Credito Agrario attesta, sottoscrivendola, la regolarità e la legittimità della proposta;

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **di destinare** l'importo di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00), sul capitolo di spesa U.P.B. 07.02.013 - 142330 del Bilancio regionale corrente, denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali - L.R. 5 agosto 2004, n. 22", per corrispondere contributi integrativi ai marittimi imbarcati individuati come da

- premessas;
2. **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Credito Agrario del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole a compiere tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente Deliberato;
 3. **di pubblicare** il presente atto, ai sensi del d.lgs. n. 33 / 2013, art. 26, comma 1, nella specifica sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Regione Abruzzo;
 4. **di pubblicare** il presente provvedimento, in forma integrale, sul BURAT e sul sito internet dedicato alla pesca marittima professionale e acquacoltura www.regione.abruzzo.it/pesca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge, ovvero ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.03.2015, n. 180

POR FSE Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione N.C(2014)10099 del 17 dicembre 2014. Presa d'atto da parte della Giunta regionale e comunicazione degli esiti del negoziato al Consiglio regionale"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che

- abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
- il Regolamento delegato (UE) N C(2013) 9651 finale della Commissione del 7 gennaio 2014;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014;

RICHIAMATE:

- la DGR 29/04/2013, n. 326 recante: "Nuova programmazione 2014-2020: definizione del percorso organizzativo";
- la D.G.R. 27/05/2013, n. 388 recante: "Nuova politica di coesione 2014-2020. Attivazione del percorso partenariale e delle attività";
- la D.G.R. 20/01/2014, n. 37 recante: "Presenza d'atto e approvazione Documento Obiettivi e Linee Guida per la Programmazione Unitaria dei Fondi Comunitari 2014-2020";
- la D.G.R. 17/06/2013, n. 443 recante "Nuova Politica di Coesione 2014-2020 - Protocollo di Intesa con il Partenariato socio-economico per le attività del QSN 2007-2013 (D.G.R. n. 239/2008 e ss.mm.ii.) - Aggiornamento ed integrazioni";
- la D.G.R. 16/09/2013, n. 650 recante "Nuova Politica di coesione 2014-2020 - Protocollo di Intesa con il Partenariato socio-economico per le attività del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (DGR n. 239/2008 e ss.mm.ii.). Aggiornamento ed integrazioni" - Integrazioni dell'elenco delle Organizzazioni e Associazioni di cui all'Allegato B della D.G.R. 17/06/2013 n. 443;
- la D.G.R. 10/02/2014, n. 65 recante "Nuova Politica di Coesione 2014-2020 - Protocollo di Intesa con il Partenariato

socio-economico per le attività del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (DGR n. 239/2008 e ss.mm.ii.). Aggiornamento ed integrazioni" - Integrazioni dell'elenco delle Organizzazioni e Associazioni di cui all'Allegato B della D.G.R. 17/06/2013 n. 443 e D.G.R. 16/09/2013 n. 650;

- la D.G.R. 17/03/2014, n. 179 recante: "PO FSE Abruzzo 2014-2020, Ob. Transizione - Conferimento mandato per il negoziato con la Commissione Europea";
- la D.G.R. 21/07/2014, N. 484 recante: "PO FSE Abruzzo 2014-2020 - Approvazione nuova versione della bozza del Programma Operativo regionale a seguito delle osservazioni formulate sull'Accordo di Partenariato allo Stato membro Italia dalla Commissione Europea e, conseguente, annullamento della bozza dello stesso PO approvata con D.G.R. n. 474/2014"

DATO ATTO:

- che, con la citata Deliberazione n. 484/2014, la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, la trasmissione ufficiale del POR FSE Abruzzo 2014-2020 alla Commissione Europea tramite il sistema SFC2014 entro il termine regolamentare del 22 luglio 2014, al fine di avviare la fase negoziale con la Commissione Europea, conformemente a quanto stabilito dall'art. 29, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che, norma dell'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha valutato il programma operativo e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo il 22 ottobre 2014 e che la Regione Abruzzo, attraverso il sistema SFC2014, ha presentato una revisione del programma operativo il 12 dicembre 2014;

PRESO ATTO che, a conclusione della positiva fase negoziale, la Commissione Europea con Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 (All. "A") ha approvato, così come esplicitati nell'articolo 1 della predetta Decisione, gli elementi del POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE

nell'ambito dell'obiettivo "In-vestimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, pre-sentato nella sua versione definitiva il 12 dicembre 2014 (All. "B"), che unitamente all'All. "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO, altresì, che a fini meramente informativi, la citata Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, unitamente al POR FSE Abruzzo 2014-2020 sono stati pubblicati nel portale della Regione Abruzzo all'indirizzo: <http://www.regione.abruzzo.it/fil/index.asp?modello=po1420&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=fondosoc8>;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore del DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA sotto il profilo della legittimità della regolarità tecnica del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni analiticamente riportate in narrativa:

1. **di prendere atto** che, a conclusione della positiva fase negoziale, la Commissione Europea con Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 (All. "A") ha approvato, così come esplicitati nell'articolo 1 della predetta Decisione, gli elementi del POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 12 dicembre 2014 All. "B" che, unitamente all'All. "A", costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **di trasmettere** per opportuna conoscenza, così come stabilito dalla richiamata DGR n. 179/2014, al Presidente del Consiglio regionale gli

esiti del Negoziato, come formalizzati nella citata Decisione della Commissione Europea con N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 (All. "A") e il POR FSE Abruzzo 2014-2020 (All. "B").

3. **di disporre** la pubblicazione del presente deliberato, privo degli allegati, sul B.U.R.A.T. e sul sito internet www.regione.abruzzo.it.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.03.2015, n. 191

L.R. 16 settembre 1998, n. 86: Autorizzazione apertura Scuola di Montagna denominata "Scuola di Montagna Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia"

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE

- la Legge 2 gennaio 1989, n. 6 recante "Legge Quadro Nazionale per l'ordinamento della professione di Guida Alpina";
- la L.R. 16 settembre 1998, n. 86 e ss.mm. e ii., avente per oggetto: "Ordinamento della professione di guida alpina - maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursioni-smo";

TENUTO CONTO

- che, con nota del 07.03.2014, acquisita al protocollo della Direzione in data 13.03.2014 con il n. RA/72723/DL31/A (Allegato 1), l'Associazione "Scuola di Montagna Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia A.S.D.", con sede in Largo Matteo e Amedeo Giardetti, 5 - 64047 Pietracamela (TE), ha trasmesso la domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura della Scuola di Montagna denominata "Scuola di Montagna Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia", nonché la documentazione di seguito indicata:
- copia del verbale Assemblea Soci del 19.09.2013 in cui è stato nominato il Direttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 L.R. n. 86/1998 (Allegato 2);

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto-regolamento della scuola (Allegato 3);
- copia della polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi n. 1006.1009000972, emessa in data 25.10.2013 dalla RSA - Sun Insurance Office Ltd;
- che, con nota del 26.02.2015, acquisita al protocollo della Direzione in data 26.02.2015 con il n. RA/50626/DL31/A, la citata Associazione ha trasmesso copia della nuova polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi n. 721.400.093, emessa in data 29.10.2014 dalla HDI Assicurazioni (Allegato 4);

VISTO l'art. 32 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 che riserva alla Regione Abruzzo il compito di autorizzare l'apertura di scuole di escursionismo naturalistico, di alpinismo, di sci-alpinismo e di montagna;

CONSIDERATO che la citata richiesta non contrasta con gli interessi turistici della località interessata, ai sensi dell'art. 32, comma 3, L.R. 16 settembre 1998, n. 86;

ACCERTATO

- che ricorrono le condizioni previste dall'art. 32, comma 3, della citata L.R. 16 settembre 1998, n. 86;
- che l'autorizzazione di cui all'art. 32 non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale;

RITENUTO di autorizzare l'apertura della Scuola di Montagna denominata "Scuola di Montagna Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia" con sede in Largo Matteo e Amedeo Giardetti, 5 - 64047 Pietracamela (TE);

DOPO puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento "Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università" e dal Dirigente del Servizio "Gestione Politiche Attive del Lavoro e Formative" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di autorizzare** l'apertura della Scuola di Montagna denominata "Scuola di Montagna Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia", con sede in Largo Giardetti Matteo e Amedeo, 5 - 64047 Pietra-camela (TE);

2. **di precisare** che la suindicata autorizzazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
3. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati 2 e 3 nel sito www.regione.abruzzo.it/fil e, a fini meramente notiziali, sul BURAT;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento alla "Scuola di Montagna Compagnia delle Guide Gran Sasso d'Italia" ed al Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo ai fini della sua adeguata e opportuna diffusione.

Segue Allegato

ALLEGATO 2



**VERBALE ASSEMBLEA SOCI IN DATA 19/09/2013
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"SCUOLA DI MONTAGNA COMPAGNIA DELLE GUIDE GRAN SASSO D'ITALIA
A.S.D."**

Il giorno 19/09/2013 alle ore 18.00 presso la sede legale dell'Associazione "SCUOLA DI MONTAGNA COMPAGNIA DELLE GUIDE GRAN SASSO D'ITALIA A.S.D." presso la sede legale in Pietracamela (TE) largo Matteo e Amedeo Giardetti n.5 si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) nomina DIRETTORE SCUOLA DI MONTAGNA COMPAGNIA DELLE GUIDE GRAN SASSO D'ITALIA A.S.D. ai sensi della L.R. n°86 del 1989 art. 32;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione PAOLO DE LAURENTIS il quale invita a fungere da segretario il socio Sig. BIAGIO MENGOLI che accetta.

Il Presidente dichiara la presente assemblea valida in quanto totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Si passa alla discussione del primo punto posto all'ordine del giorno ed il Presidente illustra agli associati le ragioni che rendono necessaria, anche ai sensi della normativa regionale la nomina di un direttore tecnico dotato di specifiche e qualificate esperienze professionali nel settore.

Dopo breve ed esauriente discussione e nessuno avendo chiesto la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni l'assemblea degli associati all'unanimità

DELIBERA

di nominare ai sensi e per gli effetti della LR 86/89 art. 32 come direttore tecnico la Guida Alpina




PAOLO DE LAURENTIS, nato a Giulianova il 27/08/1972 e residente a Pietracamela in Largo Giardetti Matteo e Amedeo n.5, iscritto all'ALBO PROFESSIONALE delle GUIDE ALPINE DELL'ABRUZZO al n.19 nonché iscritto al COLLEGIO NAZIONALE delle GUIDE ALPINE ITALIANE licenza n. 19/Abruzzo.

L'assemblea autorizza il Presidente a comunicare il nominativo del direttore tecnico agli uffici regionali competenti per gli opportuni adempimenti.


Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20.15 del 19/09/2013.

Non essendoci più punti da discutere all'ordine del giorno l'Assemblea si chiude alle ore 20.00.

Il segretario
(Biagio Mengoli)



Il Presidente
(Paolo De Laurentis)



ALLEGATO 3



ATTO COSTITUTIVO

SCUOLA DI MONTAGNA COMPAGNIA DELLE GUIDE GRAN SASSO D'ITALIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il giorno 11 giugno 2013 alle ore 9,00 in Pietracamela (TE), Largo Giardetti Matteo e Amedeo n. 5 si sono riuniti i signori:

Franchi Gianni con codice fiscale FRNGNN69T29A4620

Paolo De Laurentis con codice fiscale DLRPLA72M27E058A

Giuseppe Sabbatini con codice fiscale SBBGPP63T05L103W

Biagio Mengoli con codice fiscale MNGBGI63H27L103M

Per costituire una associazione sportiva dilettantistica avente le seguenti caratteristiche:

Art. 1 - L'Associazione è denominata "SCUOLA DI MONTAGNA COMPAGNIA DELLE GUIDE GRAN SASSO D'ITALIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA". C.F.: 04870050679

Art. 2 - La sede dell'associazione è fissata in Pietracamela (TE), Largo Matteo e Amedeo Giardetti n. 5.

Art. 3 - L'adesione alla associazione è libera, il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive.

Art. 4 - E' escluso, assolutamente, ogni scopo di lucro.

Art. 5 - L'oggetto e le finalità dell'Associazione sono dettagliate nello statuto allegato alla presente scrittura.

Art. 6 - Le norme di funzionamento della associazione sono regolamentate dallo statuto sociale che viene allegato alla presente scrittura.

Il primo consiglio direttivo sarà così formato:

Paolo De Laurentis Presidente *[Signature]*

Gianni Franchi Vicepresidente *[Signature]*

Biagio Mengoli Consigliere *[Signature]*

Letto, approvato e sottoscritto.

Pietracamela, 12 giugno 2013

Il Segretario Biagio Mengoli

[Signature]




Il Presidente Paolo De Laurentis

[Signature]



"Scuola di Montagna COMPAGNIA DELLE GUIDE GRAN SASSO D'ITALIA
associazione sportiva dilettantistica"

STATUTO



1. DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana ed agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione sportiva denominata: "Scuola di Montagna COMPAGNIA DELLE GUIDE GRAN SASSO D'ITALIA associazione sportiva dilettantistica".

2. L'Associazione ha sede in Pietracamela (TE), attualmente in largo Giardetti Matteo e Amedeo n. 5. Il trasferimento della sede nell'ambito della provincia di Teramo non comporta modifica del presente statuto.



Potranno essere istituite sedi secondarie nei luoghi ritenuti più opportuni per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

2. SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione è apolitica, è ispirata al principio di democrazia interna e di uniformità dei rapporti associativi e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive. Le quote associative non possono essere trasferite a terzi o rivalutate.
2. L'Associazione intende promuovere l'attività sportiva dilettantistica come strumento di formazione psico-fisica dell'individuo e dei giovani in particolare. L'associazione si



propone, in particolare, di promuovere attività sportive e non che si svolgono in montagna, e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo delle attività da esercitare, arrampicata sportiva, alpinismo, scialpinismo, arrampicata su ghiaccio, trekking, tree climbing, nordic walking, mountain biking, canyoning e tutte le attività connesse e/o complementari alle medesime.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

- organizzare attività di promozione e propaganda delle discipline di cui sopra;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle discipline sopra elencate nonché la formazione per la sicurezza negli ambienti verticali;
- organizzare competizioni delle discipline sopra elencate secondo i regolamenti e le direttive degli Enti di promozione sportiva riconosciuti;
- favorire la formazione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dei predetti Enti di promozione sportiva, di istruttori ed allenatori, i quali dovranno essere in possesso dei prescritti titoli abilitanti rilasciati dagli organismi federali nazionali;
- assistere i soci nelle loro necessità di allenamento, assistenza tecnica e medico-sportiva specialistica ed assicurativa;
- promuovere la creazione e la valorizzazione di centri naturali ed artificiali attrezzati per le discipline di cui al punto precedente, educando al rispetto ed alla protezione dell'ambiente naturale;
- condurre e gestire impianti sportivi e ricreativi;
- promuovere lo studio e la pubblicazione di opere divulgative dell'attività;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative;





- favorire momenti di ricreazione e di aggregazione dei soci, anche attraverso l'istituzione e gestione di servizi ristorativi, nel rispetto delle prescrizioni di legge che regolano la materia;
- favorire attività di promozione e distribuzione di attrezzature e quant'altro necessari per la pratica delle attività sociali.

4. L'Associazione favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri Enti ed Associazioni affini, in armonia con le direttive di tutti gli enti sportivi, alpinistici, escursionistici e del tempo libero.




5. L'Associazione esplicitamente accetta, ed intende quindi integralmente richiamate ed accolte nel presente Statuto, le norme e direttive del Coni, nonché quelle derivanti dagli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive, Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali intende affiliarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

6. L'Associazione si impegna ad accettare e rispettare le decisioni delle suddette Federazioni e Discipline, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, e ad organizzare le assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici per la designazione dei loro rappresentanti in seno alle assemblee federali.

3. DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea generale dei soci nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 16.

4. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI





1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendone finalità, Statuto e regolamenti, ne facciano domanda. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di partecipazione e voto in ogni assemblea dell'Associazione, ivi incluse quelle che approvano lo Statuto ed i regolamenti, che nominano gli organi direttivi dell'Associazione ed in quelle che ne approvano il bilancio.
3. Ciascun socio maggiorenne in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto può essere eletto a componente degli organi direttivi dell'Associazione.
4. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali nel rispetto dei regolamenti, nonché ad usufruire dei servizi dell'Associazione.
5. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di promozione sportiva ai quali l'Associazione è affiliata.

5. DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:
 - a. presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando l'apposito modulo;
 - b. accettare le norme del presente Statuto nonché il tesseramento alla Federazione o Disciplina Associata competenti e/o all'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
 - c. versare la quota associativa e le quote per il tesseramento.



2. Espletate le formalità di cui sopra il richiedente entra immediatamente a far parte dell'Associazione. Nei sette giorni successivi alla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo può, con delibera motivata, respingere la domanda del socio, mettendo a sua disposizione per la restituzione le somme ricevute a titolo di quota associativa e di tesseramento. Il richiedente che veda respinta la propria domanda di ammissione può domandare, per iscritto entro i sette giorni successivi alla notizia della delibera, che la decisione del consiglio Direttivo sia sottoposta all'Assemblea generale dei soci nella prima riunione utile.

3. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale, il quale rappresenterà nei confronti dell'Associazione l'associato minore di età e ne assumerà tutte le relative obbligazioni.



6. DECADENZA DEI SOCI

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per scioglimento dell'Associazione;
- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Segreteria dell'Associazione;
- per mancato pagamento della quota annuale entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, ovvero per morosità nel pagamento delle quote sociali, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 30 giorni dalla richiesta di versamento;
- per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. La radiazione resta sospesa fino alla prima Assemblea utile che dovrà




essere chiamata, tra l'altro, a ratificare il provvedimento.
Il socio radiato non potrà più essere riammesso.

2. A carico dei Soci possono essere adottati provvedimenti disciplinari di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro sette giorni dal ricevimento delle contestazioni.

7. ORGANI

1. Gli Organi Sociali sono:
 - a) l'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente.



8. ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Generale dei Soci regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

9. CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea può essere convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, dalla metà più uno dei soci che siano in regola con il pagamento.



delle quote associative e che, proponendo l'elenco delle materie da discutere, ne facciano esplicita richiesta al Consiglio Direttivo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a consentire la massima partecipazione degli associati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene per mezzo di avvisi affissi presso la Sede Sociale e presso le sedi secondarie, con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni. L'avviso di convocazione deve indicare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere.
Possono prendere parte alle assemblee e votare tutti e soli i Soci maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.
6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Ogni Socio ha diritto ad esercitare un solo voto e può rappresentare, mediante delega scritta, non più di un altro associato. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e nomina, tra gli intervenuti aventi diritto di voto, il segretario. Il presidente dell'Assemblea regola le





discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Se necessario possono essere nominati due scrutatori che, in caso di assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, non potranno essere scelti tra i candidati.

9. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario della stessa e, ove nominati, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima pubblicità.

10. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea.

Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre, le seguenti competenze:

- convocazione dell'Assemblea;
- redazione del bilancio preventivo e consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- deliberazioni sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e sui provvedimenti disciplinari e di radiazione;
- determinazione delle quote che i Soci debbono versare annualmente;
- designazione dei collaboratori preposti alle varie attività.

11. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea. Nel corso della prima riunione il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il



Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

2. Possono far parte del consiglio direttivo tutti gli associati maggiorenni che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'elezione. Non sono eleggibili, e se eletti decadono automaticamente, gli associati che ricoprono cariche sociali in altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nonché quelli che siano stati assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi Federazione o Disciplina Associata ad esso aderente a provvedimenti disciplinari di durata complessiva superiore ad un anno, salvo abbiano ottenuto da detti enti la riabilitazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica sino all'assemblea che ne delibererà la revoca ed i propri componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.
6. Nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, anche per decadenza dalla carica a seguito di assenze ingiustificate per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera della prima Assemblea utile. Nella impossibilità di





attuare la procedura di cui sopra, ovvero qualora l'Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del Consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.

12. IL PRESIDENTE

1. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle delibere degli altri organi associativi, dirige l'Associazione e ne ha la legale rappresentanza in ogni evenienza.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, il Vicepresidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

12. ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio inizierà a far data dal 20 dicembre 2006 e terminerà il 31 dicembre 2007.

14. SEZIONI

1. L'Assemblea può deliberare la creazione di specifiche sezioni dell'Associazione, indicandone il grado di autonomia giuridica e patrimoniale.



15. BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. Il bilancio consuntivo deve rappresentare in modo veritiero e corretto la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Copia del bilancio dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati all'atto della convocazione dell'Assemblea che dovrà approvarlo; dopo l'approvazione resta tra gli atti dell'Associazione a disposizione degli associati.



TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO

- In deroga a quanto previsto all'art.9, l'Assemblea che deliberi sull'eventuale trasformazione dell'Associazione in altro ente o società, o sullo scioglimento dell'Associazione, dovrà essere convocata con un preavviso minimo non inferiore a quindici giorni e gli avvisi di convocazione, oltrechè affissi presso la Sede Sociale e presso le sedi secondarie, dovranno essere inviati agli associati a mezzo di raccomandata semplice.
2. L'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 3. Le deliberazioni di cui sopra sono comunque nulle qualora la trasformazione o lo scioglimento non fossero stati espressamente indicati negli avvisi di convocazione tra le materie da trattare.
 4. In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altra Associazione con analoga finalità sportiva o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo



di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie relative all'attività sportiva ed associativa saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Disciplina Associata o, in subordine, dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si sia affiliata per lo svolgimento dell'attività.
2. Qualora gli statuti ed i regolamenti dei suddetti enti nulla prevedano in materia, le controversie saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale nominato dal rappresentante regionale delle suddette, competenti Federazioni, Discipline o Enti; gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.



18. NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano lo Statuto ed i regolamenti delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nonché, in subordine, le norme del Codice Civile.

Handwritten signatures:
 Gianfranco
 Bp
 Gp
 Dp

AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Teramo
 Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 14 GIU. 2013

Al n. 1936 serie III A

Versamento di € 168,00 effettuato il 12-06-13



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Lanfranco Busacchio

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.03.2015, n. 192

L.R., 24-06-2011, nr. 17, art. 9, comma 8 – Formale costituzione dell’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N. 2 della Provincia di L’Aquila

LA GIUNTA REGIONALE**VISTE:**

- la L.R.,24-06-2011, nr. 17: “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”;
- la L.R., 25.11.2013, n. 43: “Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”;

CONSIDERATO :

- che, con deliberazione G.R. n. 250 in data 07.04.2014, si è proceduto alla costituzione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N. 2 della Provincia di L’Aquila, di cui alla L.R. 17/2011, come modificata ai sensi dell’art. 1, comma 1, l.R. 453/2013, nonchè alla determinazione numerica dei membri dell’Assemblea dei soggetti portatori di interesse, L.R. 17/2011, art. 9;
- che, con le note prot. n. RA/101559/DL33 in data 10.04.2014 (Allegati nn. 1 – 4) il competente Servizio “Politiche Sociali” ha proceduto alla notifica della deliberazione G.R. n. 250/2014 agli Enti e ai Soggetti portatori di interesse, richiedendo, altresì, nei termini indicati nella deliberazione de qua, la designazione dei propri membri;
- che con la nota prot. n. RA/276863/DL33c in data 22.10.2014 (All. n. 5) il competente Servizio “Politiche Sociali” ha richiesto all’Assessore alle Politiche Sociali in carica la designazione di propria competenza;

- che a riscontro delle suddette note sono pervenute al competente Servizio “Politiche Sociali” le designazioni dei membri per l’Assemblea dei Portatori di interesse dell’ASP – N. 2 della Provincia di L’Aquila, come di seguito indicato:
- con nota acquisita agli atti della Direzione al Prot. n. RA/237902/DL33c in data 11.09.2014 (All. A - All. A1), successivamente integrata con la nota trasmessa via pec, aquisita agli atti della Direzione prot. n. RA/244859/DL33c in data 18.09.14.2014 (All. A2), il Comune di Sulmona ha comunicato le proprie designazioni:
 - Sig.ra Roberta Salvati nata a Popoli l’11.05.84 in qualità di rappresentanza della maggioranza;
 - Sig. Mimmo Di Benedetto nato a Sulmona l’1.11.59 in qualità di rappresentanza della minoranza;
- con nota acquisita agli atti della Direzione al Prot. n. RA/276380/DL33c in data 21.10.2014 (All. B - All B1) successivamente integrata con la nota trasmessa via pec, aquisita agli atti della Direzione prot. n. RA/287841/DL33c in data 31.10.14 (All B2) il Comune di Roccaraso ha comunicato la propria designazione:
 - Dott. Francesco Di Donato nato a Sulmona il 06.09.77;
- con nota acquisita agli atti della Direzione al Prot. n. RA/339768/DL33c in data 19.12.2014 (All. C) il parroco pro tempore della parrocchia di Roccaraso, componente di diritto della IPAB “Casa di Riposo Colaianni” di Roccaraso, ha comunicato la propria rinuncia a partecipare all’Assemblea dei portatori di interesse
- che, con nota prot. nr. 45/Segr. del 22.01.2015, acquisita agli atti della Direzione al Prot. n. RA/18161 in data 22.01.2015, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. D), l’Assessore preposto alle Politiche Sociali in rappresentanza della Regione Abruzzo ha designato il membro di sua spettanza:
 - Dott. Ottavio Di Braccio nato a L’Aquila 30.04.87;

RITENUTO:

- che ai sensi dell'art. 9, comma 8, L.R. 17/2011, la Giunta Regionale provvede alla formale costituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse sulla base delle designazioni pervenute;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 9 bis L.R. 17/2011, gli Organismi Straordinari territorialmente competenti, convocano l'Assemblea dei Soggetti portatori di interesse di cui all'art. 9, comma 2, L.R. 17/2011;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 5, L.R.17/2011, l'Assemblea dei portatori di interesse formula pareri in merito all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, dei Regolamenti e degli atti di straordinaria amministrazione che incidono sul patrimonio. Provvede, altresì, alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili riservati alla sua competenza;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 6, L.R.17/2011, l'Assemblea dei portatori di interesse, per l'organizzazione della propria attività adotta un Regolamento ed elegge, tra i suoi membri, un Presidente con funzioni di coordinamento e di rappresentanza dell'Assemblea stessa;
- quindi, di dover procedere alla formale costituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'ASP n. 2 della Provincia di L'Aquila, ai sensi dell'art. 9, comma 8, L.R. 17/2011;

VISTA la L.R. 14.9.1999 n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, che si richiamano integralmente, di:

prendere atto :

- che, a seguito delle richieste effettuate dal competente Servizio "Politiche Sociali" con le note prot. n.

RA/101559/DL33 in data 10.04.2014 (Allegati nn. 1 - 4) e prot. n. RA/276863/DL33c in data 22.10.2014 (All. n. 5), sono pervenute le designazioni dei membri per l'Assemblea dei Portatori di interesse dell'ASP N. 2 della Provincia di L'Aquila, come di seguito indicato:

- con nota acquisita agli atti della Direzione al Prot. n. RA/237902/DL33c in data 11.09.2014 (All. A - All. A1), successivamente integrata con la nota trasmessa via pec, acquisita agli atti della Direzione prot. n. RA/244859/DL33c in data 18.09.14.2014 (All. A2), il Comune di Sulmona ha comunicato le proprie designazioni:
 - Sig.ra Roberta Salvati nata a Popoli l'11.05.84 in qualità di rappresentanza della maggioranza;
 - Sig. Mimmo Di Benedetto nato a Sulmona l'1.11.59 in qualità di rappresentanza della minoranza;
- con nota acquisita agli atti della Direzione al Prot. n. RA/276380/DL33c in data 21.10.2014 (All. B - All B1) successivamente integrata con la nota trasmessa via pec, acquisita agli atti della Direzione prot. n. RA/287841/DL33c in data 31.10.2014 (All B2) il Comune di Roccaraso ha comunicato la propria designazione:
 - Dott. Francesco Di Donato nato a Sulmona il 06.09.77;
- che, con nota prot. nr. 45/Segr. del 22.01.2015, acquisita agli atti della Direzione al Prot. n. RA/18161 in data 22.01.2015, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. D), l'Assessore preposto alle Politiche Sociali in rappresentanza della Regione Abruzzo ha designato il membro di sua spettanza:
 - Dott. Ottavio Di Braccio nato a L'Aquila 30.04.87;
- **costituire** formalmente, ai sensi dell' art. 9, comma 8, della L.R. 17/2011, l' Assemblea dei portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 2 della Provincia di L'Aquila con i componenti sopra indicati;
- **notificare** il presente provvedimento all'Organismo straordinario della Provincia di L'Aquila per la convocazione dell'Assemblea dei

- portatori di interesse, ai sensi dell'art. 4, comma 9 bis, L.R. 17/2011;
- **incaricare** il competente Servizio "Politiche Sociali" degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;
 - **disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.03.2015, n. 196

Variazione al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. 3/2002. Nuove assegnazioni, variazione n. 2

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. **di approvare** la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, come da "**Prospetto di variazione di bilancio**" allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di stabilire** per il seguente capitolo di entrata del bilancio regionale la nuova denominazione e il nuovo centro di responsabilità così come di seguito riportato:
 - capitolo di entrata 04.02.003 - 42310 " *Recupero somme erogate su capitoli di spesa finanziati da fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - Dipartimento Trasporti, Mobilita', Turismo e Cultura*" - Centro di responsabilità DPE;
3. **di stabilire** l'assegnazione della titolarità della gestione dei nuovi capitoli di entrata e della spesa ai Dipartimenti così come riportati per sigla nel "Prospetto di variazione al bilancio" di cui al punto 1.;
4. **di inviare** la presente deliberazione, entro 20 giorni dall'adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;
5. **di inviare** la presente deliberazione all'Ufficio B.U.R.A. per la relativa pubblicazione della medesima sul B.U.R.A.T., quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
6. **di inviare** la presente deliberazione al Servizio Risorse Finanziarie del Dipartimento Risorse, Organizzazione, Innovazione e Rivoluzione Pubblica Amministrazione;
7. **di incaricare** il Servizio Bilancio di effettuare la trasmissione del presente provvedimento alle Strutture interessate;
8. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera h, della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" il Direttore regionale nell'ambito dell'incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell'Organo di direzione politica "*attribuisce i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il coordinamento ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione*";
9. **di dare atto** che, ai sensi del comma 2 bis), dell'art. 33 della L.R. 3/2002, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo", i Dirigenti possono procedere all'assunzione degli impegni di spesa, per l'utilizzo delle risorse a destinazione vincolata, solo previo accertamento della relativa entrata;
10. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" il Dirigente preposto al Servizio, nell'ambito dell'autonomia funzionale dirigenziale, svolge funzioni di direzione e organizzazione della struttura affidata, in particolare "*cura l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando, nell'ambito*

delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle entrate”;

11. **di stabilire** che la gestione delle risorse finanziarie da parte delle competenti Strutture amministrative regionali è disposta tenendo conto delle prescrizioni contenute nella propria deliberazione 3 febbraio 2014, n. 63, che ha approvato il Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2014, con la quale la Giunta regionale ha definito, tra l'altro, i criteri

ed i principi per la gestione delle risorse finanziarie da parte delle Strutture amministrative regionali;

12. **di dare atto** che per il presente provvedimento di variazione di bilancio, non sussistono i requisiti per la trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere, così come disposto dall'articolo 21 della L.R. 68/2012

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2015

N° Atto	Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Data Atto	Esecutività:	Proposta	COMPETENZA		CASSA	
								IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
E		02.02.005	22521	0	DPC		ASSEGNAZIONE DELLO STATO DEL FONDO MOROSITA' INCO LPEVOLE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 5 DEL D.L. 31.08.2013, N. 102 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28.10.2013, N. 124	130.500,20	0,00	130.500,20	0,00
E		04.03.010	23194	1	DPF		ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL DIRITTO AL LAVO-RO D EI DISABILI - L. 12.3.1999, N.68 -	79.697,87	0,00	79.697,87	0,00
E		02.04.001	24002	1	DPF		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE DELLE RICHIESTE PAY BACK - L. 298 DEL 27.12.06 ART. 1, CO MMA 796, LETT. G) -	5.333.999,16	0,00	5.333.999,16	0,00
E		03.05.001	35107	1	DPA		ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO PER L'ESPLETAMENT O DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO L.R. 11.8.2011, N.28.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
E		04.02.003	42301	1	DPG		RECUPERO SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESE FINANZI ATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAMM ARE - DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZI ONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA'	7.620,43	0,00	7.620,43	0,00
E		04.02.003	42304	1	DPC		RECUPERO SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA FINANZ IATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAM MARE - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL T ERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI	23.975,00	0,00	23.975,00	0,00
E		04.02.003	42310	1	DPE		RECUPERO SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA FINANZ IATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAM MARE - DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO E C ULTURA	112.677,00	0,00	112.677,00	0,00
E		04.03.006	43360	1	DPC		ASSEGNAZIONI STATALI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITA' SOCIALI ARTICOLO 1, COMMI 362 E SEGUENTI DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296	1.568.534,62	0,00	1.568.534,62	0,00
TOTALI ENTRATA								7.297.004,28	0,00	7.297.004,28	0,00

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 1.96 del 13 MAR 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Castelli)



REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2015

N° Alto	Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Atto	Esecutività:	Proposta	COMPETENZA		CASSA	
									IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S		11.01.003	21635	1	DPG				6.458,00	0,00	6.458,00	0,00
								FONDO OCCUPAZIONE DISCENDENTE DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
S		11.02.002	22444	1	DPG				79.697,87	0,00	79.697,87	0,00
								FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEIDISABILI - LEGGE 12.3.1999, N.68 E L.R.18.4.2001N.14-				
S		11.02.004	52002	1	DPA				469,04	0,00	469,04	0,00
								FINANZIAMENTO COMUNITARIO (FSE) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE OBIETTIVO "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007-2013				
S		11.02.004	52003	1	DPA				693,39	0,00	693,39	0,00
								FINANZIAMENTO STATALE (FDR) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE OBIETTIVO "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007-2013				
S		12.01.001	81008	1	DPF				5.333.999,16	0,00	5.333.999,16	0,00
								TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER RICHIESTE PAY BACK DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE - L. 296 DEL 27.12.06 ART.1, COMMA 796, LETT. G) -				
S		05.01.003	151304	1	DPA				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
								INTERVENTI DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO O L.R.11.8.2011, n.28.				
S		06.02.004	182422	1	DPE				112.677,00	0,00	112.677,00	0,00
								FONDO PER L'INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE - L. 11.5.1999, N. 140 (ART.8) D.I. 24.11.1999.				
S		03.01.002	261521	0	DPC				130.500,20	0,00	130.500,20	0,00
								TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 5 DEL D.L.31.08.2013, N.102, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28.10.2013, N.124				
S		03.02.005	262360	1	DPC				1.568.534,62	0,00	1.568.534,62	0,00
								INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITÀ SOCIALI ARTICOLO 1, COMMI 362 E SEGUENTI DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296				
S		03.02.004	262408	1	DPC				23.975,00	0,00	23.975,00	0,00
								CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE O RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE - L. 5.8.1978, N. 457 E L. 25.3.1982, N. 94 -.				
TOTALI SPESA									7.297.004,28	0,00	7.297.004,28	0,00





REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
Quadro riepilogativo della variazione

Esercizio 2015

N° Atto	Data Atto		Esecutività:		Proposta	
	Variazioni a competenza		Saldo	Variazioni di cassa		Saldo
	In aumento	In diminuzione		In aumento	In diminuzione	
Totale entrata	7.297.004,28	0,00	7.297.004,28	0,00	0,00	7.297.004,28
Totale spesa	7.297.004,28	0,00	7.297.004,28	0,00	0,00	7.297.004,28
Quadratura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 2)

PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG			
Servizio	Politiche dell'Istruzione	Richiesta Prot.	del
	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo alle somme restituite dalla sig.ra Candeloro Noemi per € 640,43 e dal Sig. Colantonio Alessandro per € 522,00, a seguito di rinuncia del finanziamento precedentemente concesso ai medesimi in qualità di beneficiari degli interventi previsti dall'Avviso pubblico approvato con determinazione DL32/149 del 2.08.2013 concernente il Progetto Speciale Multiasse "PO FSE Abruzzo - 2007/2013 Ob. Competitività regionale e occupazione" Piano Operativo 2012/2013 - Progetto Speciale Multiasse "Voucher per la formazione universitaria e l'alta formazione".	30748	05/02/2015
Rif. Normativi	determinazione dirigenziale DL32/149 del 2.08.2013		
Capitolo entrata	Recupero somme erogate su capitoli di spesa finanziati da Fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università 04.02.003 - 42301		
Capitoli spesa	11.02.004 - 52002 (€ 469,04 pari al 40,35%) Finanziamento comunitario (FSE) per l'attuazione del Programma Operativo FSE obiettivo 11.02.004 - 52003 (€ 693,39 pari al 59,65%) Finanziamento statale (FDR) per l'attuazione del Programma operativo FSE Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013		
Importo Euro	1.162,43		



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **196** del **13 MAR 2015**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dot. Walter Giamini)

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO BILANCIO

Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 2)

PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG

Servizio	Gestione Politiche Attive del Lavoro e Formative	Richiesta Prot. RA/36209	del	11/02/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo alla quota assegnata a favore della Regione Abruzzo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto direttoriale n. 530/2013 per gli interventi in materia di diritto al lavoro dei disabili.			
Rif. Normativi	Decreto direttoriale n. 530/2013 - L. 12.03.1999, n. 68 - L.R. 18.04.2001, n. 14			
Capitolo entrata	04.03.010 - 23194	Assegnazione dello Stato per il diritto al lavoro dei disabili - L. 12.3.1999, n.68		
Capitolo spesa	11.02.002 - 22444	Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili - Legge 12.3.1999, n.68 e L.R.18.4.2001, n.14		
Importo Euro	79.697,87			



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 2)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG				
Servizio	Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione	Richiesta Prot.	39874	del 16/02/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo alla quota capitale della somma restituita dallo Studio di Consulenza del Lavoro Paola Simone, a seguito del licenziamento della dipendente per la cui assunzione lo Studio medesimo aveva ottenuto, con determinazione dirigenziale n. DL23/32 dell'8 luglio 2012 il "bonus assunzionale" di cui alle politiche di reimpiego " <i>Azione di Sistema Welfare to Work</i> ", finanziate con le risorse statali assegnate con decreto ministeriale n. 130 del 29.12.2009.			
Rif. Normativi	Decreto ministeriale n. 130 del 29.12.2009 - Determinazione dirigenziale n. DL23/32 dell'8 luglio 2012 - nota prot. n. 39/0002949 del 12.02.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali			
Capitolo entrata	04.02.003 - 42301 Recupero somme erogate su capitoli di spesa finanziati da Fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e			
Capitoli spesa	11.01.003 - 21635 Fondo occupazione discendente da convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali			
Importo Euro	1.458,00			

3



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 2)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA' - DPG				
Servizio	Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione	Richiesta Prot.	39891	del 16/02/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo alla quota capitale della somma restituita dalla ditta Di Ciano Antonio, a seguito delle dimissioni del dipendente per la cui assunzione la Ditta medesima aveva ottenuto, con determinazione dirigenziale n. DL23/33 dell'8 luglio 2012 il "bonus assunzionale" di cui alle politiche di reimpiego " <i>Azione di Sistema Welfare to Work</i> ", finanziate con le risorse statali assegnate con decreto ministeriale n. 130 del 29.12.2009.			
Rif. Normativi	Decreto ministeriale n. 130 del 29.12.2009 - Determinazione dirigenziale n. DL23/33 dell'8 luglio 2012 - nota prot. n. 39/0002949 del 12.02.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali			
Capitolo entrata	04.02.003 - 42301	Recupero somme erogate su capitoli di spesa finanziati da Fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università		
Capitoli spesa	11.01.003 - 21635/1	Fondo occupazione discendente da convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali		
Importo Euro	5.000,00			



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 2)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA

Servizio	Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile	Richiesta Prot.	15724	21/01/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo alle somme versate dai Comuni beneficiari a favore della Regione Abruzzo a titolo di spese di istruttoria del costo convenzionale degli studi di microzonazione sismica e da destinare alle attività di controllo e validazione degli studi di microzonazione sismica da parte della Regione.			
Rif. Normativi	D.L. 28 aprile 2009, n. 39, articolo 11 convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n.77 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 - L.R. 11 agosto 2011, n. 28 e L.R. 29 dicembre 2014, n. 49.			
Capitolo entrata	Entrate derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico L.R. 11.8.2011, n.28.			
Capitolo spesa	Interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico L.R. 11.8.2011, n. 28.			
Importo Euro	40.000,00			





GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 2)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF			
Servizio	Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale	Richiesta Prot. 23390	del 28/01/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo all'importo versato, tramite procedure di pay-back, da parte delle singole Aziende Farmaceutiche a favore della Regione Abruzzo a titolo di sconto dell'1,83% sul prezzo di vendita al pubblico, relativamente al periodo 1 gennaio 2014 - 30 giugno 2014 con le modalità previste nella Determina AIFA 18 febbraio 2011.		
Rif. Normativi	L. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 796, lett. g) - art. 11, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122		
Capitolo entrata	Trasferimenti da parte delle aziende farmaceutiche delle richieste pay back - L. 296 del 27.12.06 art. 1, comma 796, lett. g).		
Capitolo spesa	Trasferimenti alle Aziende sanitarie locali per richieste pay back delle aziende farmaceutiche - L. 296 del 27.12.06 art. 1, comma 796, lett. g).		
Importo Euro	2.147.779,58		

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO BILANCIO

Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L. R. 3/2002 (n. 2)

PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

Servizio	Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale	Richiesta Prot.	23389	del	28/01/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo al versamento della prima e della seconda rata dell'anno 2014 dei trasferimenti da parte delle singole Aziende Farmaceutiche a favore della Regione Abruzzo delle richieste di pay-back, con le modalità previste nella Determina AIFA 1 dicembre 2014 n. 1427.				
Rif. Normativi	L. 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 796 lett. g) - l. 23 luglio 2009, n. 99, art. 64				
Capitolo entrata	02.04.001 - 24002	Trasferimenti da parte delle aziende farmaceutiche delle richieste pay back - L. 296 del 27.12.06 art. 1, comma 796, lett. g).			
Capitolo spesa	12.01.001 - 81008	Trasferimenti alle Aziende sanitarie locali per richieste pay back delle aziende farmaceutiche - L. 296 del 27.12.06 art. 1, comma 796, lett. g).			
Importo Euro	3.186.219,58				

2



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 2)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO E CULTURA - DPE

Servizio	Reti ferroviarie e Impianti fissi	Richiesta Prot.	RA/36318	del	11/02/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo la restituzione da parte della Società Gran Sasso Teramano Spa dell'ulteriore quota pari ad Euro 112.677,00, aggiuntiva rispetto la somma di Euro 2.390.241,96 già restituita ed iscritta sul bilancio regionale con DGR 771 del 26.11.2014, a concorrenza del totale contributo in conto capitale erogato alla Società Gran Sasso Teramana Spa, ai sensi della L.140/1999, e revocato per cumulo provvidenze concesse sulla stessa iniziativa.				
Rif. Normativi	L. 140/99 - D.M. 24.11.1999				
Capitolo entrata	04.02.003 - 42310	Recupero somme erogate su capitoli di spesa finanziati da fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura			
Capitolo spesa	06.02.004 - 182422	Fondo per l'innovazione degli impianti a fune - L. 11.5.1999, n. 140, art.8 - DM 24.11.1999.			
Importo Euro	112.677,00				



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO BILANCIO

Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 2)

PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC			
Servizio	Edilizia Sociale	Richiesta Prot.	05/02/2015
Oggetto	L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo alla quota aggiuntiva assegnata in favore della Regione Abruzzo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 5 dicembre 2014 a titolo di riparto dell'ulteriore disponibilità per l'anno 2014 del Fondo destinato agli inquinanti morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.		
Rif. Normativi	124 - Decreto ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 dicembre 2014		
Capitolo entrata	Assegnazione dello Stato del Fondo morosità' incolpevole di cui all'art. 6, comma 5 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28.10.2013, n. 124		
Capitolo spesa	Trasferimenti ai comuni del fondo morosità' incolpevole di cui all'art. 6, comma 5 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28.10.2013, n. 124		
Importo Euro	130.500,20		



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 2)
PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC			
Servizio	Edilizia Sociale	Richiesta Prot.	01/12/2014
2	<p>L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo alla quota assegnata a favore della Regione Abruzzo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto ministeriale 26 gennaio 2012 per interventi finalizzati alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali.</p>		
Rif. Normativi	articolo 1, commi 362 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Decreto ministeriale 26 gennaio 2012	318885	
Capitolo entrata	04.03.006 - 43360		
Capitolo spesa	03.02.005 - 262360		
Importo Euro	1.568.534,62		
			capitolo di entrata e capitolo di spesa di nuova istituzione



GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO BILANCIO
 Variazione di bilancio ex articolo 25, comma 2, L.R. 3/2002 (n. 2)

PROSPETTO SINTETICO NUOVE ISCRIZIONI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC			
Servizio	Edilizia Sociale	Richiesta Prot.	12/02/2015
3	<p>Oggetto L'importo per il quale è stata richiesta l'iscrizione nel bilancio regionale è relativo il rimborso da parte della Cooperativa "Valentina" di L'Aquila, a seguito di autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi ai singoli soci.</p>		
<p>Rif. Normativi articolo 18 L.179/1992</p>			
<p>Capitolo entrata 04.02.003 - 42304 Recupero somme erogate su capitoli di spesa finanziati da fondi a destinazione vincolata da riprogrammare - Dipartimento Opere pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali</p>			
<p>Capitolo spesa 03.02.004 - 262408 Contributi in conto capitale (buono-casa) per acquisto, costruzione o recupero della prima abitazione - L. 5.8.1978, n. 457 e L. 25.3.1982, n. 94 -</p>			
Importo Euro			23.975,00



RIEPILOGO PER CAPITOLI NUOVE ISCRIZIONI

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità previsionali e di base	Capitolo entrata	descrizione	in aumento	capitolo di spesa correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
02.04.001	24002	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE DELLE RICHIESTE PAY BACK - L. 296 DEL 27.12.06 ART. 1, COMMA 796, LETT. G) -	5.333.999,16	81008	
02.02.005	22521	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DEL FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 5 DEL D.L. 31.08.2013, N. 102 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28.10.2013, N. 124	130.500,20	261521	
03.05.001	35107	ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO L.R. 11.8.2011, N.28.	40.000,00	151304	
04.03.006	43360	ASSEGNAZIONI STATALI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITÀ SOCIALI ARTICOLO 1, COMMI 362 E SEGUENTI DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296	1.568.534,62	262360	DPC
04.02.003	42301	RECUPERO SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESE FINANZIATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAMMARE - DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LA VORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA'	1.162,43	52002- 52003	
04.03.010	23194	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - L. 12.3.1999, N.68 -	79.697,87	22444	
04.02.003	42304	RECUPERO SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESE FINANZIATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAMMARE - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI	23.975,00	262408	
04.02.003	42301	RECUPERO SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESE FINANZIATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAMMARE - DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LA VORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA'	6.458,00	21635	
04.02.003	42310	RECUPERO SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESE FINANZIATI DA FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIPROGRAMMARE - DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO E CULTURA	112.677,00	182422	
		Totale variazione in aumento dell'entrata	7.297.004,28		



STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionali e di base	Capitolo spesa	descrizione	in aumento	capitolo di entrata correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
12.01.001	81008	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI PER RICHIESTE PAY BACK DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE - L. 296 DEL 27.12.06 ART. 1, COMMA 796, LETT. G) -	5.333.999,16	24002	
03.01.002	261521	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 5 DEL D.L.31.08.2013, N. 102, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28.10.2013, N. 124	130.500,20	22521	
05.01.003	151304	INTERVENTI DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO L.R. 11.8.2011, n. 28.	40.000,00	35107	
03.02.005	262360	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITÀ SOCIALI ARTICOLO 1, COMMI 362 E SEGUENTI DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296	1.568.534,62	43360	DPC
11.02.004	52002	FINANZIAMENTO COMUNITARIO (FSE) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE OBIETTIVO "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007-2013	469,04	42301	
11.02.004	52003	FINANZIAMENTO STATALE (FDR) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE OBIETTIVO "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007-2013	693,39	42301	
11.02.002	22444	FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - LEGGE 12.3.1999, N.68 E L.R.18.4.2001N.14 -	79.697,87	23194	
03.02.004	262408	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE O RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE - L. 5.8.1978, N. 457 E L. 25.3.1982, N. 94 -	23.975,00	42304	
11.01.003	21635/1	FONDO OCCUPAZIONE DISCENDENTE DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6.458,00	42301	
06.02.004	182422	FONDO PER L'INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE - L. 11.5.1999, N. 140 (ART.8) D.I.24.11.1999.	112.677,00	42310	
		Totale variazione in aumento della spesa	7.297.004,28		



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 13.03.2015, n. 209

"POR - Regione Abruzzo PO FSE 2014 - 2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Istituzione Comitato di Sorveglianza "

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTO: il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", approvato con Decisione N. C(2014)10099 della Commissione Europea del 17 dicembre 2014;

CONSIDERATO che, con riferimento al richiamato Regolamento UE 1303/2013 :

- l'art. 47 "Comitato di sorveglianza" prevede al comma 1 che "1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione per sorvegliare sull'attuazione del programma"
- che l'art. 48 "Composizione del comitato di sorveglianza", prevede al comma 1 che "La composizione è decisa dallo Stato membro, purchè sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti del partenariato";
- che l'art. 48 al comma 3 prevede che "La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo"
- che l'art. 49 al comma 1 prevede, tra l'altro che il Comitato di sorveglianza

valuta l'attuazione del programma ed i progressi compiuti;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 17/06/2013, n. 443 recante "Nuova Politica di Coesione 2014-2020 - Protocollo di Intesa con il Partenariato socio-economico per le attività del QSN 2007-2013 (D.G.R. n. 239/2008 e ss.mm.ii.) - Aggiornamento ed integrazioni";
- la D.G.R. 16/09/2013, n. 650 recante "Nuova Politica di coesione 2014-2020 - Protocollo di Intesa con il Partenariato socio-economico per le attività del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (DGR n. 239/2008 e ss.mm.ii.). Aggiornamento ed integrazioni" - Integrazioni dell'elenco delle Organizzazioni e Associazioni di cui all'Allegato B della D.G.R. 17/06/2013 n. 443;
- la D.G.R. 10/02/2014, n. 65 recante "Nuova Politica di Coesione 2014-2020 - Protocollo di Intesa con il Partenariato socio-economico per le attività del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (DGR n. 239/2008 e ss.mm.ii.). Aggiornamento ed integrazioni" - Integrazioni dell'elenco delle Organizzazioni e Associazioni di cui all'Allegato B della D.G.R. 17/06/2013 n. 443 e D.G.R. 16/09/2013 n. 650;

CONSIDERATO che:

- il Comitato di sorveglianza è costituito da componenti a titolo effettivo e componenti a titolo consultivo, portatori di istanze rilevanti ai fini della attuazione del Programma;
- con nota prot. 618523 del 13.2.2015, la Commissione Europea - DG "Occupazione, affari sociali e inclusione" ha comunicato, ai sensi dell'art. 47, comma 3 Reg. UE 1303/2013 la propria partecipazione a titolo consultivo ai lavori dei co-mitati di sorveglianza dei PO della programmazione 2014-2020 designando come membro effettivo "Capo unità responsabile per l'Italia" della medesima DG e come supplente il "Relatore PO della medesima unità";
- che ai componenti del Comitato non competono indennità e rimborsi;

DATO ATTO che, l'Autorità di Gestione ha condiviso la composizione del Comitato di sorveglianza del POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" con il Presidente della Giunta regionale e con il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, come definita nell'Allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- l'Autorità di gestione, d'intesa con il Presidente del Comitato può invitare a partecipare ai lavori esperti esterni, il Valutatore indipendente e altri rappresentanti dell'Amministrazione regionale o di Amministrazioni centrali ed altri eventuali rappresentanti del partenariato la cui presenza sia ritenuta opportuna in relazione ai temi in discussione;
- è fatta salva la possibilità di procedere ad eventuali ulteriori integrazioni e/o aggiornamenti della composizione del Comitato di Sorveglianza secondo quanto disposto dal Regolamento interno che adotterà il Comitato stesso e che si provvederà, con riferimento esclusivo ai componenti effettivi, attraverso atti della Giunta;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa sotto il profilo della legittimità della regolarità tecnica del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni analiticamente riportate in narrativa:

1. **di istituire ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Reg. UE 1303/2013, il Comitato di sorveglianza del POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"** approvato dalla Commissione Europea con Decisione N.C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo **dal 1°**

gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, i cui componenti a titolo effettivo e consultivo sono indicati nell'**Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di prevedere**, altresì, che nella sua prima riunione il Comitato di sorveglianza approva il proprio Regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento;
3. **di dare atto** che ai componenti del Comitato non competono indennità e rimborsi;
4. **di prevedere** che sia fatta salva la possibilità di procedere ad eventuali ulteriori integrazioni e/o aggiornamenti della composizione del Comitato di Sorveglianza secondo quanto disposto dal Regolamento interno che adotterà il Comitato stesso, e che si provvederà, con riferimento esclusivo ai componenti effettivi, attraverso atti della Giunta regionale;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURAT e sul sito internet della regione Abruzzo.

Segue Allegato

Allegato A) alla proposta di Deliberazione della Giunta Regionale "POR -Regione Abruzzo PO FSE 2014 - 2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Istituzione Comitato di Sorveglianza "

COMPONENTI A TITOLO EFFETTIVO	
Presidente del Comitato di Sorveglianza	Presidente della Giunta regionale o suo delegato
Autorità di Gestione e di Certificazione del POR FSE 2014-2020	Direttore pro tempore Dipartimento Presidenza e Rapporti con l'Europa
Direttore del Dipartimento che attua il PO	Direttore pro tempore DPG - Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università
Responsabile della Programmazione Unitaria	Dirigente pro tempore del Servizio Programmazione e Sviluppo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione
Ministero dello Sviluppo Economico	Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
Ministero delle Economie e delle Finanze	Ministero Economia e finanze Ispettorato generale per i Rapporti con l'Unione Europea
Autorità di Gestione del PSR	Direttore pro tempore - DPD - Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole
Referente regionale per il FEAMP	Direttore pro tempore - DPD - Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole
Responsabile dell'attuazione del PAR-FSC Abruzzo 2007-2013	Dirigente pro tempore del Servizio Politiche Nazionali per lo sviluppo
Referente regionale per l'ambiente	Dirigente pro tempore del Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale
Referente regionale per la Pari opportunità	Responsabile Ufficio Pari opportunità
Consigliera di Parità	Consigliera di Parità
ANCI	Rappresentante ANCI Abruzzo
UPI	Rappresentante UPI Abruzzo
UNCEM	Rappresentante UNCEM Abruzzo
Referente del CRUA	Rappresentante del sistema universitario regionale designato dalla CRUA
Referente dell'USR	Direttore generale USR Abruzzo
Parti economiche e sociali	
Rappresentante Unioncamere Abruzzo	
Rappresentante O.S. Lavoratori CGIL	
Rappresentante O.S. Lavoratori CISL	
Rappresentante O.S. Lavoratori UIL	
Rappresentante O.S. Lavoratori UGL	
Rappresentante O.S. Datoriali Confindustria	
Rappresentante O.S. Datoriali CONFAPI	
Rappresentante O.S. Datoriali Coldiretti	
Rappresentante O.S. Datoriali Confcommercio	
Rappresentante O.S. Datoriali Cinfesercebti	
Rappresentante O.S. Datoriali CNA	
Segretario Commissione regionale ABI dell'Abruzzo	

ALLEGATO come parte integrante alla del
 berazione n. **2.09** del **13 MAR 2015**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garioni)

COMPONENTI A TITOLO CONSULTIVO	
Commissione Europea DG Occupazione, Affari sociali e inclusione	DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione - Capo unità responsabile per l'Italia
Organismo Indipendente di Audit	Dirigente pro-tempore Servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile"
Dirigenti del Dipartimento che attua il PO	Dirigenti pro-tempore DPG - Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università
Responsabile dell'OI Regione Abruzzo per il PON Garanzia Giovani	Direttore DPG - Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università
Autorità di Gestione dei PON "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento"	MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV
Autorità di Gestione dei PON "Sistemi di politiche attive per l'occupazione"	Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive, i servizi per il lavoro e la formazione – Dirigente Divisione III – Programmi operativi nazionali del Fondo Sociale Europeo
Autorità di Gestione dei PON "Inclusione"	Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali – Divisione II – Politiche per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale
Autorità di Gestione dei PON "Governance e Capacità Istituzionale"	Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria - Dirigente della Div VI - PON cofinanziati dai fondi strutturali comunitari
Autorità di Gestione dei PON "Ricerca e innovazione"	MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio IV Programmi Operativi Comunitari finanziati dai Fondi Strutturali dell'Unione Europea e Programmi e Interventi relativi al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)
Abruzzo Sviluppo	Direttore Abruzzo Sviluppo
Tecnostruttura delle Regioni	Referente Tecnostruttura delle Regioni
Italia Lavoro	Direttore Italia Lavoro
Società di AT	Referente/i società di Assistenza Tecnica
AGCI - Associazione generale cooperative italiane	Rappresentante AGCI
Confcooperative Abruzzo	Rappresentante Confcooperative Abruzzo
Legacoop	Rappresentante legacoop Abruzzo
Organismi che rappresentano la società civile	
WWF - Sezione regionale Abruzzo	
Legambiente - Abruzzo	
Caritas - Delegazione regionale Abruzzo e Molise	
Coordinamento Regionale dei Centri Servizi per il Volontariato dell' Abruzzo	
Associazione Codici Abruzzo	
ANFASS - Regione Abruzzo	
FAND Abruzzo -Federazione Associazioni Nazionali Disabili	
ANOLF Sezione regionale Abruzzo - Associazione nazionale Oltre le Frontiere	
Forum Terzo Settore Abruzzo	
Società Consortile Irene Soc.Cons. SpA	

 DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, SINA

DETERMINAZIONE 25.03.2015, n. DA13/105
**Modifica Autorizzazione Unica n. 199 -
DA13/24 del 25/02/2013 - Società Agricola
C2effe srl - Via Morrice, n. 1 - 63079 Colli del
Tronto (AP)**

L'AUTORITÀ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA**Art. 1**

L'art. 1 della Determinazione Dirigenziale DA13/24 del 25/02/2013 è così sostituito:
La Società Agricola C2effe srl con sede legale nel Comune di Colli del Tronto (AP) in Via Morrice n.1, di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 1.913,60 kWp da ubicarsi nel Comune di Casalcontrada (CH), località Coppelle, foglio n. 9 particelle n. 81 (porzione), 115 (porzione), 117 (porzione), 134 (porzione), 135 (porzione), 140 (porzione), 144 (porzione), 736 (porzione), 764 (porzione), 765 (porzione), 203 (porzione), 204 (porzione), 205 (porzione), 211 (porzione), 212 (porzione), 226 (porzione), 771, 772 (porzione), 970 (porzione), nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso impianto

L'AUTORITÀ COMPETENTE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.03.2015, n. DA21/43
**POR FERS Abruzzo 2007 - 2013. ASSE IV
"Sviluppo Territoriale". Attività IV.3.2
"Bonifica dei siti contaminati". Discarica
pubblica dismessa in località 'Cantalupo' in
agro del Comune di Monteodorisio (Ch).
Codice ARTA VS220033. CUP
B46D13001600002. Liquidazione II acconto
in favore del Comune di Monteodorisio.
Partita IVA:00257030692**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** che il progetto di investimento pubblico approvato con D.D. n. DA21/154 del 20.11.2013, è identificato dal Codice Unico di Progetto B46D13001600002;
2. **di liquidare** in favore del Comune di Monteodorisio (Ch), soggetto attuatore del progetto d'anzì individuato, la somma di €. 202.020,75;
3. **di imputare** l'importo complessivo di €. **202.020,75** rispettivamente:
 - per € **81.757,80** sul capitolo **12601 U.P.B 02.02.006**, C/residui del bilancio regionale (impegno n. 3810, assunto con DD n. DR4/174 del 15.11.2010) del corrente esercizio finanziario (codice S.I.O.P.E. 2234), che presenta la necessaria disponibilità;
 - per € **120.262,95** sul capitolo **12602 U.P.B 02.02.006**, C/residui del bilancio regionale (impegno n. 3811, assunto con DD n. DR4/174 del 15.11.2010) del corrente esercizio finanziario (codice S.I.O.P.E. 2234), che presenta la necessaria disponibilità;

4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere mandato di pagamento a favore del Comune di Montedodorio (CH) per l'importo complessivo di € **202.020,75**, sul codice **IBAN: IT31C0100003245400300304191**, di cui:
- € **81.757,80** sul capitolo **12601 U.P.B 02.02.006** denominato: *"Interventi per l'attuazione del programma comunitario FESR ABRUZZO 2007-2013 - Quota UE"*, C/residui del bilancio regionale (impegno n. 3810, assunto con DD n. DR4/174 del 15.11.2010) del corrente esercizio finanziario (codice S.I.O.P.E. 2234), che presenta la necessaria disponibilità;
 - € **120.262,95** sul capitolo **12602 U.P.B 02.02.006** denominato *Interventi per l'attuazione del programma comunitario FESR ABRUZZO 2007-2013 - Quota Stato*, C/residui del bilancio regionale (impegno n. 3811, assunto con DD n. DR4/174 del 15.11.2010) del corrente esercizio finanziario (codice S.I.O.P.E. 2234), che presenta la necessaria disponibilità
5. **di richiedere** al Servizio Ragioneria di trasmettere allo scrivente SGR, le quietanze relative ai pagamenti disposti con il presente atto, necessarie ai fini della rendicontazione della spesa;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive - Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale ed al Comune di Montedodorio (CH);
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche;
8. **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni

n. 8/2010 e n. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare ministeriale n. 22 del 29.07.08 che, nel fornire delucidazioni sulle modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 29.9.73 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, chiarisce che le disposizioni citate nel suddetto art. 48-bis non trovano applicazione nei confronti delle pubbliche Amministrazioni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Gianfranco Piselli

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 31.03.2015, n. DA21/44
POR FERS Abruzzo 2007 - 2013. ASSE IV "Sviluppo Territoriale". Attività IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati". Discarica pubblica dismessa in località 'Fonte Canale' in agro del Comune di Pennadomo (Ch). Codice ARTA VS210018. CUP D37H13000690002. Liquidazione II acconto in favore del Comune di Pennadomo. Partita IVA 00248530693

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** che il progetto di investimento pubblico approvato con D.D. n. DA21/067 del 23.05.2013, è identificato dal Codice Unico di Progetto D37H13000690002;
2. **di liquidare** in favore del Comune di Pennadomo (Ch), soggetto attuatore del progetto dianzi individuato, la somma di € 218.364,50;
3. **di imputare** l'importo complessivo di € **218.364,50** rispettivamente:
 - per € **88.372,12** sul capitolo **12601 U.P.B 02.02.006**, C/residui

- del bilancio regionale (impegno n. 3810, assunto con DD n. DR4/174 del 15.11.2010) del corrente esercizio finanziario (codice S.I.O.P.E. 2234), che presenta la necessaria disponibilità;
- per € **129.992,38** sul capitolo **12602 U.P.B 02.02.006**, C/residui del bilancio regionale (impegno n. 3811, assunto con DD n. DR4/174 del 15.11.2010) del corrente esercizio finanziario (codice S.I.O.P.E. 2234), che presenta la necessaria disponibilità;
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere mandato di pagamento a favore del Comune di Pennadomo (CH) per l'importo complessivo di € **218.364,50**, sul codice **IBAN: IT64J0100003245400300304198**, di cui:
- € **88.372,12** sul capitolo **12601 U.P.B 02.02.006** denominato: *"Interventi per l'attuazione del programma comunitario FESR ABRUZZO 2007-2013 - Quota UE"*, C/residui del bilancio regionale (impegno n. 3810, assunto con DD n. DR4/174 del 15.11.2010) del corrente esercizio finanziario (codice S.I.O.P.E. 2234), che presenta la necessaria disponibilità;
 - € **129.992,38** sul capitolo **12602 U.P.B 02.02.006** denominato *Interventi per l'attuazione del programma comunitario FESR ABRUZZO 2007-2013 - Quota Stato*, C/residui del bilancio regionale (impegno n. 3811, assunto con DD n. DR4/174 del 15.11.2010) del corrente esercizio finanziario (codice S.I.O.P.E. 2234), che presenta la necessaria disponibilità
5. **di richiedere** al Servizio Ragioneria di trasmettere allo scrivente SGR le quietanze relative ai pagamenti disposti con il presente atto, necessarie ai fini della rendicontazione della spesa;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive - Servizio Ragioneria Generale della Giunta

Regionale ed al Comune di Pennadomo (CH);

7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche;
8. **di dare atto** che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare ministeriale n. 22 del 29.07.08 che, nel fornire delucidazioni sulle modalità di attuazione dell'art. 48-*bis* del DPR 29.9.73 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, chiarisce che le disposizioni citate nel suddetto art. 48-*bis* non trovano applicazione nei confronti delle pubbliche Amministrazioni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Gianfranco Piselli

DIPARTIMENTO RISORSE, ORGANIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 18.03.2015, n. DB8/22
**Reiscrizione in bilancio di economie
vincolate**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue Allegato

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2015

N° Atto	22	DB.08.00	Data Atto	18/03/2015	Esecutività:	Esecutiva	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
								IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	02.01.015	11002	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO ENERWOOD - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE FESR	21.062,44	0,00	21.062,44	0,00
S	02.01.015	11003	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO ENERWOOD - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE STATO	14.757,79	0,00	14.757,79	0,00
S	02.01.015	11004	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO ENERWOOD - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE REGIONALE RAI	6.332,76	0,00	6.332,76	0,00
S	02.01.015	11005	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO MEM - PROGRAMMA INTERREG II A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE FESR	31.304,77	0,00	31.304,77	0,00
S	02.01.015	11006	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO MEM - PROGRAMMA INTERREG II A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE STATO	21.907,37	0,00	21.907,37	0,00
S	02.01.015	11007	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO MEM - PROGRAMMA INTERREG II A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI	9.389,50	0,00	9.389,50	0,00
S	02.01.015	11008	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO CAT - PROGRAMMA INTERREG II A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE FESR	10.138,83	0,00	10.138,83	0,00
S	02.01.015	11009	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO CAT - PROGRAMMA INTERREG II A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE STATO	608,39	0,00	608,39	0,00
S	02.01.015	11010	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO CAT - PROGRAMMA INTERREG II A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI	7.691,65	0,00	7.691,65	0,00
S	02.01.015	11011	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO RIVERNET - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE FESR	13.059,40	0,00	13.059,40	0,00
S	02.01.015	11012	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO RIVERNET - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE STATO	9.230,72	0,00	9.230,72	0,00
S	02.01.015	11013	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO RIVERNET - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI	3.929,59	0,00	3.929,59	0,00
S	02.01.015	11020	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO VALENO - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE FESR	10.946,21	0,00	10.946,21	0,00
S	02.01.015	11021	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO VALENO PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE STATO	7.660,39	0,00	7.660,39	0,00

9/03/2015

Prospetto di variazione di bilancio - Esercizio 2015

Pagina 1 di 3

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2015

N° Atto	22	DB.08.00	Data Atto	18/03/2015	Esecutività:		Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
					18/03/2015	Esecutiva		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str.Amm.				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.01.015	11022	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO VALENO - PROGRAMMA INTERRE G III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI	3.285,14	0,00	3.285,14	0,00
S	02.01.015	11023	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO ADRI.PEN.TUR - PROGRAMMA IN TERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE FESR	12.837,40	0,00	12.837,40	0,00
S	02.01.015	11024	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO ADRI.PEN.TUR PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE E STATO	8.985,87	0,00	8.985,87	0,00
S	02.01.015	11025	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO ADRI.PEN.TUR - PROGRAMMA IN TERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI	3.851,48	0,00	3.851,48	0,00
S	02.01.015	11026	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO CIFIV - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE FESR	78.168,01	0,00	78.168,01	0,00
S	02.01.015	11027	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO CIFIV PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE STATO	53.706,72	0,00	53.706,72	0,00
S	02.01.015	11028	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO CIFIV - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI	23.445,33	0,00	23.445,33	0,00
S	02.01.015	11042	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO FUTURO DONNA - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA AL PARTECIPAZIONE FESR	956,02	0,00	956,02	0,00
S	02.01.015	11042	2	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO FUTURO DONNA - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA AL PARTECIPAZIONE NE STATO	669,34	0,00	669,34	0,00
S	02.01.015	11042	3	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO FUTURO DONNA - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA AL PARTECIPAZIONE NE RAI	286,89	0,00	286,89	0,00
S	02.01.015	11050	1	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO ADRI.BLOOD - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE FESR	20.965,63	0,00	20.965,63	0,00
S	02.01.015	11050	2	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO ADRI.BLOOD - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE STATO	14.675,95	0,00	14.675,95	0,00
S	02.01.015	11050	3	DPA			REALIZZAZIONE PROGETTO ADRI.BLOOD - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE NE RAI	6.274,65	0,00	6.274,65	0,00

3/03/2015

Prospetto di variazione di bilancio - Esercizio 2015

Pagina 2 di 3

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2015

N° Atto	DB.08.00	Data Atto	18/03/2015	Esecutività:	Esecutiva	COMPETENZA				CASSA				
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
S	02.01.014	11299	1	DPA	ONERI PER ATTIVITA' INERENTI LA PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI DA PRESENTARE ALL'UNIONE EUROPEA						703,93	0,00	703,93	0,00
S	14.01.002	11482	1	DPA	REALIZZAZIONE PROGETTO ADRIATIC WELFARE MIX - PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC -, TRASFERIMENTI STATALI						1.276,80	0,00	1.276,80	0,00
S	14.01.002	11483	1	DPA	REALIZZAZIONE PROGETTO ADRIATIC WELFARE MIX - PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC -, TRASFERIMENTI UE						75.074,02	0,00	75.074,02	0,00
S	14.01.002	11484	1	DRG	REALIZZAZIONE PROGETTO ADRIATIC WELFARE MIX - PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC -, MEZZI STATALI						14.682,55	0,00	14.682,55	0,00
S	14.01.002	11485	1	DRG	REALIZZAZIONE PROGETTO ADRIATIC WELFARE MIX - PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC -, MEZZI STATALI						83.297,68	0,00	83.297,68	0,00
S	02.02.006	12425	1	DPA	FINANZIAMENTO U.E. PER PROGRAMMI COMUNITARI A BANDO						9.998,74	0,00	9.998,74	0,00
S	13.01.002	71420	1	DPA	REALIZZAZIONE PROGETTO MMWD - PROGRAMMA SEE -, TRASFERIMENTI UE						44.759,06	0,00	44.759,06	0,00
S	13.01.002	71421	1	DPA	REALIZZAZIONE PROGETTO MMWD - PROGRAMMA SEE -, ASSOGNAZIONI STATALI						6.378,51	0,00	6.378,51	0,00
S	12.01.004	81027	1	DPA	REALIZZAZIONE PROGETTO FUTURE MEDICINE - PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC- MEZZI U.E						2.108.835,64	0,00	2.108.835,64	0,00
S	12.01.004	81028	1	DPA	REALIZZAZIONE PROGETTO FUTURE MEDICINE - PROGRAMMA IPA ADRIATIC CBC- MEZZI STATALI						115.043,74	0,00	115.043,74	0,00
S	15.01.003	323600	1	DPB	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE						0,00	2.856.178,91	0,00	2.856.178,91
TOTALI SPESA						2.856.178,91	2.856.178,91	2.856.178,91	2.856.178,91	0,00	2.856.178,91	2.856.178,91	0,00	

DETERMINAZIONE 23.03.2015, n. DB8/23
Reiscrizione in bilancio di economie vincolate

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2015

N° Atto	Tipo	Cod. Mecc.	23	DB.08.00	Data Atto	23/03/2015	Esecutività:		Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
							Esecutività:	Esecutiva		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S		02.01.010	0	11487	DPB				INTERVENTI PER LA PARTECIPAZIONE REGIONALE AL PROGETTO NAZIONALE IPSE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
S		05.02.001	4	12344	DPA				INTERVENTI PER IL SECONDO PROGRAMMA DI VERIFICHE TECNICHE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO SU INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - MEZZI DELLO STATO: OPCM N. 3505/06	195.865,20	0,00	195.865,20	0,00
S		05.02.003	1	150202	DPC				FINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 144, CO. 17 LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - MEZZI STATALI	20.054,95	0,00	20.054,95	0,00
S		05.01.003	1	151403	DRG				PROGETTO ADRIARADNET, PROGRAMMA IPA ADRIATICO 2007-2013 - COFINANZIAMENTO U.E.	83.197,66	0,00	83.197,66	0,00
S		05.01.003	1	151404	DPA				PROGETTO ADRIARADNET, PROGRAMMA IPA ADRIATICO 2007-2013 - COFINANZIAMENTO STATALE	14.681,93	0,00	14.681,93	0,00
S		05.01.003	2	151536	DPA				TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PER L'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ARTT. 9 E 10 DEL D.P.R. 194/2001	115.081,09	0,00	115.081,09	0,00
S		05.02.003	1	162334	DPC				INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS.N.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE TUTELA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE - DPCM 22.12.2000	368.803,41	0,00	368.803,41	0,00
S		15.01.003	1	323600	DPB				FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	0,00	937.684,24	0,00	937.684,24
TOTALI SPESA										937.684,24	937.684,24	937.684,24	937.684,24

DETERMINAZIONE 30.03.2015, n. DB8/27
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali eliminati dal conto dei residui.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato



REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2015

N° Atto	27	DB.08	Data Atto	30/03/2015	Esecutività:	Esecutiva	COMPETENZA				CASSA	
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str.Amm.	Descrizione		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.01.010	11413	1	DPB	SPESA CORRENTI PER LE ATTIVITA' DELLA STRUTTURA SPICIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE		27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	0,00	0,00
S	13.01.003	71635	1	DPF	PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - L.R. 2MAGGIO 1995, N. 95.		7.589,39	0,00	7.589,39	0,00	0,00	0,00
S	05.02.012	152105	1	DPC	CONSOLIDAMENTO E TRASFERIMENTO DI ABITATI - L. 9 LUGLIO 1908, N. 445.		20.982,86	0,00	20.982,86	0,00	0,00	0,00
S	05.02.002	152107	1	DPC	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - ART. 10 LETTERE F) LEGGE 18.5.1989, N. 183.		26.251,90	0,00	26.251,90	0,00	0,00	0,00
S	15.01.002	321920	1	DPB	FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 L.R. 25 MARZO 2002, N. 3 -.		0,00	82.264,15	0,00	82.264,15	0,00	82.264,15
TOTALI SPESA							82.264,15	82.264,15	82.264,15	82.264,15	0,00	82.264,15



DETERMINAZIONE 31.03.2015, n. DB8/28
Reiscrizione in bilancio di economie vincolate

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato



REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2015

N° Atto	28	DB.08	Data Atto	31/03/2015	Esecutività:	Esecutiva	COMPETENZA				CASSA	
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str.Amm.	Descrizione		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
S	13.01.010	71502	1	DPG	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CENTR A - ASSEGNAZIONI UE		19.702,20	0,00	19.702,20	0,00		
S	13.01.010	71503	1	DPG	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTR A" - ASSEGNAZIONI STATALI		16.119,99	0,00	16.119,99	0,00		
S	07.01.015	101582	1	DPD	ONERI DERIVANTI DALLE RISULTANZE DELLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO		29.971,95	0,00	29.971,95	0,00		
S	05.01.002	151402	1	DPC	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E QUELLE INERENTI GLI STUDI E LE INDAGINI PER L'ASSETTO IDROLOGICO		1.234.104,19	0,00	1.234.104,19	0,00		
S	06.02.002	172334	1	DPE	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS.112/98 IN MATERIA DI VIABILITA'		4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	0,00		
S	06.02.004	182422	1	DPE	FONDO PER L'INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE - L. 11.5.1999, N. 140 (ART. 8) D.I. 24.11.1999.		2.390.241,96	0,00	2.390.241,96	0,00		
S	03.02.004	262411	1	DPC	CONTRIBUTI "UNA TANTUM" SU MUTUI AGEVOLATI PER EDILIZIA RURALE - ART. 26 L.5.8.1978, N. 457 E ART. 21 QUINQUIES L. 25.3.1982, N. 94 -.		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		
S	03.02.005	262417	1	DPC	PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS. 112/1992		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		
S	15.01.003	323600	1	DPB	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE		0,00	8.702.640,29	0,00	8.702.640,29		
TOTALI SPESA							8.702.640,29	8.702.640,29	8.702.640,29	8.702.640,29		



ATTI DELLO STATO

Sentenza della Corte Costituzionale del 10.03.2015 n. 44

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 44 del 10 marzo 2015 relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), nonché, specificamente, dell'art.4, comma 2, della medesima legge regionale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro	CRISCUOLO	Presidente
- Paolo Maria	NAPOLITANO	Giudice
- Giuseppe	FRIGO	“
- Paolo	GROSSI	“
- Aldo	CAROSI	“
- Marta	CARTABIA	“
- Mario Rosario	MORELLI	“
- Giancarlo	CORAGGIO	“
- Giuliano	AMATO	“
- Silvana	SCIARRA	“
- Daria	de PETRIS	“
- Nicolò	ZANON	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo

del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), nonché, specificamente, dell'art.4, comma 2, della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8-9 luglio 2014, depositato in cancelleria il 15 luglio 2014 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2014.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

Presidente Alessandro CRISCUOLO

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2015

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

PROVINCIA DI CHIETI

Estratto del disciplinare Repertorio 18.03.2015 n. 49

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 5

EDILIZIA SCOLASTICA PROVINCIALE – PROTEZIONE CIVILE E DIFESA

DEL SUOLO – SICUREZZA - SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE

TERRITORIALI (ex GENIO CIVILE)

SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI

N. 49 di Repertorio

Chieti, 18-03-2015

.....omissis.....

ART. 1**QUANTITA' DELL'ACQUA DA DERIVARE E LUOGO DI CAPTAZIONE**

La portata di prelievo complessiva è fissata in l/s 8,00 pari a m³/annuo 55.00, da derivare dal subalveo del Fiume Foro, tramite n. 2 pozzi -Fg. 55-46 p.lle 91-26, in Loc. C.da Cocullo del Comune di Ortona (Ch), di cui il 20% pari a l/s 1,6 è concesso in via precaria.

ART. 2**USO DELL'ACQUA DERIVATA**

Ai fini del calcolo del canone, la portata di prelievo complessivamente derivata è così ripartita:

- mc/annuo 4,64 (58%) sono destinati all'uso civile
- mc/annuo 3,2 (40%) sono destinati all'uso industriale
- mc/annuo 0,16 (2%) sono destinati all'uso antincendio

ART. 4**LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA**

L' opera di captazione dell'acqua, in conformità al progetto in atti del Dott. Geol. Antonio Fiucci e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in n. 2 pozzi denominati P1 e P2, aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

- P1 -fg. 55-46 p.lla 91- scavato con istanza n. prot. 4588 del 22-07-1991.
- P2 -fg. 55-46 p.lla 26- denuncia pozzo n. prot. 4462 del 29-08-2000.

La risorsa idrica prelevata tramite delle pompe sommerse viene dapprima raccolta in una vasca interrata di 900 mc posta sotto l'edificio denominato *Fabbricato 6*. La metà inferiore di questa vasca è lasciata ad uso esclusivo dell'antincendio e la restante parte viene utilizzata per irrigazione aree verdi interne o per usi industriali.

.....omissis.....

A R T. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 01-01-1994.

Qualora al termine della concessione persistono i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio della nuova concessione, essa sarà rinnovata con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso di acqua, si rendessero necessarie.

.....omissis.....

A R T. 11

CANONE

Il concessionario, oltre al pagamento dei canoni pregressi di cui al successivo art. 12, corrisponderà alla Regione Abruzzo, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55 del T.U. 1775/1933, per l'uso civile l'annuo canone di €. 155,00 e per quello industriale l'annuo canone è di €. 1.652,00, e devono essere versati entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno mediante versamento su c/c postale n. 40205379 intestato a: "Regione Abruzzo- Gestione Demanio Idrico", specificando nella causale: il capitolo di entrata 32107, l'annualità e il codice univoco della derivazione (CH/D/19) o mediante bonifico bancario con seguenti coordinate IBAN IT28R076010360000040205379. Con le medesime modalità di versamento del canone, il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo le relative addizionali regionali di cui all'art. 93, comma 5 quinquies della L.R. 7/2003 stabilita nella misura del 10 % del canone dovuto. Precisando, infine, che per l'uso antincendio dal 2012 in presenza di altri usi non deve essere versato il canone mentre rimane invariato il versamento del contributo idrografico.

.....Omissis.....



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Ing. Carlo Cristini)

ESTRATTO DELLA DETERMINA N. 230 DEL 24-03-2015**PROVINCIA DI CHIETI****SETTORE 5****EDILIZIA SCOLASTICA PROVINCIALE – PROTEZIONE CIVILE E
DIFESA DEL SUOLO – SICUREZZA - SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
TERRITORIALI (ex GENIO CIVILE)****SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI**

.....omissis.....

Oggetto: Ditta ONTEX MANUFACTURING ITALY s.r.l. (ex SERENITY s.p.a. – Soc. ARTSANA SUD s.p.a.) avente sede legale in località Cucullo del Comune di Ortona (Ch). Derivazione di acqua in sanatoria ad uso civile, industriale e antincendio tramite 2 pozzi - Fg. 55-46 p.lle 91 e 26- dal bacino idrografico del Fiume Foro.
Codice Univoco: CH/D/19

... omissis ...

DETERMINA

- 1) Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 152 del 2006, così come modificato dal D.Lgs. 258 del 2000, è concesso alla Soc. ONTEX MANUFACTURING ITALY s.r.l., avente sede legale in località Cucullo nel Comune di Ortona (Ch), di derivare

acqua, ad uso civile, industriale e antincendio tramite 2 pozzi in località Cucullo del Comune di Ortona (Ch), in misura non superiore a 8,00 l/s, per una portata, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a metri cubi annui (m³/anno) 55.000;

- 2) La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 1.1.1994, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare del 18.03.2015, n. 49 di Repertorio, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di €. 155,00 (centocinquantacinque/euro) ad uso civile e di €. 1.652,00 (milleseicentocinquantadue/euro) ad uso industriale, a decorrere dalla data della presente Determina, anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.1942 n. 1434.

... o m i s s i s ...

- 3) Il versamento del canone annuo e dell'addizionale regionale, indicati precedentemente nel punto 2, verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale n. 40205379 o sul c/c bancario IT 28 R 07601 03600

000040205379 intestato a: "Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico" specificando nella causale: il Capitolo di entrata 32107, l'annualità e il codice univoco della derivazione (CH/D/19);

... omissis ...



Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Carlo Cristini

PROVINCIA DI CHIETI

Determinazione 15.04.2015 n. DT/323

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DT - 323 del 15/04/2015

OGGETTO: L. R. 20.09.1988, modificata e integrata dalla L.R. 23.12.1999 n° 132.

Costruzione linea elettrica in media tensione a 20.000 volt in conduttore aereo della lunghezza circa 0,715 Km in S.P. 100 sn, in località Colle Panette nel Comune di Fallo (CH), per allaccio fornitura elettrica al canile della "Abruzzo Servizi SRL".

Estremi catastali: FG n° 1 partt. nn° 403-520-521-523-524-525-526-527-528-580-612-613-62654 e FG n° 2 partt. nn° 87-655-656-134-135-136-243-167 Pratica ENEL ANI/CH/715808.



SETTORE 5

Edilizia - Difesa del suolo e protezione civile - Sicurezza sul lavoro e servizi tecnici territoriali

DETERMINAZIONE N. DT - 323 del 15/04/2015

OGGETTO: L. R. 20.09.1988, modificata e integrata dalla L.R. 23.12.1999 n° 132.

Costruzione linea elettrica in media tensione a 20.000 volt in conduttore aereo della lunghezza di circa 0,715 Km in S.P. 100 sn, in località Colle Panette nel Comune di Fallo (CH), per allaccio fornitura elettrica al canile della "Abruzzo Servizi SRL". Estremi catastali: FG n° 1 partt. nn° 403-520-521-523-524-525-526-527-528-580-612-613-621-654 e FG n° 2 partt. nn° 87-655-656-134-135-136-243-167 Pratica ENEL ANI/CH/715808.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SET5

PREMESSO che ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, in particolare della L. R. 132 del 1999 e s.m.i., ricorrono per le motivazioni di seguito riportate, i presupposti per adottare il provvedimento di autorizzazione in via "definitiva" alla costruzione della linea elettrica in media tensione a 20.000 volt in conduttore aereo della lunghezza di circa 0,715 Km in S.P. 100 sn, in località Colle Panette nel Comune di Fallo (CH) per allaccio fornitura elettrica al canile della "Abruzzo Servizi SRL";

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 1933 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 1643 del 1962, che istituiva l'ENEL Distribuzioni S.p.a.;

VISTO il D.P.R. n. 36 del 1963, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO l'art. 15 del D. L. n. 333 del 1992 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 359 del 1962 che trasforma L'ENEL in Società per Azioni;

VISTA la L. 339 del 1986 ed il Regolamento di esecuzione approvato con D. M. del 1988, recanti norme per la disciplina delle costruzioni ed esercizio di linee elettriche aeree esterne;

VISTO il D.P.R. n. 342 del 1965, contenente norme integrative della suddetta L. 1643 del 1962;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DT - 323 del 15/04/2015

OGGETTO: L. R. 20.09.1988, modificata e integrata dalla L.R. 23.12.1999 n° 132.

Costruzione linea elettrica in media tensione a 20.000 volt in conduttore aereo della lunghezza di circa 0,715 Km in S.P. 100 sn, in località Colle Panette nel Comune di Fallo (CH), per allaccio fornitura elettrica al canile della "Abruzzo Servizi SRL". PROVINCIA DI CHIETI
Estremi catastali: FG n° 1 partt. nn° 403-520-521-523-524-525-526-527-528-580-612-613-621-654 e FG n° 2 partt. nn° 87-655-656-134-135-136-243-167 Pratica ENEL ANI/CH/715808.

VISTO il D.P.R. n. 616 del 1977, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a Statuto Ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la L. R. n. 83 del 1988 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 11 della L. R. n. 132 del 1999 di modifica e integrazione alla L.R. n. 83 del 1988;

VISTO l'avviso da parte della Società ENEL, per la realizzazione della costruzione della linea elettrica in oggetto, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Fallo dal 19.02.2014 al 6.3.2014 e sul BURA n° 10 ordinario del 12.03.2014;

VISTA l'istanza della Società ENEL acquisita al Prot. n° 17465 in data 16.05.2014, comprensiva di atti tecnici, di autorizzazione definitiva alla costruzione dell'impianto in oggetto;

VISTO l'avviso della presentazione della domanda di costruzione della linea elettrica in argomento è stato fatto mediante pubblicazione sul BURA n° 27 ordinario del 9.7.2014 e all'Albo Pretorio del Comune di Fallo (CH) dal 20.06.2014 al 5.7.2014;

ACCERTATO che per la costruzione e l'esercizio della tratta di linea elettrica suddetta, la Società ENEL Distribuzione S.p.a. ha ottenuto i seguenti nulla osta e/o autorizzazioni, dagli Enti e Amministrazioni di seguito elencati:

a) Nulla Osta del Comune di Fallo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 83/88, avente Prot. n° 340 del 21.03.2014;

b) Comunicazione del Comune di Fallo, avente prot. n°672 del 8.4.2014, dalla quale si evince che l'intervento di che trattasi, non ricadendo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs 42/2004 non è dovuta;

c) Comunicazione dell'Autorità Dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo, e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro dell'Aquila, avente prot. n° RA/63618 del 5.3.2014, dalla quale si evince che l'intervento di che trattasi, risulta esterno alle aree pericolose del PAI, tale da non rilasciare alcun parere tecnico di competenza;

d) Parere favorevole della Regione Abruzzo, Direzione Politiche Agricole e Dello sviluppo Rurale, Forestale, caccia e Pesca, Emigrazione, avente prot. n° RA/58652 del 27.2.2014;

e) Parere favorevole della Regione Abruzzo Direzione Sviluppo Economico e del Turismo Servizio Risorse del Territorio – Ufficio Attività Estrattive di Pescara, avente prot. n° 43897 del 13.02.2014;

f) Nulla Osta della Regione Abruzzo, Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio, avente prot. n° RA/111615 del 22.04.2014;



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DT - 323 del 15/04/2015

OGGETTO: L. R. 20.09.1988, modificata e integrata dalla L.R. 23.12.1999 n° 132_

Costruzione linea elettrica in media tensione a 20.000 volt in conduttore aereo della lunghezza di circa 0,715 Km in S.P. 100 sn, in località Colle Panette nel Comune di Fallo (CH), per allaccio

PROVINCIA DI CHIETI

fornitura elettrica al canile della "Abruzzo Servizi SRL".
Estremi catastali: FG n° 1 part. nn° 403-520-521-523-524-525-526-527-528-580-612-613-621-654 e FG n° 2 part. nn° 87-655-656-134-135-136-243-167 Pratica ENEL ANI/CH/715808.

g) Parere favorevole della Provincia di Chieti – Settore 8 – Programmazione e Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Mobilità, avente prot. n° 6151 del 14.2.2014;

h) Nulla Osta del Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti – ufficio U.S.T.I.F. di Pescara avente prot. n° 94/PE/GEN del 18.03.2014;

i) Nulla Osta del Comando Militare Esercito "Abruzzo"– L'Aquila - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari avente prot. n° 0001291/Cod. 02 ind. CI/10.12.4.3/13/B del 24.02.2014;

l) Parere Favorevole dell' Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. / 3 Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio, avente prot. N° I3B-14-83 del 19.02.2014;

m) Nulla Osta del Ministero per i Beni delle Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo – Chieti, avente prot. n. 1714 del 5.3.2014;

n) Nulla Osta della Snam Rete Gas, avente prot. n. DI.SOR-CVAS/Prot n. 77 del 13.02.2014;



v) Parere favorevole dell'Arta Abruzzo avente prot. n. 4401 del 22.07.2014;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono sorte opposizioni od osservazioni da parte di terzi, si è provveduto a trasmettere con nota n° 32466 del 19.09.2014 per il parere di competenza ai sensi dell'art. 5 ultimo comma della L.R. n° 83/1988, al Comitato Regionale Tecnico Amministrativo (C.R.T.A.)-Sezione LL.PP., gli atti dell'esperita istruttoria, comprendenti anche la domanda di autorizzazione, le osservazioni od opposizioni presentate nei termini, le conseguenti controdeduzioni, unitamente ad una relazione del Servizio Acque Pubbliche di questo Settore 5;

VISTO il parere favorevole n° 11/14 del 26/03/2015 emesso dal C.R.T.A.-Sezione LL.PP. alla realizzazione dell'allaccio, a condizioni che:

- Si prediliga un percorso quanto meno pregiudizievole e con minor danno ai fondi privati interessati al passaggio dell'elettrodotta;*
- Siano acquisite preventivamente tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta e pareri da parte degli Organi o Enti preposti, con particolare riferimento alla normativa di settore vigente, nonché l'autorizzazione da parte del Genio Civile dell'Amministrazione Provinciale competente, come previsto dall'art. 6 della L.R. 20.09.1988 n° 83 e s.m.i.;*
- Siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.*

PRESO ATTO della dichiarazione della Società Enel contenuta nella nota di richiesta di autorizzazione, acquisita al Prot. n° 17645 del 16.05.2014 "di accettare le condizioni e/o prescrizioni stabilite nei nulla/osta e nelle autorizzazioni ottenute";

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DT - 323 del 15/04/2015

OGGETTO: L. R. 20.09.1988, modificata e integrata dalla L.R. 23.12.1999 n° 132.

Costruzione linea elettrica in media tensione a 20.000 volt in conduttore aereo della lunghezza di circa 0,715 Km in S.P. 100 sn, in località Colle Panette nel Comune di Fallo (CH), per allaccio fornitura elettrica al canile della "Abruzzo Servizi SRL".

PROVINCIA DI CHIETI

Estremi catastali: FG n° 1 partt. nn° 403-520-521-523-524-525-526-527-528-580-612-613-621-654 e FG n° 2 partt. nn° 87-655-656-134-135-136-243-167 Pratica ENEL ANI/CH/715808.

REPUTATO che la costruzione e l'esercizio della nuova linea elettrica, per le finalità alle quali deve soddisfare, riveste carattere di particolare urgenza ed interesse pubblico, tale da motivare ampiamente la domanda di autorizzazione definitiva alla realizzazione della progettata tratta;

Ritenuta conclusa la procedura istruttoria, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 38 del 1988 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di autorizzare l'ENEL Distribuzione S.p.a. - Divisioni Infrastrutture e Reti - Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni - Distaccamento di Chieti Via Auriti 1, 66100 Chieti, attenendosi sempre agli obblighi e condizioni espressi nei succitati null-osta, alla costruzione della linea elettrica in media tensione a 20.000 volt in cavo aereo della lunghezza di circa 0,715 Km in S.P. 100 sn, in località Panette nel Comune di Fallo (CH), per allaccio fornitura elettrica al canile della "Abruzzo Servizi SRL";
2. di esentare l'ENEL Distribuzione S.p.a. dal versamento del deposito cauzionale a norma dell'art. 9, ultimo comma del D.P.R. n. 342 del 1965 e L.R. n. 83 del 1988 art. 11 com. 6;

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito della Provincia di Chieti, all'Albo pretorio del Comune di Fallo nonché sul BURA della Regione Abruzzo a cura della Provincia con oneri a carico della Società ENEL Distribuzioni S.p.a.



Il Dirigente
(Ing. Carlo CRISTINI)

COMUNE DI CAMPLI

Avviso di approvazione definitiva variante parziale al PRG località La Traversa



COMUNE DI CAMPLI

Provincia di Teramo

AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE PARZIALE AL PRG

LOCALITA' " LA TRAVERSA "

PER REALIZZAZIONE STRUTTURA SANITARIA DITTA SANEX

IL RESPONSABILE DEL SET. URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art 20 della L.R. 12/04/83 n 18 e s.m.i.

RENDE NOTO

Con delibera di Consiglio n 45 del 28/11/2014 e stata approvata definitivamente La Variante Parziale al PRG Localita "La Traversa" per la realizzazione di struttura sanitaria ditta Sanex

Campli 22/01/2015 Il Responsabile del settore Urbanistica

Arch. Cicconi Maurizio



UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA ORIENTALE - VERDI AVENTINO

**Avviso approvazione definitiva Rapporto Ambientale e nuovo Piano Regolatore Esecutivo
Comune di Civitella Messer Raimondo**

COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO (CH)

AVVISO

di "Approvazione definitiva Rapporto Ambientale e del nuovo Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Civitella Messer Raimondo".

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 43, commi 2-5 e 6 della L. R. 11/99 ed art. 1 della L. R. n. 26/2000 e art.16 del D. Lgs 152/2006.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2015, resa immediatamente eseguibile, si è proceduto ad "Approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 18/83 e succ., del combinato disposto dell'art. 43, commi 2 - 5 e 6 della L. R. 3.3.99 n. 11 ed art. 1 della L. R. 14.3.2000 n.26, il Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Civitella Messer Raimondo, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 19.07.2011, pubblicato sul B.U.R.A. n.61 del 12.10.2011.

DISPONE

Di promuovere la pubblicazione dell'avvenuta approvazione sul *B.U.R.A.*
Civitella Messer Raimondo, li

IL SINDACO

Dott. Ing. Danilo D'Orazio



ARAP

Estratto Decreto di esproprio fratelli Ciccone di Ciccone & C.S. n. c. di Pacentro**ARAP****Azienda Regionale Attività Produttive****Ente Pubblico Economico****Sottoposto ad Attività di Direzione, Coordinamento, Tutela e Vigilanza
della Regione Abruzzo****Unità Territoriale n. 4 di Sulmona**

Decreto di esproprio degli immobili occorrenti per la costruzione della iniziativa proposta dalla Società F.lli Ciccone di Ciccone Giustino & C. S.n.c. di Pacentro all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona.

ESTRATTO DI DECRETO DI ESPROPRIO

(art. 23, comma 5, DPR 327/2001 e s.m.i.)

DECRETO n. 1 del 15.4.2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

omissis

E' disposta a favore dell'ARAP – Unità Territoriale n. 4 – Sulmona l'espropriazione degli immobili di cui all'elenco Ditte e al Piano Particellare che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, necessari per la realizzazione della iniziativa proposta dalla Società F.lli Ciccone di Ciccone Giustino & C. S.n.c. di Pacentro all'interno dell'agglomerato industriale di Sulmona.

L'ARAP – Unità Territoriale n. 4 – Sulmona provvederà, senza indugio a sua cura e spese, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente decreto di esproprio presso l' Agenzia delle Entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei Registri immobiliari, oltre la voltura catastale.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazioni dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di esproprio resta fissa ed invariabile nella misura già definita.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

geom. Agostino Spinelli

ASFALTI CENTRO S.R.L.

Procedura di verifica di assoggettabilità

ASFALTI CENTRO S.r.l.
Sede operativa: via Fondo Valle Alento n.6
Comune: TORREVECCHIA TEATINA (CH)

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
RELATIVA A IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO [R13] E RECUPERO [R5] DI RIFIUTI NON
PERICOLOSI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI SCARIFICA DEL MANTO STRADALE.**

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia-Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO: Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (R13,R5) provenienti dalle attività di scarifica del manto stradale

PROPONENTE: ASFALTI CENTRO Srl Sede Legale e Operativa: Via Fondo Valle Alento n.6 66010 TORREVECCHIA TEATINA (CH) Codice Fiscale e P.IVA 02477260695 Tel.: +39 0871 361690 Fax: +39 0871 361690
E-mail: asfalticentrosrl@gmail.com PEC: asfalticentrosrl@pec.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L'attività è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 04/08 in quanto rientra nella categoria di opere di cui ai punti:

- Punto n. 7, z.b) dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Via Fondo Valle Alento n.6 66010 TORREVECCHIA TEATINA (CH)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE Procedure semplificate di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i., artt. 214 e 216. Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi [R13, R5], provenienti dalle attività di scarifica del manto stradale, destinati alla produzione di conglomerato bituminoso con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno. D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, Art. 212 e 214 e s.m.i. L.R. 19 dicembre 2007 n. 4, Art. 45 e s.m.i.


UFFICIO REGIONALE COMPETENTE: Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>.

ASFALTI CENTRO Srl
Sede operativa: via Fondo Valle Alento n.6
Comune: TORREVECCHIA TEATINA (CH)

Il legale Rappresentante
Lonerio Elisabetta



ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

**Costruzione di un tratto di linea elettrica per sostituzione cavo tra le cabine DE Ruggeris e Via
Lucania nel Comune di Pescara**

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise

Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni

Distaccamento Abruzzo

Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in doppio cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 350 per sostituzione cavo tra le cabine De Ruggeris e Via Lucania nel Comune di Pescara(PE). Riferimento L.R. n. 83 del 20.09.1988 integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999.

L'Enel Distribuzione Spa- Infrastrutture e reti Italia-Macro Area Territoriale Centro-Zona di Pescara-Chieti, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X95 mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 350 per sostituzione cavo tra le cabine DE Ruggeris e Via Lucania nel Comune di Pescara (PE).


Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/70 del 31.07.2002.

La costruzione interesserà le Strada Comunale "Via Gobetti-Via Venezia-Via Lucania " in Comune di Pescara.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.


Il responsabile
Gian Luca Fumaioli

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

**Costruzione di un tratto di linea elettrica e di una cabina località Villa Oliveti cliente CORE
Costruzioni nel Comune di Rosciano (PE)**

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise

Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni

Distaccamento Abruzzo

Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv in doppio cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 120 e di una cabina di trasformazione in località Villa Oliveti per alimentazione cliente CORE Costruzioni nel Comune di Rosciano(PE). Riferimento L.R. n. 83 del 20.09.1988 integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999.

L'Enel Distribuzione Spa- Infrastrutture e reti Italia-Macro Area Territoriale Centro-Zona di Pescara-Chieti, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X95 mmq. della lunghezza complessiva di m. 120 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente CORE Costruzioni nel Comune di Rosciano (PE).

Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/10 del 07.02.2002.

La costruzione interesserà le Strada Comunale "Via dei Pini" e la SP "41 bis" in Comune di Rosciano.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.


Il Responsabile
Gian Luca Fundoli



**SERVIZIO GABINETTO DI PRESIDENZA
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via Leonardo da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it